

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
94/C 289/01	E-822/93 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Turismo e politica della Commissione	1
94/C 289/02	E-1093/93 di Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Indispensabile protezione dei diritti sindacali, e sindacalisti nel Salvador	2
94/C 289/03	E-1167/93 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Normativa in materia di integratori alimentari	2
94/C 289/04	E-1448/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Vini greci	2
94/C 289/05	E-1481/93 di Marc Galle alla Commissione Oggetto: Normativa specifica per i servizi bancari elettronici	3
94/C 289/06	E-1179/93 di José Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada e Carlos Perreau de Pinninck Domenech alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni a favore di progetti energetici o agroalimentari in Andalusia	4
94/C 289/07	E-1593/93 di José Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada e Carlos Perreau de Pinninck Domenech alla Commissione Oggetto: Progetti finanziati dal FESR nel quadro del programma Valoren	4
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1179/93 e E-1593/93	4

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 289/08	E-1625/93 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Euronews	4
94/C 289/09	E-1629/93 di Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Sussidiarietà e servizi di assistenza all'infanzia	5
94/C 289/10	E-1741/93 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Curriculum scolastico CE	6
94/C 289/11	E-1768/93 di Marlene Lenz alla Commissione Oggetto: Utilizzazione della parola «Heimat» (patria) nella lingua tedesca	6
94/C 289/12	E-1808/93 di Rosaria Bindi alla Commissione Oggetto: Non esecuzione da parte della Grecia di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee	6
94/C 289/13	E-1814/93 di Johanna-Christina Grund alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti fondamentali da parte delle disposizioni dello statuto (allegato VIII, articolo 17) dei funzionari ed altri agenti della CE	7
94/C 289/14	E-1828/93 di Ingo Friedrich alla Commissione Oggetto: Progetto di liberalizzazione del mercato dei giochi d'azzardo nella CE	8
94/C 289/15	E-1845/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Tomografi assiali in Grecia	8
94/C 289/16	E-1868/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Commercio di prodotti agricoli nella Comunità	9
94/C 289/17	E-1879/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Situazione ambientale di Ermoupolis (isola di Syros)	9
94/C 289/18	E-1891/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Rischio di una recrudescenza della poliomielite e della difterite in Grecia	10
94/C 289/19	E-1945/93 di Paul Staes alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto da parte del Belgio delle decisioni 84/508/CEE e 84/111/CEE	10
94/C 289/20	E-1972/93 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Organizzazione di incontri delle organizzazioni dei lavoratori nella Comunità — Utilizzazione degli stanziamenti della voce B3-4002	11
94/C 289/21	E-1991/93 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni e controlli dei giocattoli	12
94/C 289/22	E-2003/93 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Programma di ristrutturazione del settore siderurgico	12
94/C 289/23	E-2058/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Importazione di prodotti agricoli da Cipro del Nord	13
94/C 289/24	E-2122/93 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: IVA sui beni d'occasione	13
94/C 289/25	E-2128/93 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Applicazione dei dazi doganali nelle isole Canarie	14
94/C 289/26	E-2142/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Esportazioni greche di ortofrutticoli	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 289/27	E-2160/93 di Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Interventi della Commissione sulla discarica di rifiuti di Baricella (Bologna, Italia) ..	15
94/C 289/28	E-2188/93 di José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Partecipazione comunitaria a programmi di specializzazione per giornalisti giuridici	15
94/C 289/29	E-2231/93 di Kirsten Jensen alla Commissione Oggetto: Divieto di prodotti ai sensi del Trattato	16
94/C 289/30	E-2252/93 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Salute degli animali nella regione di Trás-os-Montes	16
94/C 289/31	E-2300/93 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Ricorso contro la direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990	16
94/C 289/32	E-2303/93 di Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Spiegazione delle sigle ai fini di una maggiore trasparenza nella Comunità	17
94/C 289/33	E-2350/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro	17
94/C 289/34	E-2351/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva relativa all'assistenza ai lavoratori colpiti da cancro	17
94/C 289/35	E-2354/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Fondi del segretariato generale che in Grecia si occupa dei problemi delle nuove generazioni	18
94/C 289/36	E-2369/93 di José Álvarez de Paz e Pedro Bofill Abeilhe alla Commissione Oggetto: Percentuale della popolazione femminile attiva	18
94/C 289/37	E-2388/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Accesso dei cittadini europei ai documenti della CEE	19
94/C 289/38	E-2409/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Settore della concia	19
94/C 289/39	E-2484/93 di Lode Van Ostrive e Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Circolazione dei lavoratori del settore dell'edilizia	20
94/C 289/40	E-2509/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori del 1961	21
94/C 289/41	E-2510/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Risarcimento in caso di infortuni sul lavoro	21
94/C 289/42	E-2601/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Ammodernamento dei traghetti e delle navi da crociera in Grecia	21
94/C 289/43	E-2603/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Gestione di corsi parauniversitari da parte dei privati	22

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
94/C 289/44	E-2632/93 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Creazione e sviluppo di centri d'informazione dell'Eures transfrontaliero	22
94/C 289/45	E-2665/93 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni versate ad associazioni francesi dal bilancio comunitario a titolo dell'esercizio 1992	22
94/C 289/46	E-2705/93 di Ben Visser alla Commissione Oggetto: Turisti derubati in Spagna	23
94/C 289/47	E-2738/93 di Franco Borgo alla Commissione Oggetto: Truffe al FEOGA nel settore del latte	23
94/C 289/48	E-2788/93 di John Bird alla Commissione Oggetto: Benessere degli animali e sussidiarietà	24
94/C 289/49	E-2885/93 di Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Atto unico europeo — Libertà di circolazione	24
94/C 289/50	E-2925/93 di Terence Wynn alla Commissione Oggetto: Ulteriori informazioni sul «Fondo comunitario di ricerca e d'informazione nel settore del tabacco»	25
94/C 289/51	E-3036/93 di Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Riflessi negativi sulle retribuzioni del personale dipendente da organismi comunitari dell'ampliamento della banda di oscillazione fra le valute	25
94/C 289/52	E-3045/93 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Borse Erasmus per l'anno universitario 1992	26
94/C 289/53	E-3075/93 di Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Spese dei fondi strutturali	26
94/C 289/54	E-3084/93 di Víctor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Accordo interistituzionale sul principio di sussidiarietà	27
94/C 289/55	E-3099/93 di Víctor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Estensione del concetto di sussidiarietà	27
94/C 289/56	E-3105/93 di Víctor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Direttive e regolamenti	27
94/C 289/57	E-3118/93 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Iniziative comunitarie	28
94/C 289/58	E-3191/93 di Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Collegamento ferroviario transfrontaliero tra Strasburgo (Alsazia) e Offenburg (Baden-Württemberg)	28
94/C 289/59	E-3271/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Stanziamenti comunitari a favore del dipartimento dell'Acacia	28
94/C 289/60	E-3278/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Protezione del paesaggio a Delfi	29
94/C 289/61	E-3298/93 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Aeroporto sportivo	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
94/C 289/62	E-3353/93 di Paul Staes alla Commissione Oggetto: Aiuti all'azienda belga Idealspun	30
94/C 289/63	E-3389/93 di Pedro Canavarró alla Commissione Oggetto: Programma per promuovere la conoscenza delle lingue nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Lomé	30
94/C 289/64	E-3432/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Politica energetica della Turchia e progetti per la costruzione di un impianto nucleare	31
94/C 289/65	E-3502/93 di Arie Oostlander alla Commissione Oggetto: Preparazione dei nuovi programmi di incentivazione per gli anni 1995 e seguenti ...	32
94/C 289/66	E-3503/93 di Arie Oostlander alla Commissione Oggetto: Dialogo culturale	32
94/C 289/67	E-3112/93 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Deposito di scorie radioattive nell'Oceano Atlantico	33
94/C 289/68	E-3505/93 di Vasco Garcia alla Commissione Oggetto: Deposito di rifiuti radioattivi nell'Atlantico	33
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3112/93 e E-3505/93	33
94/C 289/69	E-3520/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Firma dell'accordo relativo alla Carta energetica	34
94/C 289/70	E-3523/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Risanamento ambientale nel Golfo Termaico e a Salonicco	34
94/C 289/71	E-3557/93 di Des Geraghty alla Commissione Oggetto: Stanziamenti dei fondi strutturali in Irlanda	35
94/C 289/72	E-3560/93 di Des Geraghty alla Commissione Oggetto: Previsioni della Commissione sui rendimenti dei fondi strutturali	35
94/C 289/73	E-3561/93 di Des Geraghty alla Commissione Oggetto: Previsioni della Commissione sui rendimenti dei fondi strutturali	35
94/C 289/74	E-3562/93 di Des Geraghty alla Commissione Oggetto: Previsioni della Commissione sui rendimenti dei fondi strutturali	36
94/C 289/75	E-3563/93 di Des Geraghty alla Commissione Oggetto: Previsioni della Commissione sui rendimenti dei fondi strutturali	36
	Risposta comune alle interrogazioni scritte da E-3560/93 a E-3563/93	36
94/C 289/76	E-3569/93 di Manuel Medina Ortega alla Commissione Oggetto: Disoccupazione di lunga durata nella comunità autonoma delle Canarie	37
94/C 289/77	E-3594/93 di Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Prassi seguita dalle farmacie belghe in materia di prescrizioni mediche	37
94/C 289/78	E-3619/93 di Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Trasparenza dello stato contabile delle imprese nella Comunità	38

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 289/79	E-3629/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Salvaguardia del patrimonio culturale in Grecia	38
94/C 289/80	E-3652/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Scarico di rifiuti radioattivi in mare	38
94/C 289/81	E-3654/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Criteri di potabilità dell'acqua	39
94/C 289/82	E-3705/93 di Tom Spencer alla Commissione Oggetto: Ritardi nei confronti dei cittadini comunitari non spagnoli dei rimborsi fiscali relativi a vendite immobiliari in Spagna	39
94/C 289/83	E-3708/93 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Funzionari della Commissione delle CE provenienti dalle regioni dell'ex Germania orientale	40
94/C 289/84	E-3719/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Risarcimento dei danni all'ambiente	40
94/C 289/85	E-3736/93 di Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Ambiente	40
94/C 289/86	E-3738/93 di Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Energia — Ambiente	41
94/C 289/87	E-3750/93 di Luigi Vertemati alla Commissione Oggetto: Assunzione del personale delle nuove agenzie europee	41
94/C 289/88	E-3755/93 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Strage di animali nei laboratori	42
94/C 289/89	E-3765/93 di John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Televisione multicanale	42
94/C 289/90	E-3784/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale della Turchia nelle esportazioni di prodotti agricoli deperibili nella Comunità	43
94/C 289/91	E-3785/93 di Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Aiuti a favore delle vittime delle inondazioni nell'Attica sud-orientale	43
94/C 289/92	E-3798/93 di Ben Visser alla Commissione Oggetto: Sistemi «postiglione» nei trasporti internazionali	43
94/C 289/93	E-3799/93 di Pol Marck alla Commissione Oggetto: Quote nel settore lattiero-caseario	44
94/C 289/94	E-3804/93 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Individuazione dei prezzi sul mercato mondiale	44
94/C 289/95	E-3816/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Possibilità per la Grecia di beneficiare della proroga della direttiva 90/684/CEE	45
94/C 289/96	E-3827/93 di José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Il settore della pesca e il GATT	46

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
94/C 289/97	E-3828/93 di José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Utilizzazione degli aiuti concessi agli Stati membri per il controllo delle attività di pesca	46
94/C 289/98	E-3829/93 di José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Controllo della qualità dei prodotti della pesca che entrano nella Comunità per via aerea	47
94/C 289/99	E-3830/93 di José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Misure a favore della riproduzione delle colonie naturali di molluschi	47
94/C 289/100	E-3834/93 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Promozione del consumo di agrumi	47
94/C 289/101	E-3836/93 di Bernard Frimat alla Commissione Oggetto: Finanziamento delle misure attinenti all'obiettivo 5a nell'ambito di un piano — Programma obiettivo 1	48
94/C 289/102	E-3851/93 di Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Trasparenza della procedura di aggiudicazione nel quadro del programma Tacis	48
94/C 289/103	E-3864/93 di Carlos Perreau de Pinninck Domenech alla Commissione Oggetto: Strumento Cheysson	49
94/C 289/104	E-3871/93 di José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Situazione a Timor orientale e relazioni tra la Comunità europea e l'Indonesia	49
94/C 289/105	E-3879/93 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Partecipazione dei funzionari in pensione agli organi statutari di cui fa parte una rappresentanza del personale	50
94/C 289/106	E-3886/93 di Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Inquinamento atmosferico dovuto all'aumento dell'uso delle benzine verdi	50
94/C 289/107	E-3811/93 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Non presenza al parlamento dei pensionati del 21 novembre	51
94/C 289/108	E-3895/93 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Attività di tutti i membri della Commissione il 24 novembre 1993	51
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3811/93 e E-3895/93	51
94/C 289/109	E-3913/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Salvaguardia della chiesa di Aghios Therapon a Lesbo	51
94/C 289/110	E-3941/93 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Limite per la durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione	52
94/C 289/111	E-3942/93 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Estinzione di un vasto numero di specie di animali d'allevamento	52
94/C 289/112	E-3979/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Igrobiotopi realizzati da un certo tipo di imprese	53
94/C 289/113	E-3988/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Creazione di una commissione di agricoltori di età avanzata	53

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 289/114	E-3998/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Elusione della direttiva 89/552/CEE relativa all'esercizio delle attività televisive	54
94/C 289/115	E-4005/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Patrimonio culturale di Cipro occupata	54
94/C 289/116	E-4011/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Abolizione delle misure protezionistiche applicate da taluni paesi africani ai trasporti marittimi	54
94/C 289/117	E-4018/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Creazione di un meccanismo umanitario globale per far fronte ai problemi sanitari e igienici degli abitanti nei paesi ACP	55
94/C 289/118	E-4050/93 di José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Accordo di pesca con l'Argentina	55
94/C 289/119	E-4053/93 di José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Catalogo dei beni culturali europei	56
94/C 289/120	E-4054/93 di José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Entrata in vigore dell'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea	56
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4053/93 e E-4054/93	56
94/C 289/121	E-4080/93 di Enrique Sapena Granell alla Commissione Oggetto: Utilizzazione del Fondo di coesione nella comunità autonoma Valenciana (Spagna)	56
94/C 289/122	E-4087/93 di José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Fondo di coesione in Galizia (Spagna)	57
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4080/93 e E-4087/93	57
94/C 289/123	E-4109/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Disposizioni anti-dumping su pezzi di biciclette cinesi	57
94/C 289/124	E-33/94 di José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: L'industria comunitaria di biciclette	57
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4109/93 e E-33/94	57

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-822/93

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

*(21 aprile 1993)**(94/C 289/01)**Oggetto:* Turismo e politica della Commissione

La coesione economica e sociale della Comunità, obiettivo ampiamente presente nei trattati e in diversi documenti delle istituzioni comunitarie, ha nel turismo un importante alleato. È infatti dimostrato che il turismo facilita i trasferimenti economici dagli Stati membri più sviluppati verso quelli in cui il processo d'integrazione europea è avvenuto più tardi, di modo che l'attività turistica ha un effetto secondario moltiplicatore su altri settori economici nelle regioni in cui essa svolge una funzione particolarmente importante. Questo impatto giustifica che nell'ambito del quadro comunitario di sostegno (1989-1993) vari paesi abbiano assegnato una parte degli stanziamenti a progetti connessi con il turismo; vedansi ad esempio l'Italia (12,5%), il Regno Unito (10,5%) e l'Irlanda (6%). In Portogallo il fatturato turistico supera i 500 miliardi di ESC, ma il 50% di questi è prodotto in Algarve, regione in cui si concentrano oltre il 40% della capacità turistica totale del paese ed oltre il 60% degli investimenti nazionali nel settore turistico.

Accade però che il settore turistico della regione dell'Algarve sta attraversando un momento difficile a causa della recessione economica e internazionale (in particolare nei paesi della Comunità), degli alti tassi di interesse, del valore dello scudo e delle proprie insufficienze promozionali. Talune imprese sono addirittura in ritardo con il pagamento degli stipendi. Lo sforzo da compiere sotto il profilo qualitativo, sebbene incomba in primo luogo al governo portoghese, soprattutto in materia di promozione, richiede da parte della Commissione un'attenzione alquanto particolare. D'altro canto i preparativi in vista dell'applicazione del Trattato sull'Unione europea, una volta ratificato, che la

Commissione pone fra le sue priorità, implicano una riflessione sulla futura politica in materia di turismo, alla luce del testo del Trattato di Maastricht (articolo 3, lettera t).

Purtroppo il programma di lavoro della Commissione per il 1993-1994 non fa alcuna menzione del turismo.

Stando così le cose, la Commissione è invitata a fornire informazioni sull'orientamento politico che intende adottare nel settore turistico nel corso del presente mandato, nonché sulle misure previste nella prospettiva dell'applicazione del Trattato sull'Unione europea.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(2 dicembre 1993)

Il programma di lavoro della Commissione per il 1993-1994 si limita a enunciare le attività nuove che la Commissione intende lanciare durante tale periodo.

In esso non compare il programma di azioni comunitarie a favore del turismo, dal momento che quest'ultimo è già adottato dal Consiglio, nei minimi dettagli, con decisione 92/421/CEE del 13 luglio 1992 ⁽¹⁾.

L'orientamento dell'azione della Commissione a favore del turismo, nel corso dell'attuale mandato, segue, logicamente, quello enunciato dalla succitata decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 231 del 13. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1093/93

di Ernest Glinne (PSE)
 alla Commissione
 (10 maggio 1993)
 (94/C 289/02)

Oggetto: Indispensabile protezione dei diritti sindacali, e sindacalisti nel Salvador

Nel quadro della revisione del Codice del lavoro nel Salvador, alcuni parlamentari del partito al potere Arena hanno proposto emendamenti, uno dei quali, a quanto pare, prevede che vengano puniti per «tradimento» quei sindacalisti che svolgono iniziative tendenti a porre in discussione i privilegi concessi a interessi nordamericani, in particolare nelle «zone libere di sviluppo» che sono iperfavorite in materia di oneri fiscali e di compressione del costo salariale.

Il testo è stato presentato al termine di una settimana di programmi semi-isterici sui media contro l'UNOC (Unione nazionale dei lavoratori e agricoltori), dopo che detta associazione aveva accusato il governo di violare diritti sindacali internazionalmente definiti.

Il 4 febbraio 1993 il sig. Lane Kirkland, presidente dell'AFL-CIO degli Stati Uniti, ha inviato al Presidente salvadoregno Alfredo Cristiani una lettera in cui protesta in termini alquanto energici contro il progetto di legge dell'Arena. «La vostra situazione non sarà favorita dall'adozione di una legge che costituisce un palese attacco nei confronti del diritto d'espressione». Infatti il mondo degli affari, di cui si fanno portavoce Arena e il partito conservatore, colpevolizza in maniera sfacciata i sindacati salvadoregni in relazione all'eventualità di un fallimento di progetti esagerati, denunciati come tali anche dallo stesso Congresso degli Stati Uniti.

Altre personalità, in particolare esponenti del clero, hanno espresso in merito ammonimenti assai severi.

Si chiede se la Commissione sia stata, sia tuttora e intenda rimanere indifferente dinanzi a questa macroscopica violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà degli operai e se essa, in materia, operi o meno in collegamento con l'Organizzazione internazionale del lavoro, tenuto conto del libro di riscontri e rimostranze presentato dinanzi allo stesso Congresso USA.

Risposta data dal sig. Van den Broek
 a nome della Commissione
 (17 dicembre 1993)

La Commissione segue attentamente la situazione relativa ai diritti dell'uomo in Salvador, e le autorità di questo paese conoscono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il rispetto di questi diritti e degli impegni assunti in proposito dal Salvador.

La Commissione attua numerose iniziative che mirano a promuovere nel paese il rispetto delle regole fondamentali del sistema democratico e dei diritti dell'uomo.

Inoltre la Comunità e i suoi Stati membri hanno condannato ripetutamente le violazioni di questi diritti in Salvador, invitando tutte le parti in causa a mettervi fine.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1167/93

di Bartho Pronk (PPE)
 alla Commissione
 (13 maggio 1993)
 (94/C 289/03)

Oggetto: Normativa in materia di integratori alimentari

Come si desume dal suo programma di lavoro per il 1993, la Commissione non è attivamente impegnata ad elaborare una normativa sugli integratori alimentari.

Può essa spiegarne le ragioni?

Risposta data dal sig. Bangemann
 a nome della Commissione
 (3 settembre 1993)

La Commissione è del parere che una corretta applicazione delle norme già esistenti previste dal Trattato e il comportamento responsabile da parte dell'autorità del settore industriale siano sufficienti ad assicurare la libera circolazione delle merci. Non vi è sempre necessità di nuove normative.

Per quanto concerne l'argomento in questione, nel prossimo futuro la Commissione non intende presentare proposte per disciplinare la materia a livello comunitario. I servizi della Commissione seguono con attenzione gli sviluppi in questo campo e non mancheranno di prendere in esame la questione, ove fosse necessario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1448/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
 alla Commissione
 (9 giugno 1993)
 (94/C 289/04)

Oggetto: Vini greci

Le esportazioni greche di vino a destinazione dei mercati della CEE e dei paesi terzi si riducono drammaticamente. Al

contempo il prezzo del vino registra in Grecia un forte calo dovuto all'offerta di vini provenienti da vari paesi comunitari a prezzi più bassi (grazie ovviamente alle sovvenzioni) di quelli ottenuti dalla distillazione. Tutti questi dati sono stati resi pubblici dall'Unione centrale delle organizzazioni cooperative vinicole di Grecia (KEOSOE).

Quali provvedimenti prenderà la Commissione per porre fine a questa corsa al ribasso dei prezzi stabiliti?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(22 novembre 1993)

La Commissione è consapevole dei problemi di smercio e degli sbocchi a prezzi non remunerativi per i vini non solo greci, ma anche di altri paesi produttori della Comunità.

Essa desidera innanzitutto rammentare all'on. parlamentare la risposta data alla sua precedente interrogazione scritta, n. 2941/92 ⁽¹⁾, concernente analoghi problemi nel settore del vino.

Secondo la Commissione l'ulteriore degrado da allora verificatosi nella situazione dei prezzi e dei possibili sbocchi sui mercati al consumo per i vini da tavola e i vini di qualità è dovuto anche alle seguenti circostanze:

- l'accettazione all'unanimità da parte del Consiglio delle misure adottate a livello nazionale dai paesi produttori. Tali aiuti, decisi nonostante il parere contrario della Commissione, hanno falsato l'applicazione degli attuali meccanismi dell'organizzazione comune di mercato per il vino e provocato distorsioni nei prezzi;
- dal 27 aprile 1993 l'organismo d'intervento italiano non acquista più gli alcoli ottenuti dalle distillazioni «volontarie» (preventiva e di sostegno). Pur non essendoci alcun obbligo esplicito di acquisto pubblico ciò perturba notevolmente la buona attuazione delle misure d'intervento stabilite a livello comunitario per la campagna in corso. Inoltre interrompendo l'acquisto dei vini oggetto di un contratto di distillazione si provoca un aumento della disponibilità di vini al consumo;
- le prime proiezioni sul volume delle scorte di vini esistenti nella Comunità alla fine della campagna 1992/1993 indicano disponibilità estremamente elevate rispetto alle campagne precedenti.

La Commissione ricorda che essa ha recentemente trasmesso al Consiglio ed al Parlamento una comunicazione sull'evoluzione ed il futuro della politica vitivinicola in cui vengono presentati orientamenti per la riforma dell'attuale organizzazione di mercato.

⁽¹⁾ GU n. C 258 del 22. 9. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1481/93

di Marc Galle (PSE)

alla Commissione

(14 giugno 1993)

(94/C 289/05)

Oggetto: Normativa specifica per i servizi bancari elettronici

I servizi bancari elettronici, le banche telematiche, le telebanche o le banche a domicilio, o qualunque sia la loro denominazione nel linguaggio pubblicitario, rappresentano un fenomeno sempre più diffuso. Aumenta ogni anno il numero dei correntisti che possono effettuare operazioni da casa e neanche si conosce il tasso di crescita dei trasferimenti effettuati in questo modo.

Tuttavia continuano a sussistere alcuni problemi di carattere giuridico: basti pensare all'identificazione assolutamente certa del titolare che appone la propria firma elettronica o compone un codice personale. Altri problemi sono connessi al rischio di errori e alla difficoltà di fornirne la prova.

Non pensa la Commissione che si debbano risolvere i problemi summenzionati, visto il crescente ricorso alle banche telematiche? A tal fine la definizione di una specifica normativa a livello europeo sarebbe senz'altro la via più indicata.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(9 dicembre 1993)

Il servizio bancario a domicilio offre al consumatore la possibilità di gestire il suo conto in banca a distanza, dal proprio domicilio. Questo servizio bancario è in rapida espansione, ma varia da Stato membro a Stato membro. Esistono due tipi di «banca a domicilio»:

- il servizio bancario telefonico, con operatore. Quando il consumatore telefona, è un essere umano a rispondere. Le banche che offrono questo tipo di servizio non hanno agenzie aperte al pubblico. Alcune hanno elaborato procedure in grado di garantire che la persona che telefona sia effettivamente il titolare del conto. La Commissione non è a conoscenza di particolari problemi connessi a questo tipo di servizio bancario a domicilio;
- il servizio bancario elettronico a domicilio. Il consumatore utilizza un microcomputer (teletext) oppure la tastiera del telefono (auditext) per dialogare elettronicamente con l'elaboratore della banca; può ottenere, ad esempio, informazioni generiche, informazioni sullo stato del suo conto, ordinare un blocchetto di assegni o eseguire trasferimenti fra i suoi vari conti. Talune banche offrono anche la possibilità di effettuare veri e propri pagamenti tramite trasferimento verso il conto del beneficiario.

La «banca elettronica a domicilio» sembra presentare numerosi problemi giuridici, analoghi a quelli relativi all'utilizzo delle carte magnetiche (responsabilità, sicurezza, affidabilità, riservatezza).

Il solo testo comunitario riguardante, non a titolo principale, i servizi bancari a domicilio, è la raccomandazione 88/590/CEE ⁽¹⁾ della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta. Questo testo riguarda solo parzialmente i vari problemi individuati.

Per tale motivo la Commissione, nell'ambito del nuovo piano triennale per la politica dei consumatori ⁽²⁾, intende esaminare il quadro giuridico adeguato per tale attività bancaria a domicilio.

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 24. 11. 1988.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 378 def. del 28. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1179/93

di José Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada (RDE)
e Carlos Perreau de Pinninck Domenech (RDE)

alla Commissione

(13 maggio 1993)

(94/C 289/06)

Oggetto: Sovvenzioni a favore di progetti energetici o agroalimentari in Andalusia

Qualcuno degli istituti o delle imprese indicate qui di seguito ha beneficiato, dal 1988 in poi, di aiuti finanziari, a titolo dei diversi programmi e fondi comunitari, per progetti agroindustriali o energetici:

- Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE),
- Cynara Industrial Mancha S.A.,
- Sociedad Agrícola Campo Baldío S.A. (situata a Guzmán, provincia de Huelva),
- Instituto para el Fomento Industrial (della Giunta di Andalusia)?

In caso affermativo, quali sono le caratteristiche di tali progetti e l'entità degli aiuti o delle sovvenzioni?

Quali progetti hanno presentato, singolarmente, gli organismi di cui sopra per ottenere aiuti finanziari o sovvenzioni, e per quanti di essi sono stati concessi?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1593/93

di José Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada (RDE)
e Carlos Perreau de Pinninck Domenech (RDE)

alla Commissione

(18 giugno 1993)

(94/C 289/07)

Oggetto: Progetti finanziati dal FESR nel quadro del programma Valoren

Può la Commissione fornire informazioni sugli otto progetti cofinanziati dal FESR concernenti imprese o enti spagnoli nell'ambito del programma Valoren, settore dell'energia, con una dotazione totale di 273,47 milioni di ECU, cui fa riferimento la risposta all'interrogazione orale H-424/93 ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-430 (aprile 1993).

Risposta comune data dal sig. Millan
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1179/93 e E-1593/93

(19 novembre 1993)

1. La Commissione rimanda gli onorevoli parlamentari alla risposta data all'interrogazione orale H-424/93 sul medesimo argomento. La Commissione trasmette direttamente agli onorevoli parlamentari e al segretariato generale del Parlamento europeo le tabelle con i dati particolareggiati sugli otto progetti cofinanziati dal FESR e sui tre progetti cofinanziati nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico.

2. La Commissione non è in grado di rispondere all'ultima domanda dell'interrogazione scritta n. 1179/93: soltanto gli Stati membri infatti conoscono i motivi della mancata inclusione di taluni progetti nelle rispettive domande di cofinanziamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1625/93

di Sérgio Ribeiro (GUE)

alla Commissione

(22 giugno 1993)

(94/C 289/08)

Oggetto: Euronews

Benché il canale televisivo «Euronews», finanziato dalla Commissione, abbia l'obiettivo di delineare un quadro

diverso della Comunità e dell'Europa, dai notiziari che ho seguito con attenzione risulta che in conclusione solo i fatti avvenuti nei grandi paesi europei trovano spazio nei notiziari.

Euronews non ha diffuso notizie da paesi come il Portogallo, la Grecia e l'Irlanda e inoltre si limita a ripetere le emissioni di tutte le altre emittenti televisive.

Si può forse pensare che nei paesi più piccoli e meno prosperi della Comunità non succeda niente degno di essere ricordato?

Si può forse pensare che i cittadini di detti paesi che lavorano e vivono all'estero e incontrano difficoltà nell'accedere ai mezzi d'informazione del proprio paese, in particolare il milione abbondante di portoghesi in tali condizioni, non meritino di tanto in tanto un piccolo spazio riservato a quello che succede nel loro paese?

Dato che la Commissione partecipa ai progetti «Euronews», quali sono le misure che essa intende adottare onde modificare tale situazione?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione
(22 novembre 1993)**

La rete televisiva Euronews è stata creata su iniziativa dell'Unione europea di radiodiffusione (UER). La sua gestione è di competenza esclusiva degli enti di radiodiffusione che vi partecipano.

All'origine dell'iniziativa vi sono undici reti pubbliche, tra cui la Radiotelevisione portoghese (RTP). Altre due reti si sono appena aggiunte, la SSR (Svizzera) e l'ERTT (Tunisia). Da parte sua, la Comunità ha partecipato finanziariamente all'avvio di Euronews, ma l'entità del contributo decisa dall'autorità di bilancio corrisponde solo al 5% circa del bilancio annuale della rete.

Per il contenuto editoriale è responsabile la «Société editoriale», che è una delle società che costituiscono Euronews. In origine i promotori del progetto avevano auspicato che la Commissione delegasse un suo rappresentante nel consiglio d'amministrazione della «Société editoriale», ma la Commissione ha rifiutato, essendo escluso che la Comunità possa interferire nella linea editoriale di una rete televisiva.

L'equilibrio tra paesi grandi e piccoli della Comunità nell'informazione data da Euronews viene quindi definito dai servizi di programmazione della rete.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1629/93

di Leen van der Waal (EDN)

alla Commissione

(22 giugno 1993)

(94/C 289/09)

Oggetto: Sussidiarietà e servizi di assistenza all'infanzia

Il Consiglio europeo di Edimburgo ha nuovamente sancito il principio della sussidiarietà, situandolo esplicitamente in un'ottica di decentramento.

1. Ha la Commissione verificato alla luce della summenzionata definizione del principio di sussidiarietà le attività che si prefigge di svolgere nel quadro dei fondi strutturali, come si legge nella risposta all'interrogazione scritta n. 2874/92 ⁽¹⁾ riguardante i «finanziamenti per servizi di assistenza all'infanzia»?
2. In caso affermativo, sulla base di quali argomenti ritiene che l'intervento comunitario per il finanziamento degli asili nido e della formazione professionale del personale addetto sia più efficace dell'intervento da parte degli Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. C 106 del 16. 4. 1993, pag. 30.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(10 dicembre 1993)

L'insufficienza dei servizi di assistenza all'infanzia costituisce un ostacolo all'attività professionale delle lavoratrici madri; il loro inserimento nel mondo del lavoro richiede notevoli sforzi per conciliare le responsabilità familiari e quelle professionali. Ciò viene, in particolare, sottolineato dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, dal terzo programma di azione comunitaria a medio termine per l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) e dalla raccomandazione del Consiglio, il 31 marzo 1992, relativa alla custodia dei bambini ⁽¹⁾.

Nei programmi operativi presentati nel contesto dell'iniziativa NOW — che dà particolare importanza ai provvedimenti di custodia dell'infanzia per agevolare la formazione e l'occupazione delle donne — la maggioranza degli Stati membri ha incluso misure in questo senso.

I servizi di custodia dell'infanzia possono contribuire al miglioramento delle infrastrutture, consentire di contrastare l'emigrazione della popolazione, sviluppare l'attività economica e creare posti di lavoro soprattutto nelle regioni meno sviluppate dove le donne incontrano problemi specifici.

Per quanto riguarda la formazione professionale del personale addetto alla cura dell'infanzia, la Commissione riconosce l'importanza di fornire un'adeguata formazione sia per disporre di personale competente che per il «valore sociale ed educativo del lavoro», come afferma la raccomandazione del Consiglio, di cui sopra.

In conclusione, il cofinanziamento dei servizi di custodia dell'infanzia da parte dei fondi strutturali, nel contesto di una partnership con gli Stati membri, continua ad essere indispensabile per stimolarli a promuovere la politica di uguaglianza di opportunità e consentire, in tal modo, alle donne di conciliare le attività professionali e familiari e di acquisire le competenze necessarie per accedere a posti di lavoro stabili e qualificati in settori in espansione.

Per questa ragione la Commissione, nel contesto della nuova riforma del Fondo sociale europeo, accorda priorità ai provvedimenti che favoriscano la custodia dei bambini.

(¹) GU n. L 123 dell'8. 5. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1741/93

di Sir James Scott-Hopkins (PPE)

alla Commissione

(29 giugno 1993)

(94/C 289/10)

Oggetto: Curriculum scolastico CE

Intende la Commissione proporre un curriculum scolastico comune a livello CE?

Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione

(19 ottobre 1993)

La Commissione non ha alcuna intenzione di proporre un curriculum comunitario comune. Conformemente ai trattati attualmente in vigore, non sussistono competenze comunitarie in materia d'istruzione generale. Quanto al futuro, l'articolo 126 del Trattato sull'Unione europea lascia specificamente agli Stati membri la responsabilità dei contenuti dell'insegnamento e dell'organizzazione dei sistemi educativi. A parere della Commissione questo riguarda anche il curriculum scolastico.

La Commissione continuerà tuttavia a promuovere la cooperazione fra gli Stati membri e fra i singoli istituti scolastici al fine di contribuire allo sviluppo della dimensione europea dell'istruzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1768/93

di Marlene Lenz (PPE)

alla Commissione

(2 luglio 1993)

(94/C 289/11)

Oggetto: Utilizzazione della parola «Heimat» (patria) nella lingua tedesca

In una trasmissione televisiva della Westdeutsche Rundfunk del 18 aprile 1993 (Aktuelle Stunde) è stato affermato che il 30 giugno 1993 sarà «abolito» il concetto di patria (Heimat). È stato inoltre asserito testualmente che

«... a seguito dell'armonizzazione europea — mercato interno — è stato deciso a Bruxelles che, poiché il concetto corrispondente alla parola Heimat non esiste in nessun'altra lingua, non deve più esistere nemmeno in Germania».

È stata varata una direttiva sull'utilizzazione della parola «Heimat» nella lingua tedesca o si è la Commissione occupata in qualche altro modo del concetto di «Heimat» nelle lingue della Comunità?

Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione

(23 novembre 1993)

L'informazione da cui prende spunto l'interrogazione dell'onorevole parlamentare è ovviamente un caso di fantapolitica. Non vi è quindi nessuna risposta da fornire.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1808/93

di Rosaria Bindi (PPE)

alla Commissione

(13 luglio 1993)

(94/C 289/12)

Oggetto: Non esecuzione da parte della Grecia di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

La commissione per le petizioni è stata consultata su petizioni di protesta contro il divieto imposto dalla legislazione greca ai cittadini di altri Stati membri di fondare istituti di insegnamento di lingue straniere («frontistiria») o di insegnare lingue straniere in Grecia alle stesse condizioni dei cittadini greci (cfr. petizioni n. 133/90, 458/90, 305/91 e 605/91).

La commissione per le petizioni è stata informata che la Grecia era stata già condannata dalla Corte di giustizia delle

Comunità europee per violazione degli articoli 52 e 59 del Trattato CEE (causa 147/86) e che, data la mancata esecuzione della sentenza, la Commissione si è di nuovo rivolta alla Corte di giustizia a titolo dell'articolo 171 del Trattato CEE. Il 30 gennaio 1992 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza che condanna la Grecia per mancata esecuzione della sentenza di cui alla causa 147/86 concernente la riserva di nazionalità per la creazione di istituti di insegnamento di lingue straniere nonché per l'esercizio delle professioni di architetto, di ingegnere civile e di geometra (causa 328/90).

Tuttavia, a tutt'oggi, la Grecia non ha ancora adeguato la sua legislazione al diritto comunitario in materia.

Dato lo stato attuale delle cose, quali misure intende intraprendere il Consiglio per indurre la Grecia a rispettare le relative sentenze della Corte di giustizia?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(8 ottobre 1993)

Come fa rilevare l'onorevole parlamentare, la Grecia è stata condannata con sentenza della Corte del 30 gennaio 1992 (causa C-328/90) per mancata esecuzione di una sentenza del 15 marzo 1988 (causa 147/86) concernente il requisito di nazionalità per l'apertura di un «frontistirion» (nella fattispecie una scuola privata di lingue) e della sentenza del 14 luglio 1988 (causa 38/87) concernente il requisito di nazionalità per le professioni di architetto, ingegnere civile e geometra. Nel frattempo la Grecia ha adottato le misure necessarie per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma non ha ancora adottato alcuna misura di esecuzione per quanto riguarda i «frontistiria».

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare per la mancata esecuzione da parte della Grecia di due sentenze successive della Corte nel caso dei «frontistiria».

Malgrado queste due sentenze della Corte e l'efficacia diretta degli articoli 48, 52 e 59 del Trattato CEE, di cui la Corte ha constatato la violazione, un certo numero di cittadini comunitari si vede tuttora, e in certi casi da molto tempo, rifiutare l'esercizio dei propri diritti.

Questo atteggiamento del governo greco è inammissibile. La Commissione continuerà ad intervenire sul piano politico esaminando al contempo le possibilità di sanzioni giuridiche coattive.

A tale proposito si noti che, secondo la giurisprudenza della Corte ⁽¹⁾, uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni derivanti ai privati dalla mancata trasposizione di una direttiva. Ciò vale anche, a fortiori, secondo la Commissione, per una disposizione del Trattato CEE. Gli interessati potrebbero dunque agire in giudizio presso i tribunali greci per ottenere il risarcimento danni.

Infine l'articolo 171, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, in via di ratifica, consentirà alla Corte di infliggere in siffatti casi penalità di mora contro lo Stato membro inadempiente.

⁽¹⁾ Sentenza del 19 novembre 1991 nelle cause congiunte C-6/90 e C-9/90, Francovich c/Repubblica italiana e Bonifaci c/Repubblica italiana.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1814/93

di Johanna-Christina Grund (NI)

alla Commissione

(20 luglio 1993)

(94/C 289/13)

Oggetto: Violazione dei diritti fondamentali da parte delle disposizioni dello statuto (allegato VIII, articolo 17) dei funzionari ed altri agenti della CE

Il 12 maggio 1993 il commissario Van Miert ha risposto a nome della Commissione all'interrogazione scritta n. 285/93 ⁽¹⁾ in cui elude la violazione dei diritti fondamentali da me sollevata, da parte dell'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2274/87 ⁽²⁾ rispettivamente dell'articolo 17A, paragrafo 3, allegato VIII dello statuto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, soffermandosi, per contro, solo sulla parità di trattamento tra uomini e donne, siano essi funzionari o agenti temporanei.

Mi vedo pertanto costretta a chiedere nuovamente alla Commissione se l'articolo 17A, paragrafo 3, allegato VIII dello statuto non comporti una violazione dei diritti fondamentali per il fatto che la pensione di superstita del funzionario che ha cessato il servizio ovvero per la vedova o il vedovo dell'agente che ha cessato definitivamente il servizio è concessa solo se il matrimonio è stato contratto prima della cessazione dell'attività di servizio.

Giustamente nella sua risposta del 12 maggio 1993 la Commissione ha ricordato che l'articolo 4, paragrafo 8, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2274/87 disciplina i diritti dei figli nati dal matrimonio e annulla il requisito della durata del matrimonio.

Resta tuttavia indiscusso che nel caso di matrimonio contratto dal funzionario ovvero dall'agente temporaneo dopo la cessazione definitiva del servizio, il coniuge superstita non può far valere nessun diritto alla pensione di reversibilità anche se dal matrimonio fossero nati figli.

Può la Commissione far sapere se tale disposizione dell'articolo 17A dello statuto non vada sottoposta a modifica in

quanto viola il diritto fondamentale della dignità umana, configurandosi quale intervento equivalente alla privazione d'autorità di legittimi diritti pensionistici.

(¹) GU n. C 202 del 26. 7. 1993, pag. 20.

(²) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(15 novembre 1993)

Si attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'articolo 20 dell'allegato VIII dello statuto che comporta un'eccezione all'articolo 17 dell'allegato medesimo e recita:

«La condizione di anteriorità prevista dai precedenti articoli 17 bis, 18, 18 bis e 19, non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione del funzionario dal servizio, è durato almeno cinque anni».

Di conseguenza, contrariamente a quanto lascerebbe supporre il solo articolo 17 dell'allegato VIII, lo statuto protegge tutti i coniugi superstiti di funzionari o agenti temporanei, anche quando il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione del servizio, purché siano trascorsi cinque anni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1828/93

di Ingo Friedrich (PPE)

alla Commissione

(13 luglio 1993)

(94/C 289/14)

Oggetto: Progetto di liberalizzazione del mercato dei giochi d'azzardo nella CE

1. Occorre prevedere che un'eventuale liberalizzazione del mercato dei giochi d'azzardo, in combinazione con le nuove possibilità tecniche ed elettroniche, comporti una crescita enorme dell'offerta di giochi d'azzardo in tutta la CE?

2. I giochi d'azzardo e gli introiti che ne derivano presentano tradizionalmente una certa affinità al settore criminale, compresa la possibilità del lavaggio di denaro sporco. Non da ultimo, per questo motivo, il settore del gioco d'azzardo è soggetto ad un rigoroso controllo statale.

Potrebbe la liberalizzazione del mercato dei giochi d'azzardo far sì, per tale motivo, che ampi settori di tale mercato scivolino nelle mani di organizzazioni criminali? (Come confermano esperienze analoghe in paesi extraeuropei).

3. Può un'eventuale liberalizzazione del mercato dei giochi d'azzardo comportare uno svuotamento delle leggi nazionali in materia di pubblica sicurezza qualora dovesse applicarsi in tutti gli Stati CE il diritto dello Stato membro con le norme meno severe?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

L'offerta dei giochi d'azzardo è già enorme in tutta la CE, come fa rilevare la relazione del giugno 1991, «Gambling in the Single Market», sottoposta dalla Commissione al Parlamento. Secondo tale relazione il settore dei giochi d'azzardo conosce un'espansione economica costante, dovuta soprattutto ai progressi tecnologici.

Questo settore, di notevole importanza economica, è sottoposto alle norme del Trattato CE. Il principio del reciproco riconoscimento, sancito dal Trattato, facilita l'applicazione effettiva delle libertà fondamentali stabilite dal Trattato stesso, tutelando nel contempo l'interesse generale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le legislazioni nazionali possono legittimamente perseguire il fine dell'interesse generale (per esempio prevenzione della criminalità e del riciclaggio del danaro sporco).

Secondo questa stessa giurisprudenza, delle misure nazionali non discriminatorie possono essere applicate a prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri, a condizione che siano giustificate da ragioni imperative di interesse generale e che alla tutela di tale interesse non provveda già la legislazione dello Stato membro in cui il prestatore dei servizi è stabilito.

La Commissione sta procedendo ad un esame dell'intera problematica. Inoltre la Corte di giustizia è stata adita in una causa che riguarda precisamente l'esercizio intracomunitario di attività di gioco d'azzardo (¹). La sentenza che verrà pronunciata prossimamente potrà apportare indicazioni importanti sull'equilibrio dei vari interessi comunitari in gioco.

(¹) Causa C-275/92, Schindler.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1845/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 289/15)

Oggetto: Tomografi assiali in Grecia

Per numero di tomografi assiali la Grecia occupa a livello mondiale il primo posto: dispone infatti di un numero di tomografi assiali tre volte superiore alla media dei paesi comunitari e quasi tre volte superiore al numero di apparecchi di cui dispone la città americana di New York. Secondo i dati forniti dal ministero della Sanità ogni anno vengono spesi per tomografi assiali fondi pubblici pari a 100 miliardi di DRA.

Può dire la Commissione se questa spesa è giustificata tenuto conto del numero di malati in Grecia? Può la Commissione, prendendo spunto dall'elevato numero di tomografi assiali esistenti, eseguire un'indagine sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e più in generale dei cittadini greci?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(8 dicembre 1993)

La direttiva 84/466/Euratom ⁽¹⁾ del Consiglio, del 3 settembre 1984, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici esige, all'articolo 4, che ogni Stato membro adotti le misure che ritiene necessarie per evitare un'inutile moltiplicazione degli impianti di radioterapia, di radiodiagnostica e di medicina nucleare. La Commissione è stata informata in merito alla sospensione, da parte delle autorità greche, del rilascio di nuove autorizzazioni per apparecchiature mediche a decorrere dal 1° febbraio 1993.

La salute e la sicurezza dei lavoratori esposti e delle persone sottoposte ad esami tomografici costituiscono oggetto della direttiva 80/836/Euratom ⁽²⁾ del Consiglio, del 15 luglio 1980, che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e della direttiva 84/466/Euratom. Queste due direttive sono state recepite in Grecia e, stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, nessun problema particolare è sorto in tale settore.

Del resto, è il medico radiologo a decidere se un paziente necessita o meno di esami tomografici.

⁽¹⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1868/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 289/16)

Oggetto: Commercio di prodotti agricoli nella Comunità

Il furto di parte delle sovvenzioni concesse continua a rappresentare pratica quotidiana nel commercio di prodotti agricoli comunitari. Non di rado avviene che i prodotti rimangano inведuti e marciscano e che gli agricoltori subiscano un grave pregiudizio economico per il fatto di averne affidato la vendita a commercianti disonesti.

Ci pare evidente che le disposizioni finora applicate a livello sia nazionale che comunitario non garantiscono agli agricoltori una protezione efficace e non sono in grado di neutralizzare i circuiti fraudolenti di commercializzazione.

Intende la Commissione attivarsi per esaminare la possibilità di un ulteriore rafforzamento delle misure di lotta contro i commercianti disonesti?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(2 dicembre 1993)

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare copia della propria relazione annuale del 20 aprile 1993 ⁽¹⁾ sulla lotta contro le frodi al bilancio comunitario, trasmessa al segretariato generale del Parlamento il 21 aprile 1993. In detta relazione l'onorevole parlamentare troverà esposti non solo i progressi realizzati in proposito nel corso dell'ultimo anno, ma anche un programma di azione per il 1993 contenente 33 misure specifiche, molte delle quali relative al settore agricolo, volte a garantire una maggiore protezione degli interessi finanziari della Comunità.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 141 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1879/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 289/17)

Oggetto: Situazione ambientale di Ermoupolis (isola di Syros)

Ad Ermoupolis, nell'isola di Syros, l'ambiente urbano è danneggiato e degradato dalle condizioni fatiscenti di 400 vecchie costruzioni in stile neoclassico, abbandonate dai loro proprietari che non sono in grado di sostenere gli ingenti costi del loro recupero. Trattandosi di edifici unici in Grecia e forse in tutta Europa, costruiti tra il 1830 e il 1870, in cui trova espressione l'estro architettonico, scultorio e pittorico di famosi artisti, si chiede alla Commissione se può attivarsi affinché, con il concorso della Comunità, si eviti da un lato la distruzione di tali edifici e dall'altro il degrado dell'ambiente di cui fanno parte.

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(19 novembre 1993)

È opportuno ricordare che gli Stati membri sono sovrani in materia di politica culturale, soprattutto per quel che riguarda la gestione dei loro beni architettonici, mentre la Comunità, conformemente al principio di sussidiarietà, si limita a sostenere e completare la loro azione.

In proposito, l'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea, nonché le conclusioni del Consiglio del 12 novembre 1992 sulle «Linee direttrici di un'azione culturale della Comunità» rammentano esplicitamente entro quale ambito la Comunità debba svolgere la propria azione culturale.

La Commissione non è inoltre in grado di avviare azioni a favore dei 400 edifici neoclassici di Ermopolis, in quanto i fondi stanziati per le iniziative culturali della Comunità sono limitati e non permettono l'avvio di programmi di così ampio respiro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1891/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 289/18)

Oggetto: Rischio di una recrudescenza della poliomielite e della difterite in Grecia

La Grecia è minacciata dal rischio di una recrudescenza della poliomielite e della difterite, dato che ne sono affetti centinaia di migliaia di immigrati provenienti per la maggior parte dai paesi dell'Europa orientale e dall'Albania. È quanto si afferma in uno studio presentato da un gruppo di scienziati dell'Istituto Pasteur il 7 maggio scorso nel corso del XIX congresso medico panellenico annuale.

Può la Commissione riferire se del problema dell'immunizzazione degli immigrati entrati e residenti in Grecia e, in generale, nel territorio comunitario si è occupata la Comunità europea? Ha essa, dal canto suo, proposte da avanzare per far fronte al succitato problema?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(29 novembre 1993)

La Commissione è consapevole del fatto che gli extracomunitari che non beneficiano di un livello di protezione sanitaria uguale a quello dei cittadini della Comunità entrano sul territorio di quest'ultima senza essere immunizzati contro malattie come la poliomielite e la difterite. Orbene, la circolazione del virus polio e dell'agente responsabile della difterite è estremamente debole laddove la copertura vaccinica contro queste due malattie è elevata. Di conseguenza, solo le persone non immunizzate e, per ipotesi, provenienti da paesi terzi sono eventualmente esposte al rischio di contrarre tali malattie, rischio che resta debole all'interno della Comunità grazie ad una copertura vaccinica finora soddisfacente.

I trattati in vigore non conferiscono alla Comunità alcuna competenza in materia di vaccinazione e spetta agli Stati membri attuare la politica sanitaria a loro avviso più appropriata. Tuttavia la direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, permette agli Stati membri di rifiutare l'entrata sul proprio territorio ai cittadini della Comunità e ai loro familiari,

comunitari o meno, se sono portatori di una di queste malattie infettive o anche, e per lo stesso motivo, di rifiutare il rilascio di un primo titolo di soggiorno a tali persone. Trattandosi invece di cittadini di paesi terzi diversi da quelli menzionati in precedenza, le misure di protezione contro tali malattie infettive non sono stabilite dal diritto comunitario ma sono di stretta pertinenza degli Stati membri.

In linea generale, l'esistenza di sistemi efficaci di controllo delle malattie trasmissibili aiuta enormemente a far fronte a questi importanti problemi di sanità pubblica. È per questa ragione che, nel quadro dell'applicazione della risoluzione 92/C326/01 del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio del 13 novembre 1992 sul controllo e la sorveglianza delle malattie trasmissibili, la Commissione formulerà qualunque proposta utile in tal senso in occasione della relazione che essa dovrà presentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1945/93

di Paul Staes (V)

alla Commissione

(19 luglio 1993)

(94/C 289/19)

Oggetto: Mancato rispetto da parte del Belgio delle decisioni 84/508/CEE e 84/111/CEE

Premesso

- che in data 9 aprile 1987 il Belgio è stato condannato dalla Corte di giustizia europea per mancata esecuzione della decisione 84/508/CEE ⁽¹⁾ (caso Idealspun);
- che in data 19 febbraio 1991 il Belgio è stato condannato una seconda volta dalla Corte di giustizia per gli stessi motivi;
- che in data 21 febbraio 1990 il Belgio è stato condannato per mancata attuazione della decisione 84/111/CEE ⁽²⁾ (caso Fabelta Zwijnaarde);
- che nel frattempo la competente amministrazione belga si è rivolta ai giudici per ottenere il recupero degli aiuti indebitamente versati ma che le relative cause non hanno ancora avuto luogo;
- che nel prospetto n. 10 della IX relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario («Sentenze pronunciate dalla Corte sino al 31 dicembre 1991 e non ancora eseguite») si trova la (seconda) sentenza Idealspun, ma non quella del 21 febbraio 1990 relativa al caso Fabelta Zwijnaarde,

Si chiede:

Perché la sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 1990 (caso Fabelta Zwijnaarde) non figura nella IX relazione annuale della Commissione?

Ritiene la Commissione che lo Stato membro abbia dato attuazione alla sentenza, per aver avviato un procedimento giudiziario volto al recupero degli aiuti?

Per quali motivi la Commissione ha portato dinanzi alla Corte di giustizia per la seconda volta il caso Idealspun, e non quello Fabelta Zwijnaarde?

(1) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 42.

(2) GU n. L 62 del 3. 3. 1984, pag. 18.

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-74/89, relativa alla decisione della Commissione del 30 novembre 1983, non figura nella IX relazione annuale per il Parlamento relativa al controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1) (sezione concernente le «sentenze pronunciate dalla Corte fino al 31 dicembre 1991 e non ancora eseguite»), perché tale relazione considera solo le sentenze emesse in applicazione degli artt. 169 e 171 del Trattato CE. Le sentenze relative ad altri tipi di aiuti pubblici non vi sono attualmente incluse, ma la Commissione potrebbe decidere in futuro di inserirvele.

Il Belgio non ha ancora dato esecuzione alle sentenze pronunciate nelle cause C-74/89 e C-375/89 concernenti la decisione della Commissione del 27 giugno 1983.

Tuttavia la competente amministrazione belga ha avviato, dinanzi ai tribunali nazionali, un procedimento giudiziario volto al recupero degli aiuti indebitamente versati. Le udienze relative agli aiuti oggetto della decisione del 1983 sono iniziate il 24 settembre 1993; quelle per la decisione del 1984, il 14 dicembre 1993.

(1) GU n. C 250 del 29. 9. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1972/93

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(19 luglio 1993)

(94/C 289/20)

Oggetto: Organizzazione di incontri delle organizzazioni dei lavoratori nella Comunità — Utilizzazione degli stanziamenti della voce B3-4002

Con riferimento all'interrogazione scritta n. 2656/92 (1) può far sapere la Commissione quali progetti sono stati

finanziati e qual è il contenuto dell'accordo tra la Commissione e le organizzazioni dei lavoratori? Può la Commissione rispondere alla terza parte dell'interrogazione succitata, e più precisamente:

Può la Commissione fornire inoltre maggiori ragguagli in merito allo statuto, al funzionamento, alla sede e alla composizione del consiglio d'amministrazione dell'Accademia sindacale europea e del Centro europeo dei lavoratori?

(1) GU n. C 185 del 7. 7. 1993, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(2 dicembre 1993)

L'accordo preso con le organizzazioni dei lavoratori serve ad orientare la ripartizione dei crediti, che verranno erogati a progetti adeguati. È stato, pertanto, previsto di accordare:

- 1 000 000 di ECU al Centro europeo dei lavoratori;
- 1 200 000 ECU all'Accademia sindacale europea;
- 1 000 000 di ECU per azioni nazionali;
- 1 800 000 ECU a favore dei comitati sindacali europei di settore.

Un elenco dei beneficiari e della graduatoria dei progetti, paese per paese, è stato trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento europeo.

I comitati sindacali sono stati invitati a rispettare i criteri di cui al documento inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

L'Accademia sindacale ASE ha la sua sede in rue Fossé aux Loups, 33, B-1000 Bruxelles. I suoi statuti di Asbl sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale belga del 6 febbraio 1992.

Il Centro europeo dei lavoratori EZA ha la sua sede nella Johannes Alber-Allee, 3, D-5330 Königswinter 1. I suoi statuti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo, n. C 435 del 30 settembre 1992.

I dati sul funzionamento di questi due organismi sono stati trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1991/93di **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione

(19 luglio 1993)

(94/C 289/21)

Oggetto: Sovvenzioni e controlli dei giocattoli

Si chiede alla Commissione di conoscere se la Adicom, azienda produttrice di giocattoli, riceve sovvenzioni comunitarie e, in caso affermativo, quali garanzie vi siano sui test di controllo sulla pericolosità dei prodotti, considerato che ogni giocattolo dovrebbe essere verificato per la sicurezza dell'utente, e quali siano i costi effettivi di tali controlli.

Si domanda altresì di conoscere quali controlli siano predisposti per le importazioni di provenienza dall'Oriente, tenuto presente soprattutto che, nella sola Lombardia, si parla di un traffico di droga di circa 16 mila miliardi di LIT collegato all'importazione di tali giocattoli.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(24 novembre 1993)

La Commissione intende, innanzitutto, far notare all'onorevole parlamentare che i fabbricanti di giocattoli non ricevono, in generale, sovvenzioni comunitarie.

Per quanto riguarda la valutazione della conformità, la direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli prevede che il fabbricante scelga:

- o di dichiarare il giocattolo conforme alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli, adottate dagli istituti europei di normalizzazione CEN e CENELEC, che danno una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva;
- oppure di sottoporre un modello del proprio giocattolo ad un organismo abilitato che fornirà un attestato CE di conformità se il modello è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva.

In entrambi i casi è il costruttore, oppure il suo mandatario residente nella Comunità, che appone sul giocattolo o sul suo imballaggio, prima che esso venga immesso sul mercato, il marchio CE con il quale esso dichiara la conformità del giocattolo alle norme armonizzate o al modello approvato e a tutti gli altri requisiti espressi dalla direttiva. La direttiva non impone che ogni giocattolo debba essere verificato singolarmente (la direttiva afferma che il fabbricante garantisce la conformità della produzione alle norme armonizzate o al modello approvato).

Tuttavia il costruttore, il suo mandatario residente nella Comunità o qualsiasi altra persona che immette il giocattolo nel mercato comunitario deve conservare una documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di controllo, documentazione atta a descrivere il giocattolo e a dimostrare che il costruttore ha effettivamente rispettato le norme armonizzate o il modello approvato.

L'azione delle autorità nazionali di controllo avviene su campioni di giocattoli, immessi nei rispettivi mercati, e deve garantire non solo il ritiro dal mercato dei giocattoli pericolosi ma anche la dissuasione nei confronti dei costruttori poco scrupolosi nell'apporre il marchio CE senza essersi assicurati del tutto che tali giocattoli rispettino la direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2003/93di **Mihail Papayannakis (GUE)**

alla Commissione

(19 luglio 1993)

(94/C 289/22)

Oggetto: Programma di ristrutturazione del settore siderurgico

Nel novembre 1992 la Commissione ha deciso di applicare un programma che mira a potenziare la competitività dell'industria siderurgica⁽¹⁾ e che prevede azioni della CEE e del FSE intese a fronteggiare le ripercussioni sociali derivanti dalla chiusura di diverse aziende siderurgiche.

Ciò che caratterizza la situazione in Grecia è l'esistenza in questo settore di piccole aziende autonome, le quali proprio perché non svolgono attività produttive differenziate non possono procedere al blocco delle attività di determinati reparti. L'alternativa che si presenta loro è di sopravvivere o chiudere definitivamente i battenti con il risultato che la perdita dei posti di lavoro indotta dalla ristrutturazione del processo produttivo e dei servizi di ciascun impianto non trova riscontro nel programma di ristrutturazione del settore siderurgico (1993-1995), per cui i lavoratori sono esclusi dal godimento delle misure sociali d'accompagnamento.

Oggi si assiste già a vivaci manifestazioni di protesta per il ritardo nella concessione dei prestiti edilizi e delle sovvenzioni sociali.

Intende la Commissione concedere una deroga alle aziende siderurgiche greche in modo che i costi della ristrutturazione non pesino esclusivamente sui lavoratori, come del resto già avviene in Irlanda e in Portogallo?

(1) Doc. SEC(92) 2160 def.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(22 novembre 1993)

Il programma globale di accompagnamento delle chiusure delle capacità produttive siderurgiche, adottato dalla Commissione per rafforzare la competitività dell'industria comunitaria, comporta diversi «volet», fra cui il «volet» sociale, adottato dalla Commissione alla fine di aprile (1). Questo «volet» sociale, come anche gli altri «volet», è strettamente legato alla realizzazione di un numero sufficiente di chiusure. Inoltre, logicamente, gli aiuti che la CECA può concedere a titolo di questo «volet» sociale riguardano unicamente i lavoratori colpiti dalle chiusure delle capacità produttive. Ogni deroga, qualunque essa sia, sarebbe incompatibile con l'obiettivo industriale.

Per quanto riguarda i lavoratori vittime delle operazioni di modernizzazione, essi possono eventualmente fruire degli interventi dell'FSE, nel 1993, se i quadri comunitari di sostegno e i programmi operativi lo prevedono o sono adeguatamente modificati. Nel 1994/1995, in seguito alla riforma dei fondi strutturali e nel quadro dell'ampiamiento delle sue mansioni, l'FSE potrebbe intervenire a favore di tali lavoratori, a richiesta dello Stato membro.

La Commissione sottolinea inoltre che non le risulta che vi siano stati ritardi particolari nella concessione delle sovvenzioni per il riadattamento, che avviene in piena conformità con la convenzione bilaterale Commissione-governo greco, né in quella riguardante i prestiti edilizi.

Quest'ultimo, dopo la scadenza dell'11° programma alla fine del 1992, può essere ripreso, grazie allo stanziamento complementare deciso dalla Commissione in data 28 luglio 1993 a favore dei lavoratori greci, in occasione della redistribuzione dei saldi di tale programma.

(1) Doc. COM(93) 178 definitivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2058/93

di **Sotiris Kostopoulos (PSE)**

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 289/23)

Oggetto: Importazione di prodotti agricoli da Cipro del Nord

Secondo quanto pubblicato dal giornale *Pontiki* il 27 maggio 1993, la Corte suprema inglese ha chiesto alla Corte di

giustizia di pronunciarsi sulla possibilità di importare in Gran Bretagna prodotti agricoli provenienti da Cipro del Nord, cioè dalla parte del paese occupata dai turchi. La richiesta è stata rivolta non essendo chiaro fino a che punto siano violate le norme comunitarie.

Nella memoria inviata dalla Commissione si affermava che l'accordo di associazione riguarda l'intera popolazione dell'isola e i turco-ciprioti non sono esclusi dai benefici nonostante la proclamazione, da parte di Denktas, dello Stato riconosciuto dalla Turchia.

È vero che nella sua risposta alla Corte di giustizia la Commissione mette sullo stesso piano lo Stato cipriota e la parte occupata dai turchi, cioè Cipro del Nord?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

(19 novembre 1993)

Di norma le memorie della Commissione nei casi relativi a domande di pronuncia preliminare rivolte alla Corte di giustizia sono riservate, ma la Commissione può garantire all'onorevole parlamentare che la memoria relativa al caso C-432/92 (La Regina contro il ministro dell'Agricoltura, ex parte S.P. Anastasiou) non si discosta dalla linea politica che la Commissione persegue ormai da lungo tempo, secondo cui tutta l'isola e tutti i suoi abitanti dovrebbero beneficiare dell'accordo di associazione, compreso il protocollo finanziario (sulla base degli articoli 5 e 16 dell'accordo), mentre il governo della Repubblica di Cipro è l'unico governo riconosciuto dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2122/93

di **Anita Pollack (PSE)**

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 289/24)

Oggetto: IVA sui beni d'occasione

Può la Commissione fare il punto della situazione sulla proposta di direttiva concernente l'IVA sui beni d'occasione (settima direttiva IVA)? Cosa sta facendo la Commissione per accelerarne l'approvazione? Può la Commissione confermare che non si sta cercando d'impedire ai consumatori di beneficiare delle differenze di prezzo fra uno Stato e l'altro della CE? Se così fosse, non ci si troverebbe di fronte, dal punto di vista dei consumatori, a una flagrante violazione del principio della libera circolazione delle merci nel mercato unico?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(21 marzo 1994)

La Commissione si congratula per l'adozione, da parte del Consiglio, il 14 febbraio 1994, della sua proposta di settima direttiva IVA (direttiva 94/5/CE del 14 febbraio 1994) ⁽¹⁾, relativa al regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

Essa può inoltre confermare all'onorevole parlamentare che, dal punto di vista fiscale, l'adozione della direttiva garantisce ai privati una totale libertà di acquisto per questa categoria di beni. I consumatori potranno dunque beneficiare pienamente delle opportunità offerte loro nel contesto del mercato unico.

⁽¹⁾ GU n. L 60 del 3. 3. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2128/93

di Isidoro Sánchez García (ARE)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 289/25)

Oggetto: Applicazione dei dazi doganali nelle isole Canarie

In conformità al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio ⁽¹⁾, e al fine di evitare gli effetti negativi per le Canarie di una loro immediata inclusione nel territorio doganale comune, la tariffa doganale comune (TDC) verrà introdotta gradualmente, secondo un calendario stabilito e nel corso di un periodo transitorio che non potrà superare il 31 dicembre 2000. Così, nel 1993 le aliquote dei dazi applicabili equivarranno al 35 % della TDC.

Le autorità doganali delle isole stanno esaminando il fatto che il riferimento alla TDC contenuto nel regolamento citato contempla solo i dazi doganali propriamente detti, mentre ai prodotti agricoli non inclusi nel regime specifico di approvvigionamento (RSA) si applica la totalità dei prelievi spettanti.

Come interpreta la Commissione il carattere graduale dell'applicazione della TDC durante il periodo transitorio ai prodotti non coperti dal RSA e, nei casi in cui i dazi doganali propriamente detti siano assorbiti dai prelievi, quali devono essere le aliquote applicabili nel periodo transitorio?

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(8 novembre 1993)

Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio sancisce all'articolo 2 che, a partire dall'entrata in vigore del regime

di approvvigionamento specifico, stabilito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, la politica agraria comune è applicabile alle isole Canarie secondo le modalità vigenti per la Spagna peninsulare. Questo stesso regolamento prevede all'articolo 6 che i dazi doganali saranno gradualmente allineati con quelli della tariffa doganale comune. Tuttavia quest'ultima disposizione, di portata generale, non prevede il caso specifico dei prelievi agricoli che sono un elemento essenziale della politica agraria comune. I prelievi summenzionati rispondono a finalità diverse da quelle proprie dei dazi doganali. Il loro obiettivo, infatti, è di compensare il divario esistente fra il livello dei prezzi rilevati sul mercato mondiale e quello dei prezzi fissati all'interno della Comunità. Non essendo, dunque, «inglobati» gli uni negli altri, i prelievi in oggetto non sono in alcun caso assimilabili ai dazi doganali.

I prelievi agricoli sono, di conseguenza, esigibili integralmente al momento dell'importazione, nelle isole Canarie, dei prodotti che non fruiscono del regime di approvvigionamento specifico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2142/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 289/26)

Oggetto: Esportazioni greche di ortofruttili

L'embargo imposto dall'ONU alla nuova Jugoslavia non mancherà di incidere pesantemente sulle esportazioni greche di ortofruttili soprattutto delle regioni settentrionali della Grecia, l'80 % della cui produzione arriva sui mercati dell'Europa attraverso il territorio di tale Stato.

Può la Commissione dire quali provvedimenti ha adottato (o intende adottare) la Comunità per tutelare le esportazioni greche di ortofruttili relative alla produzione di quest'anno?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(22 novembre 1993)

Per garantire lo smaltimento di ortofruttili greci sui mercati comunitari, attualmente ostacolato dal conflitto in Jugoslavia, la Commissione accorda un aiuto pari a 23 ECU/t per le esportazioni di tali prodotti destinati agli altri Stati membri della Comunità ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo.

Gli aiuti in questione sono accordati alle esportazioni successive al 21 giugno 1991, data dello scoppio del conflitto in Jugoslavia, e saranno erogati fino alla fine del 1993 a meno che la situazione non si ristabilisca prima di tale data.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2160/93

di Gianfranco Amendola (V)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 289/27)

Oggetto: Interventi della Commissione sulla discarica di rifiuti di Baricella (Bologna, Italia)

Premesso che con l'interrogazione scritta n. 1918/92 ⁽¹⁾ del 23 luglio 1992 è stata denunciata la possibile violazione della direttiva 85/337/CEE ⁽²⁾ da parte dello Stato italiano circa la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel comune di Baricella (Bologna),

che la Commissione, rispondendo in data 9 novembre 1992, ha affermato che il caso in questione sarebbe stato segnalato alle autorità italiane insieme ad altri nel contesto di una procedura d'infrazione già avviata,

che tutt'ora la procedura di localizzazione va comunque avanti e le autorità italiane non intendono sottoporre il progetto alla VIA,

1. Può dire la Commissione quale sia lo stato della suddetta procedura d'infrazione e quali risposte ha ricevuto dalle autorità italiane?
2. Non intende la Commissione assumere ulteriori iniziative in merito alla denunciata discarica di Baricella?

⁽¹⁾ GU n. C 47 del 18. 2. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(9 dicembre 1993)

Il governo italiano ha fatto presente che, trattandosi di un progetto che rientra nel campo di applicazione dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non sussiste l'obbligo di effettuare uno studio di impatto ambientale come previsto dalla suddetta direttiva ed ha aggiunto che è stato presentato un progetto di decreto del governo che mira a disciplinare la procedura relativa alle diverse categorie di progetti previsti dalla direttiva 85/337/CEE.

Il caso in questione si inserisce dunque, come già indicato, nella procedura d'infrazione principale già avviata, relativa al non corretto recepimento della suddetta direttiva da parte

dell'Italia. La Commissione ha trasmesso alle autorità italiane un parere motivato nel luglio 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2188/93

di José Lafuente López (PPE)

alla Commissione

(28 luglio 1993)

(94/C 289/28)

Oggetto: Partecipazione comunitaria a programmi di specializzazione per giornalisti giuridici

Con l'entrata in vigore del mercato unico europeo è stata introdotta tutta una nuova legislazione, che per la sua ampiezza ed estensione continua a destare preoccupazione tra gli esperti di diritto confrontati con l'applicazione e lo specifico trattamento professionale della stessa.

Pertanto, si intende incentivare al massimo la divulgazione della nuova legislazione comunitaria attraverso il giornalismo giuridico, in modo da fornire agli esperti di diritto quella sintesi di conoscenze che un'esposizione giornalistica di questo tipo può offrire.

Di conseguenza diventa necessario promuovere la specializzazione di professionisti nel campo del giornalismo giuridico, allo scopo di familiarizzare gli esperti di diritto con la legislazione comunitaria mediante la divulgazione sia delle norme scaturite in virtù dell'entrata in vigore del mercato unico europeo sia, in generale, dell'ordinamento giuridico comunitario.

Potrebbe pertanto la Commissione far sapere se intende contribuire a detti programmi di specializzazione per giornalisti giuridici comunitari professionisti, mediante la promozione, la progettazione e la realizzazione di corsi volti a delineare questa nuova figura di professionista della stampa odierna che è il giornalista giuridico?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(19 novembre 1993)

Pur approvando l'obiettivo generale di agevolare la formazione dei giornalisti giuridici in materie comunitarie, la Commissione ritiene, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di non dovere intervenire nell'organizzazione di corsi destinati a tali giornalisti.

A questo proposito si segnala l'apertura dell'«European journalism centre» a Maastricht, che organizza, con il sostegno dell'Associazione europea di formazione al giornalismo, dei corsi specializzati rivolti ai giornalisti professionisti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2231/93

di Kirsten Jensen (PSE)
alla Commissione
 (30 luglio 1993)
 (94/C 289/29)

Oggetto: Divieto di prodotti ai sensi del Trattato

Nel corso del dibattito sulla direttiva sugli imballaggi la Commissione ha affermato che il Trattato non prevede che si possano vietare determinati imballaggi. Sulla base di quale trattato ciò non è possibile? Sulla base di quale trattato è stato invece possibile per la Commissione proporre un divieto contro il tabacco umidificato da succhiare?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
 (6 dicembre 1993)

Per quanto riguarda il divieto del tabacco da fiuto, il provvedimento comunitario oggetto dell'interrogazione è la direttiva 92/41/CEE del Consiglio, adottata dal Consiglio il 15 maggio 1992.

La base giuridica di tale direttiva è l'articolo 100A del Trattato CEE, come indicato dal primo «visto» della stessa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2252/93

di José Apolinário (PSE)
alla Commissione
 (30 luglio 1993)
 (94/C 289/30)

Oggetto: Salute degli animali nella regione di Trás-os-Montes

I medici veterinari responsabili delle unità di difesa sanitaria di Trás-os-Montes (Portogallo) hanno recentemente denunciato il rischio per la salute pubblica derivante da una quantità di animali portatori di malattie che non sono abbattuti a causa del malfunzionamento del servizio pubblico. L'accusa concreta si riferisce a ritardi nelle macellazioni sanitarie e nel pagamento degli indennizzi.

Può la Commissione prendere posizione in materia?

Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
 (18 novembre 1993)

I programmi di eradicazione delle malattie cofinanziati dalla Comunità, ora attuati in Portogallo per malattie come la brucellosi, ecc. richiedono l'immediato abbattimento degli

animali malati da effettuarsi solitamente entro 45 giorni dalla conferma ufficiale: al proprietario spettano indennizzi adeguati da corrispondersi rapidamente (di solito entro 45 giorni).

Da indagini preliminari risulterebbe che tali requisiti non sono del tutto rispettati. La Commissione sta esaminando la questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2300/93

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)
alla Commissione
 (1° settembre 1993)
 (94/C 289/31)

Oggetto: Ricorso contro la direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990

Il 13 novembre 1991 il Dansk Travsports Centralforbund ha presentato ricorso presso la Commissione contro le organizzazioni centrali dello sport trottistico francese e i loro membri per infrazione alla direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 ⁽¹⁾.

Ha la Commissione già esaminato detto ricorso e come intende intervenire al riguardo?

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 60.

Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
 (17 dicembre 1993)

1. La direttiva 90/428/CEE del Consiglio riguarda gli scambi di equini destinati a concorsi e fissa le condizioni di partecipazione a tali concorsi.

L'articolo 3 della direttiva stabilisce che le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni fra equini registrati nello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini registrati in un altro Stato membro. Tali norme non devono inoltre contenere discriminazioni tra equini originari dello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini originari di un altro Stato membro.

Il disposto di cui sopra concerne in particolare i criteri per l'iscrizione al concorso e le vincite ad esso inerenti.

2. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che detti obblighi lasciano impregiudicata, fra altre cose, la facoltà di organizzare concorsi riservati agli equini iscritti in un determinato libro genealogico, al fine di consentire un miglioramento della razza. In questo contesto la normativa francese riserva una quota cospicua delle corse al trotto che si svolgono sul territorio nazionale agli equini iscritti nello «stud-book» del trottatore francese.

3. In quest'ottica il nodo del problema consiste nel determinare l'eventuale specificità di questa razza ai fini di valutare la fondatezza del ricorso francese alla deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva.

La Commissione ha avviato a tal riguardo una serie di consultazioni, sia con le autorità danesi e francesi che con gli ambienti professionali interessati, al fine di giungere ad un accordo in materia. Tutti gli interessati hanno accolto con interesse l'eventualità di una perizia di portata indicativa, affidata a personalità altamente qualificate nel campo della zootecnica, al fine di apportare un indispensabile chiarimento scientifico alla questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2303/93

di Alonso Puerta (GUE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 289/32)

Oggetto: Spiegazione delle sigle ai fini di una maggiore trasparenza nella Comunità

Nel Trattato sull'Unione europea e, successivamente, nella dichiarazione del Consiglio europeo di Birmingham come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, i capi di Stato e di governo degli Stati membri hanno ribadito chiaramente la necessità che la Comunità si dimostri vicina ai cittadini.

Oltre alle misure concernenti la trasparenza e l'accesso ai documenti elencate nella comunicazione della Commissione del 2 giugno 1993 ⁽¹⁾ può la Commissione far sapere se, onde garantire una maggiore trasparenza nei confronti del pubblico, ha preso in considerazione l'adozione di una misura di semplice esecuzione e indubbia efficacia come quella consistente nell'evitare l'impiego di sigle e acronimi senza adeguate note esplicative in tutti i documenti elencati nell'allegato 2 della suddetta comunicazione?

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 258 def.

Risposta data dal sig. Pinheiro

a nome della Commissione

(24 novembre 1993)

Sigle e acronimi presentano chiaramente un interesse pratico. Spesso essi contribuiscono inoltre a potenziare l'impatto delle iniziative comunitarie presso l'opinione pubblica.

Onde migliorare la trasparenza degli acronimi e per evitare confusioni tra varie azioni comunitarie, la Commissione ha istituito una procedura di coordinamento interno. Le varie sigle assegnate vengono inoltre catalogate in un «elenco dei programmi e sistemi di formazione comunitari», pubblicato due volte l'anno nelle varie lingue della Comunità, di cui si

trasmette copia all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Sempre più spesso la Commissione inserisce nei propri documenti un elenco delle abbreviazioni che in essi vengono usate (si veda per esempio il quinto programma in materia di ambiente).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2350/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 289/33)

Oggetto: Applicazione della direttiva concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Può la Commissione riferire quali paesi della CEE non hanno armonizzato le loro legislazioni con la direttiva 91/533/CEE ⁽¹⁾ per quanto riguarda l'obbligo di sottoscrivere un contratto valido per tutti i lavoratori?

⁽¹⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 32.

Risposta data dal sig. Flynn

a nome della Commissione

(2 dicembre 1993)

La direttiva 91/533/CEE prevede l'obbligo del datore di lavoro di informare, per iscritto, il lavoratore dipendente delle sue condizioni di lavoro essenziali.

Finora Danimarca, Spagna e Regno Unito hanno comunicato alla Commissione le rispettive provvidenze nazionali di attuazione di detta direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2351/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 289/34)

Oggetto: Applicazione della direttiva relativa all'assistenza ai lavoratori colpiti da cancro

In seguito alle mie interrogazioni scritte n. 2092/92 e 2093/92 ⁽¹⁾ riguardanti i gruppi di lavoratori colpiti da cancro e da altre malattie, potrebbe la Commissione riferire

se intende prendere i provvedimenti intesi a far fruire i lavoratori dalle disposizioni della direttiva 90/394/CEE ⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 47 del 18. 2. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**
(9 novembre 1993)

In riferimento alla risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2092/92 e 2093/92, la Commissione segnala che le ricerche in corso su tali questioni non hanno ancora evidenziato l'esistenza di collegamenti fra l'insorgere di tumori e le pratiche di lavoro indicate. Per tale motivo la Commissione ritiene che, per ora, non sia necessario adottare disposizioni diverse da quelle previste dalla direttiva 90/394/CEE relativa alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2354/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1993)
(94/C 289/35)

Oggetto: Fondi del segretariato generale che in Grecia si occupa dei problemi delle nuove generazioni

Il problema dei cospicui fondi assegnati al segretariato generale che in Grecia si occupa dei problemi delle nuove generazioni e da questo distribuiti a varie associazioni senza fini di lucro attraverso procedure che di solito sono tutt'altro che incensurabili è tornato di recente d'attualità a causa di un emendamento approvato dal Parlamento greco. Secondo tale emendamento le varie forme di associazionismo che si occupano di cultura hanno diritto a ricevere sovvenzioni dallo Stato con decorrenza - si badi bene - dal 1° dicembre 1990.

Dato che la Commissione dispone già di alcuni dati relativi alle irregolarità verificatesi in seno al predetto segretariato generale, intende far sì che venga effettuata un'indagine che faccia luce sui finanziamenti oscuri?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione**
(2 dicembre 1993)

1. La Commissione non dispone di elementi che permettano di credere a pratiche illecite, e l'onorevole interrogante non ne fornisce.

2. Per quanto riguarda le attività del programma «Gioventù per l'Europa», il segretariato generale per la gioventù ha ricevuto i crediti seguenti a contare dall'inizio del 1991:

(ECU)

	1991	1992	1993
Azione I.1	228 544	299 909	332 803
Azione II		70 000	65 000

Le autorità greche sono tenute a presentare due relazioni interinali ed una relazione finale sull'utilizzazione di tali crediti, che valgono a finanziare, da un lato, attività di scambi di giovani, e, dall'altro, la partecipazione della Commissione alle spese di funzionamento, calcolate sulla base di un piano di lavoro annuale presentato alla Commissione all'inizio di ogni esercizio finanziario.

3. Per quanto riguarda il programma Petra, il segretariato generale per la gioventù è stato responsabile di progetti per gli importi seguenti:

(ECU)

	1992	1993
Azione IB (collocamento di giovani lavoratori)	94 923 (30 tirocinii)	11 613 (6 tirocinii — 1° pagamento)
Azione II (rete di partnership formazione)	5 586 (saldo del progetto iniziato nel 1988)	

La Commissione vigila sulla buona utilizzazione di queste risorse attraverso le relazioni presentate dai contrattisti, e mediante ispezioni contabili effettuate a seconda delle necessità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2369/93
di José Álvarez de Paz (PSE)
e Pedro Bofill Abeilhe (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1993)
(94/C 289/36)

Oggetto: Percentuale della popolazione femminile attiva

Stando ai dati statistici comunitari, la percentuale della popolazione femminile attiva nella CE è pari al 40 % circa (4 posti di lavoro su 10). Il Parlamento europeo non è d'accordo su queste cifre e assicura che non corrispondono alla realtà.

Qual è la percentuale effettiva della popolazione femminile attiva nella Comunità nel suo insieme e in ogni singolo Stato membro?

**Risposta data dal sig. Christophersen
a nome della Commissione**

(8 novembre 1993)

In base all'inchiesta comunitaria sulle forze di lavoro, svolta in applicazione del regolamento (CEE) n. 3644/89 del 6 ottobre 1989, la popolazione della Comunità era nella primavera 1991 di 323 822 000 persone (152 836 000 uomini e 170 988 000 donne). Alla stessa epoca la popolazione di 14 anni ed oltre (età minima per svolgere un'attività lavorativa) era di 269 041 000 persone (129 088 000 uomini e 139 954 000 donne) e la popolazione attiva ammontava a 146 763 000 persone (87 140 000 uomini e 59 623 000 donne).

Il tasso di attività globale, ossia la popolazione attiva rispetto alla popolazione totale, ammontava al 45,3% (57% per gli uomini e 34,9% per le donne).

Il tasso di attività calcolato in base al confronto fra popolazione attiva e popolazione di 14 anni ed oltre, ammontava al 54,6% (67,5% uomini, 42,6% donne).

I tassi di attività per Stato membro sono indicati nella seguente tabella.

	Uomini + Donne	Uomini	Donne
EUR	54,6	67,5	42,6
Belgio	48,5	60,4	37,5
Danimarca	67,1	73,4	61,1
Germania	56,7	70,1	44,4
Grecia	47,4	63,5	32,6
Spagna	47,2	63,8	31,9
Francia	54,5	63,7	46,2
Irlanda	51,9	68,8	35,1
Italia	49,9	65,5	35,5
Lussemburgo	51,2	68,0	35,5
Paesi Bassi	56,9	70,0	44,3
Portogallo	59,5	71,3	49,1
Regno Unito	61,8	72,7	51,6

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2388/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 289/37)

Oggetto: Accesso dei cittadini europei ai documenti della CEE

I cittadini della CEE devono saperne di più sul funzionamento della Comunità e su come vengono prese le decisioni al suo interno.

Può la Commissione riferire se e quando i cittadini dei Dodici potranno avere accesso ai documenti della CEE e se si procederà una buona volta alla codificazione di tutti quanti i testi comunitari sì da renderli più intelligibili ai cittadini della CEE?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(26 novembre 1993)

Recentemente la Commissione ha preparato per il Consiglio, il Parlamento e il Comitato economico e sociale le comunicazioni «Accesso del pubblico ai documenti⁽¹⁾ delle istituzioni» e «La trasparenza nella Comunità»⁽²⁾, che sono state discusse in seno al Consiglio.

In occasione del Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 le istituzioni sono state invitate a garantire la trasparenza in tutte le sfere di attività comunitaria e il suo rispetto nelle operazioni ordinarie delle istituzioni. Per quanto riguarda l'accesso pubblico alle informazioni tutte le misure adottate dovrebbero essere in vigore entro la fine del 1993. Le discussioni proseguiranno nel Consiglio sulla base di tali conclusioni.

Per quanto riguarda la codificazione, è in via di realizzazione un accordo sull'accelerazione dei metodi di lavoro per inserire tempestivamente nelle Gazzette la normativa codificata, pur rispettando il procedimento legislativo consueto della Comunità. Una volta raggiunto un accordo sui metodi, la Commissione proporrà i settori prioritari per la codificazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 191 def.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 258 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2409/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 289/38)

Oggetto: Settore della concia

Considerando l'insufficienza delle misure disposte dalla Comunità per rallentare le importazioni di pellame dai paesi terzi, importazioni che del resto avvengono senza rispettare le regole della concorrenza; considerando altresì i vantaggi tariffari concessi alle merci in provenienza dai paesi terzi, può far sapere la Commissione se intende provvedere, soprattutto nell'ambito dei rapporti tra la CE e il Giappone,

ad equilibrare questa situazione che si ripercuote negativamente sul settore europeo della concia?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(25 novembre 1993)

La Commissione ha fatto e sta facendo notevoli sforzi per aprire i mercati dei pellami nei paesi terzi. Per esempio, nel 1991 ha concluso con il governo giapponese un accordo sull'aumento dei contingenti tariffari per i pellami, che consente di raddoppiarli nel periodo 1992-1996 in conseguenza dell'aumento concordato del 20 % annuo. Con esso il governo giapponese s'impegna a fare ulteriori concessioni in futuro. Pur non essendo del tutto soddisfacente, l'accordo è stato quanto di meglio si potesse ottenere e per la prima volta ha aperto prospettive di notevoli progressi.

La Commissione continua inoltre ad insistere per un'ulteriore riduzione delle aliquote dei dazi doganali.

La Commissione non prevede di adottare misure protezionistiche per difendere l'industria comunitaria della concia-tura, in quanto esse non soltanto sarebbero contrarie all'impegno comunitario per la liberalizzazione del mercato ma danneggerebbero anche la competitività del settore. La Commissione ritiene che il modo migliore per rafforzare l'industria comunitaria della concia-tura consista nell'eliminare, o almeno ridurre, le attuali barriere commerciali tariffarie e non tariffarie nei mercati dei paesi terzi e in tal modo creare eque condizioni per tutti. Tuttavia ciò non significa che la Commissione sia pronta a fare concessioni unilaterali. Nel contesto dell'Uruguay Round la Comunità ha chiarito che le riduzioni delle proprie tariffe doganali sono legate all'eliminazione delle restrizioni all'esportazione di materie prime e a notevoli riduzioni delle tariffe doganali dei suoi maggiori partner commerciali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2484/93
di Lode Van Outrive (PSE) e Bartho Pronk (PPE)**

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 289/39)

Oggetto: Circolazione dei lavoratori del settore dell'edilizia

Recentemente è stata conclusa un'indagine, con il sussidio della Commissione, sugli spostamenti dei lavoratori del settore edilizio. Quest'indagine, condotta su incarico della Nederlandse Bouw-en Houtbond FNV, evidenzia una scarsa trasparenza sul numero di dichiarazioni di distacco (E 101 ed E 102) rilasciate. Sembra anche che non esista uniformità negli Stati membri in merito alla compilazione

dei certificati e al controllo sull'esattezza dei dati indicati sugli stessi. Inoltre l'uso improprio delle dichiarazioni di distacco potrebbe comportare una forma di dumping sociale, il che non è mai rientrato tra gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾.

1. Condivide la Commissione l'opinione degli interroganti, secondo i quali l'uso improprio delle dichiarazioni di distacco non deve andare a discapito dell'importanza e dell'efficacia del regolamento (CEE) n. 1408/71?
2. Condivide la Commissione l'opinione degli interroganti, secondo cui è necessaria un'ulteriore indagine sugli effetti pratici del distacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, con particolare attenzione all'uso dei certificati E 101 ed E 102 e alle condizioni alle quali questi vengono rilasciati, alla registrazione del numero di lavoratori distaccati per lavoro in un altro paese, al controllo sul rilascio delle dichiarazioni di distacco e infine alle possibilità di una politica sanzionistica nel caso di uso improprio delle suddette dichiarazioni?
3. Quando intende la Commissione avviare un'indagine siffatta?

(¹) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 novembre 1993)

1. La Commissione conviene che l'effetto positivo delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale (regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72) dipende in gran parte dall'uso corretto dei formulari per l'applicazione di dette disposizioni da parte dei competenti organismi degli Stati membri. Ciò vale soprattutto per le dichiarazioni di assegnazione provvisoria, in quanto queste ultime sono indispensabili per la corretta determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi interessati.
2. La Commissione ritiene che lo studio complementare suggerito dagli onorevoli parlamentari potrebbe contribuire ad una migliore conoscenza dei problemi pratici non ancora risolti in materia di assegnazione provvisoria e, di conseguenza, servire da base per l'elaborazione di proposte concrete in materia.
3. La Commissione non può tuttavia impegnarsi nella realizzazione di un tale studio che dipende dalle risorse disponibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2509/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1993)
 (94/C 289/40)

Oggetto: Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori del 1961

Può dire la Commissione se tutti gli Stati membri della Comunità hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori del 1961?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(9 dicembre 1993)

Per quanto riguarda la ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (1989), gli Stati membri che l'hanno ratificata, al 18 maggio 1993, sono i seguenti:

Belgio	16 dicembre 1991
Danimarca	19 luglio 1991
Germania	6 marzo 1992
Grecia	13 maggio 1993
Spagna	6 dicembre 1990
Francia	7 agosto 1990
Irlanda	28 settembre 1992
Italia	5 settembre 1991
Portogallo	21 settembre 1990
Regno Unito	16 dicembre 1991

Il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno firmato ma non ancora ratificato la Convenzione. Per quanto riguarda la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori (1961), la Commissione non dispone di informazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2510/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1993)
 (94/C 289/41)

Oggetto: Risarcimento in caso di infortuni sul lavoro

Considerando che le forti differenze tra le regolamentazioni nazionali relative al risarcimento in caso di infortunio sul lavoro comportano una mancanza di trasparenza e ostaco-

lano la libera circolazione, intende la Commissione procedere ad un esame delle regolamentazioni vigenti per giungere alla creazione di uno strumento comunitario che fissi un livello minimo di risarcimento per gli infortuni sul lavoro?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(2 dicembre 1993)

Publicando le tabelle del Missoc (Mutual Information System of Social protection in the Community), la Commissione prende già in esame ogni anno i regimi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in vigore negli Stati membri.

Inoltre la Commissione non intende proporre norme comunitarie in materia; in questo, come in altri settori della protezione sociale, la Commissione desidera promuovere la convergenza degli obiettivi e delle politiche degli Stati membri, come stabilito nella raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio del 27 luglio 1992 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 245 del 26. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2601/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1993)
 (94/C 289/42)

Oggetto: Ammodernamento dei traghetti e delle navi da crociera in Grecia

Gli armatori greci, soprattutto gli armatori proprietari di traghetti e di navi da crociera, hanno chiesto al ministero ellenico dell'Economia di far figurare gli investimenti del loro comparto nel II pacchetto Delors. Può far sapere la Commissione se le autorità elleniche sono disposte ad accogliere queste richieste?

Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(30 marzo 1994)

La Commissione non intende rendere disponibili finanziamenti nell'ambito del II pacchetto Delors per l'ammodernamento dei trasporti marittimi greci. Le autorità elleniche non hanno preso iniziative in tal senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2603/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
 (1° settembre 1993)
 (94/C 289/43)

Oggetto: Gestione di corsi parauniversitari da parte dei privati

Suscita allarme in Grecia il fenomeno dei corsi di studio parauniversitari organizzati dai privati. I rettori degli atenei greci ritengono delittuoso che siffatti corsi possano essere organizzati e finanziati con risorse comunitarie. Condivide la Commissione questo parere dei rettori greci e in che modo intende intervenire?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
 (7 dicembre 1993)

La Comunità contribuisce al finanziamento delle azioni di formazione professionale che sono sempre realizzate da enti pubblici, parastatali o privati, riconosciuti tuttavia dallo Stato membro. Queste azioni si iscrivono nel quadro della formazione continua che è destinata ad un pubblico diverso da quello della formazione iniziale formale.

Questo pubblico è composto, come ovunque in Europa, da persone che sono già sul mercato del lavoro e che cercano un'ulteriore qualifica. Una simile azione non ha mai uno statuto universitario riconosciuto e non va confusa con la formazione universitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2632/93

di Paul Lannoye (V)
alla Commissione
 (1° settembre 1993)
 (94/C 289/44)

Oggetto: Creazione e sviluppo di centri d'informazione dell'Eures transfrontaliero

La linea di bilancio B3-4010 relativa al mercato del lavoro e all'occupazione, prevede lo stanziamento di 500 000 ECU per la creazione e lo sviluppo dell'Eures transfrontaliero.

Nonostante le ristrutturazioni effettuate alla direzione della DG V, è in grado la Commissione di confermare la buona esecuzione di questa linea di bilancio relativa all'Eures transfrontaliero? Potrebbe precisare in che modo verrà utilizzata la dotazione di 500 000 ECU? Quali ulteriori interventi in termini di affiancamento e ampliamento di questa iniziativa prevede la Commissione, premesso che occorrerebbero notoriamente da 1 a 2 milioni di ECU per generalizzare il sistema?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
 (2 dicembre 1993)

Alla linea di bilancio B3-4010 — Mercato del lavoro e occupazione — era iscritto un importo di 500 000 ECU per lo sviluppo della rete di eurospostelli dei sindacati nell'ambito della rete Eures. Poiché di tale rete fa parte pure l'Eures transfrontaliera, se ne deduce che anche una parte di questa è coperta da tale importo.

L'intero stanziamento di 500 000 ECU di cui alla linea di bilancio B3-4010 è stato impegnato per le attività dei sindacati. La parte più cospicua di tale importo è destinata alle attività dei sindacati nel quadro di vari sportelli Eures transfrontalieri.

Azioni nel quadro della rete Eures transfrontaliera sono peraltro finanziate alla linea di bilancio B3-4011.

Tenendo conto delle sovvenzioni ai servizi nazionali del lavoro e dei partner sociali, della formazione degli euroconsulenti, dell'assistenza finanziaria prestata per l'acquisto di materiale tecnico, ecc., l'importo complessivo per lo sviluppo dell'Eures transfrontaliera sfiora per il 1993 i 2,5 MECU.

Come dimostrano chiaramente le informazioni che precedono, gli impegni nel quadro dell'Eures transfrontaliera sono in sintonia con l'importanza attribuita dalla Commissione allo sviluppo delle attività transfrontaliere. Tuttavia, in considerazione dell'importo destinato all'Eures transfrontaliera nel 1993 (2,5 MECU sul bilancio totale disponibile), la Commissione non prevede di aumentare la quota di tale rete in un prossimo futuro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2665/93

di Yves Verwaerde (PPE)
alla Commissione
 (1° settembre 1993)
 (94/C 289/45)

Oggetto: Sovvenzioni versate ad associazioni francesi dal bilancio comunitario a titolo dell'esercizio 1992

Può la Commissione comunicare l'elenco completo delle associazioni francesi soggette alla legge del 1° luglio 1901

che hanno ricevuto, a titolo dell'esercizio 1992, sovvenzioni dal bilancio delle Comunità?

Può la Commissione gentilmente precisare l'importo di tali sovvenzioni per ciascuna associazione?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

(12 novembre 1993)

L'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta n. 996/92 (1).

Tuttavia, a decorrere dall'esercizio 1993, una relazione più dettagliata delle sovvenzioni assegnate dalla Commissione sarà messa a disposizione del Parlamento. La prima di queste relazioni dovrebbe essere disponibile nel corso del primo trimestre del 1994.

(1) GU n. C 274 del 22. 10. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2705/93

di Ben Visser (PSE)

alla Commissione

(8 settembre 1993)

(94/C 289/46)

Oggetto: Turisti derubati in Spagna

Tempo fa la stampa olandese ha riferito su furti ai danni di turisti, specie in Spagna ma anche in altri paesi turistici. Schiere di turisti sono stati derubati. Ciò premesso:

1. Ritiene la Commissione che quest'anno siano stati derubati più turisti degli anni precedenti?
2. È essa al corrente degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità spagnole?
3. Ha la stessa Commissione varato azioni in materia?
4. È essa disposta a mettere questo argomento sul tappeto della prossima riunione del Consiglio dei ministri del Turismo?
5. Sono stati adottati provvedimenti tesi ad assistere e indennizzare le vittime?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(2 dicembre 1993)

La Commissione non è stata informata di una recrudescenza particolare, nel 1993, dei furti ai danni di turisti in Europa e segnatamente in Spagna, né delle misure che le autorità spagnole avrebbero adottato al riguardo.

Il programma di azioni comunitarie a favore del turismo approvato dal Consiglio in data 13 luglio 1992 (92/421/CEE) (1) non prevede alcun provvedimento atto a consentire alla Commissione di intervenire in questo campo la cui soluzione, d'altronde, rientra esclusivamente nelle competenze nazionali.

Tuttavia la Commissione è disposta a discutere il problema al Consiglio qualora la presidenza glielo proponesse.

(1) GU n. L 231 del 13. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2738/93

di Franco Borgo (PPE)

alla Commissione

(16 settembre 1993)

(94/C 289/47)

Oggetto: Truffe al FEOGA nel settore del latte

Secondo notizie di stampa, la Corte dei Conti comunitaria avrebbe scoperto una colossale truffa ai danni del FEOGA nel settore del latte.

Vari milioni di sterline sarebbero stati indebitamente versati ad operatori irlandesi (ABB), tedeschi (DMK) e francesi (UNCCA). La Commissione dal canto suo avrebbe cercato di minimizzare la cosa e avrebbe fatto ben poco per ricuperare tali somme.

In considerazione della necessità di evitare disparità di trattamento tra i vari Stati membri nell'applicazione delle sanzioni, con grande severità verso alcuni (vedi multe all'Italia e ad altri paesi per il non rispetto delle quote assegnate) e deplorabile lassismo verso altri, potrebbe la Commissione precisare:

1. qual è la situazione attuale;
2. a quanto ammonta esattamente la truffa;

3. quali provvedimenti concreti sono stati presi per ricuperare le somme indebitamente versate e per evitare il ripetersi di tali episodi?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(18 novembre 1993)

L'onorevole parlamentare fa allusione ad articoli apparsi sulla stampa per avanzare il dubbio che la Commissione non abbia agito con sufficiente vigilanza nel trattamento di singoli casi riferiti dalla Corte dei Conti in seguito ai controlli da questa effettuati sulle esportazioni di prodotti lattiero-caseari (relazione speciale n. 2/92) ⁽¹⁾. La Commissione fa rilevare che ciascuno di questi casi è stato esaminato con la massima attenzione e tale esame ha dato luogo alla comunicazione di un parere agli Stati membri interessati o ad un'iniziativa volta a migliorare la normativa vigente.

Inoltre la Commissione, con un intento di trasparenza e in risposta ad alcune risoluzioni adottate dal Parlamento, ha dato seguito ai suddetti casi mediante due relazioni circostanziate trasmesse al presidente della commissione di controllo del bilancio. Il contenuto di tali relazioni non è mai stato finora oggetto di obiezioni o di critiche.

Infine, la Commissione fa presente che, in forza della normativa comunitaria applicabile nella fattispecie, il ricupero degli importi indebitamente versati compete agli Stati membri, conformemente al loro ordinamento nazionale. La Commissione, dal canto suo, è tenuta a trarre tutte le conseguenze del caso in sede di liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia.

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 22. 4. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2788/93

**di John Bird (PSE)
alla Commissione**

(28 settembre 1993)

(94/C 289/48)

Oggetto: Benessere degli animali e sussidiarietà

Può la Commissione confermare o smentire che la questione del benessere degli animale è stata inserita in un cosiddetto «elenco di sussidiarietà», escludendo così la legislazione a tutela degli animali dal campo di competenza della Commissione?

La Commissione è consapevole del fatto che la questione del benessere degli animali riveste una grandissima importanza per milioni di cittadini della Comunità europea, e che merita pertanto di far parte dei processi legislativi della CE?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(22 novembre 1993)

Nel dicembre 1992 la Commissione ha presentato al Consiglio europeo di Edimburgo un elenco di varie categorie di norme e regolamenti attualmente in vigore, che devono essere passati in rassegna come parte del programma 1993. Tra dette norme e regolamenti sono comprese le direttive sulla protezione delle galline ovaiole, dei vitelli e dei suini. La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno esaminare contemporaneamente la legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione.

L'esame di cui sopra è stato ora completato e i suoi risultati sono contenuti in una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla protezione degli animali ⁽¹⁾. La Commissione riconosce che la protezione degli animali è una questione di importanza politica e riconosce quanto è stato fatto finora dal Parlamento.

Essa fa presente inoltre che la protezione degli animali, in quanto parte della politica agraria comune, è una materia di esclusiva competenza comunitaria. Le norme comunitarie in materia contribuiscono ad assicurare la libertà di scambi e ad evitare distorsioni di concorrenza, nonché a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato. La comunicazione descrive l'azione che dovrà essere intrapresa in futuro nel settore, in collaborazione, se del caso, con il Consiglio d'Europa ed adeguando l'azione legislativa all'obiettivo ricercato.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 384 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2885/93

**di Lyndon Harrison (PSE)
alla Commissione**

(11 ottobre 1993)

(94/C 289/49)

Oggetto: Atto unico europeo — Libertà di circolazione

Consta alla Commissione che il governo del Regno Unito, attraverso l'applicazione del Carriers' Liability Act del 1987 (concernente le responsabilità dei vettori), esige in pratica dalle compagnie di navigazione marittime e aeree del Regno Unito di agire in contrasto con l'articolo 8a del Trattato di Roma?

Sa inoltre che, imponendo penali in virtù di tale atto, il governo britannico costringe di fatto i vettori con base nel Regno Unito a contravvenire in alcuni casi alle leggi dello Stato membro di partenza, per quanto concerne i tragitti intracomunitari, richiedendo la presentazione di documenti e informazioni, cosa che le leggi di quello Stato membro proibiscono specificamente?

Intende intervenire affinché il Regno Unito adempia ai suoi obblighi derivanti dal Trattato?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

Si invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta della Commissione alle interrogazioni scritte n. 2377/93 dell'onorevole Coates e n. 2751/93 dell'onorevole Collins ⁽¹⁾, e all'interrogazione orale H-1190/93 dell'onorevole Pollack ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 279 del 5. 10. 1994.

⁽²⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 3-440 (dicembre 1993).

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(15 marzo 1994)

La Commissione sta attualmente preparando l'invito a presentare proposte relative al Fondo per il tabacco.

L'esatta composizione del comitato scientifico e tecnico sarà decisa a tempo debito. Nell'ambito di detto comitato, l'onorevole parlamentare può essere certo che la Commissione provvederà a garantire un'adeguata rappresentanza del settore sanitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2925/93

di Terence Wynn (PSE)

alla Commissione

(18 ottobre 1993)

(94/C 289/50)

Oggetto: Ulteriori informazioni sul «Fondo comunitario di ricerca e d'informazione nel settore del tabacco»

La Commissione CE ha recentemente pubblicato il regolamento (CEE) n. 2427/93 ⁽¹⁾ del 1° settembre 1993 che stabilisce norme precise per l'istituzione di un Fondo comunitario di ricerca e d'informazione nel settore del tabacco.

Tale Fondo sarà finanziato per un ammontare non superiore all'1% dell'importo totale delle sovvenzioni fornite alla produzione di tabacco (+/- 9 milioni di ECU). Tale somma sarà utilizzata per il finanziamento di programmi di ricerca e informazione destinati a migliorare le conoscenze del pubblico, in particolare dei giovani, in merito agli effetti nocivi del consumo di tabacco e a orientare la produzione di tabacco a favore di varietà, qualità e prodotti meno nocivi.

L'articolo 5 del regolamento dispone che la Commissione sarà responsabile della gestione del Fondo. Essa sarà assistita in tale funzione da un comitato scientifico e tecnico costituito da 9 membri designati dalla Commissione.

Il regolamento stabilisce che almeno due membri del comitato rappresenteranno i produttori. Non si fa tuttavia alcun cenno alla rappresentanza prevista per il settore sanitario. È chiaro che senza una rappresentanza ragionevole di tale settore il comitato mancherà di attendibilità in relazione al ruolo del Fondo in materia di informazione e educazione sanitaria.

Può la Commissione confermare che è stata prevista un'adeguata rappresentanza del settore sanitario e indicare quanti posti nel comitato intende attribuire a tale settore?

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 2. 9. 1993, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3036/93

di Francesco Speroni (NI)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 289/51)

Oggetto: Riflessi negativi sulle retribuzioni del personale dipendente da organismi comunitari dell'ampliamento della banda di oscillazione fra le valute

L'ampliamento della banda di oscillazione fra le valute degli Stati membri determina notevole incertezza in merito alle retribuzioni del personale dipendente da organismi comunitari, come a titolo di esempio, il personale del CCR di Ispra.

Si chiede se non si ritenga opportuno corrispondere in ECU tali retribuzioni.

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(8 marzo 1994)

La Commissione precisa che, conformemente alle disposizioni statutarie, le retribuzioni dei funzionari delle Comunità vengono corrisposte nella moneta del paese in cui essi prestano servizio e in base a un principio di parità del potere d'acquisto della retribuzione tra tutte le sedi di servizio.

Dette disposizioni tutelano il potere d'acquisto della retribuzione del funzionario nella sua sede di servizio in caso di fluttuazioni della valuta del paese. Se la retribuzione fosse corrisposta in ECU, per mantenere tale potere d'acquisto bisognerebbe adeguare l'importo in ECU per tener conto delle variazioni del corso della moneta della sede di servizio.

La possibilità di corrispondere le retribuzioni in ECU non ha pertanto un rapporto diretto con i fenomeni di fluttuazione valutaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3045/93

di Yves Verwaerde (PPE)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 289/52)

Oggetto: Borse Erasmus per l'anno universitario 1992-1993

Potrebbe la Commissione precisare il numero di borse Erasmus concesso per l'anno universitario 1992-1993?

Può inoltre la Commissione indicare la ripartizione per nazionalità degli studenti beneficiari di tali borse?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione**

(2 dicembre 1993)

Il numero totale di studenti selezionati dai centri d'insegnamento superiori per svolgere una parte dei loro studi all'estero nel quadro dei programmi interuniversitari di cooperazione approvati dalla Commissione ai sensi del programma Erasmus è di 80 100 (76 727 studenti comunitari e 3 373 studenti dei paesi dell'EFTA).

La ripartizione per paese d'origine (dati provvisori — 1992-1993) è la seguente:

Belgio	4 685
Danimarca	2 097
Germania	11 825
Grecia	2 070
Spagna	8 661
Francia	15 138
Irlanda	2 040
Italia	6 700
Lussemburgo	7
Paesi Bassi	5 777
Portogallo	2 273
Regno Unito	15 438
EUR	16
Totale CE	76 727
Austria	822
Svizzera	347
Liechtenstein	5
Islanda	8
Norvegia	400
Svezia	1 417
Finlandia	374
Totale EFTA	3 373
Totale	80 100

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3075/93

di Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione

(5 novembre 1993)

(94/C 289/53)

Oggetto: Spese dei fondi strutturali

Difficoltà giuridiche sono emerse con chiarezza per quanto riguarda l'esecuzione di spese dei fondi strutturali al di fuori del territorio comunitario. Ciò è vero anche nel caso in cui fosse possibile assicurare un immediato utile economico per le regioni comunitarie di frontiera interessate.

Il problema può essere risolto assicurando il coordinamento tra Interreg e gli strumenti finanziari esteri quali il Phare che suscita interesse reciproco per quanto riguarda la cooperazione interfrontaliera. Nel 1993 il Parlamento ha approvato l'impiego, per siffatti programmi, di 15 milioni di ECU da attingere ai capitoli relativi al Phare.

Può far sapere la Commissione se intende procedere ad azioni intese a perfezionare il coordinamento di Interreg con gli strumenti finanziari esteri come il Phare?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(10 marzo 1994)

Con l'accordo interistituzionale del 12 luglio 1993 tra Consiglio, Parlamento e Commissione, nel quadro dei negoziati sui nuovi regolamenti dei fondi strutturali, si è convenuto sull'opportunità di inserire una disposizione speciale, nel bilancio dal 1994 al 1999, per finanziare provvedimenti nelle regioni frontaliere dei paesi confinanti dell'Europa centro-orientale, con l'obiettivo di integrare gli aiuti dei fondi strutturali, nell'ambito delle iniziative comunitarie nelle zone di frontiera esterna della Comunità. Ciò è stato necessario per assicurare ulteriori finanziamenti e per azioni nei paesi terzi confinanti, poiché gli stanziamenti dei fondi strutturali non possono essere utilizzati al di fuori del territorio comunitario.

In conformità di tale accordo, il Parlamento ha adottato un emendamento nel bilancio per il 1994 allo scopo di destinare 150 Mio di ECU nel bilancio del programma Phare alla cooperazione transfrontaliera con le regioni frontaliere esterne dell'Unione.

La Commissione sta attualmente studiando quale sia il miglior metodo di gestione dei fondi destinati a tale scopo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3084/93**di Víctor Arbeloa Muru (PSE)**

alla Commissione
 (5 novembre 1993)
 (94/C 289/54)

Oggetto: Accordo interistituzionale sul principio di sussidiarietà

La Commissione considera opportuno che per assicurare l'efficacia pratica del principio di sussidiarietà gli organi comunitari si obblighino, mediante un accordo interistituzionale, ad applicare, in conformità delle proprie attribuzioni in ciascun caso, il principio di sussidiarietà in tutte le misure che rientrano nelle loro competenze non esclusive?

**Risposta data dal sig. Delors
 a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che un accordo interistituzionale sul principio di sussidiarietà è stato concluso il 25 ottobre 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3099/93**di Víctor Arbeloa Muru (PSE)**

alla Commissione
 (10 novembre 1993)
 (94/C 289/55)

Oggetto: Estensione del concetto di sussidiarietà

La Commissione concorda con il governo della Repubblica federale di Germania — memorandum del settembre 1992 — in merito all'inclusione nel concetto di sussidiarietà della «protezione dei diritti e delle competenze sociali, nonché dei diritti delle regioni e dei gruppi di regioni per quanto concerne il trattamento degli affari delle comunità locali»?

**Risposta data dal sig. Delors
 a nome della Commissione**

(7 marzo 1994)

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di far riferimento alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea.

«La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato».

Il concetto di sussidiarietà è ormai ben chiaro e si riferisce chiaramente all'esercizio delle competenze nell'ambito di azioni comunitarie. È dunque opportuno farne applicazione nel processo decisionale che porta all'adozione di atti giuridici. L'obbligo vale per tutte le istituzioni che prendono parte a tale processo nelle sue diverse fasi, in particolare per ciò che concerne l'iniziativa di una proposta e gli emendamenti alla stessa.

La Comunità non ha intenzione di interferire nella ripartizione dei poteri, specialmente fra autorità centrali e regionali o locali, all'interno degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3105/93**di Víctor Arbeloa Muru (PSE)**

alla Commissione
 (10 novembre 1993)
 (94/C 289/56)

Oggetto: Direttive e regolamenti

Continuerà la confusione tra direttive e regolamenti, com'è stato il caso sinora, o occorre attendere il 1996 e l'introduzione della legge quadro?

**Risposta data dal sig. Delors
 a nome della Commissione**

(29 marzo 1994)

La definizione di regolamento e di direttiva è stabilita dal Trattato CE.

Durante la conferenza intergovernativa sull'unione politica, la Commissione aveva proposto un ordine di priorità delle norme, che purtroppo non ha potuto essere inserito nel Trattato sull'Unione europea.

Si prevede tuttavia di iscrivere la questione all'ordine del giorno della conferenza intergovernativa del 1996.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3118/93

di Gerhard Schmid (PSE)
alla Commissione
(10 novembre 1993)
(94/C 289/57)

Oggetto: Iniziative comunitarie

Quali progetti concreti, e di che entità, sono stati promossi in Baviera, a partire dal 1990, sulla base delle singole iniziative comunitarie?

Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione
(11 marzo 1994)

La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le informazioni che sono a sua disposizione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3191/93

di Wilfried Telkämper (V)
alla Commissione
(23 novembre 1993)
(94/C 289/58)

Oggetto: Collegamento ferroviario transfrontaliero tra Strasburgo (Alsazia) e Offenburg (Baden-Württemberg)

Il collegamento ferroviario tra Strasburgo e Kehl/Offenburg (Metro-Rhin) è stato notevolmente ridotto con l'eliminazione di 14 treni a partire dal 26 settembre 1993. Tale eliminazione è dovuta a un deficit finanziario che né la SNCF né la regione Alsazia hanno accettato di sostenere. Le ferrovie tedesche hanno potuto assorbire parte dei collegamenti ferroviari soppressi, in quanto consentono ai treni da e verso Parigi di fermarsi a Kehl. Tra Kehl e Offenburg fanno servizio treni locali, la cui frequenza dovrebbe essere intensificata secondo il nuovo orario. Questo però non comporterà miglioramenti per quanto riguarda i collegamenti tra la rete ferroviaria francese e quella tedesca.

1. Ritiene la Commissione che il collegamento della rete ferroviaria francese con quella tedesca nell'alta valle del Reno abbia un'importante funzione d'integrazione per quanto riguarda il traffico internazionale?
2. Qual è l'opinione della Commissione circa l'importanza di questo collegamento ferroviario per il traffico regionale transfrontaliero?
3. Secondo la Commissione questo collegamento rientra fra i «collegamenti d'interesse europeo»?

4. Sarebbe ipotizzabile una sua promozione nel quadro del programma «Interreg», con la partecipazione degli organismi locali interessati e delle compagnie ferroviarie nazionali?

Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(29 marzo 1994)

1. La Commissione ritiene che il collegamento in questione svolga principalmente un ruolo d'importanza regionale e non va pertanto sopravvalutato il suo significato in un contesto più ampio e nell'ambito del trasporto a lunga percorrenza.
2. D'altra parte la natura e il volume dell'attuale traffico internazionale della regione assumono notevole rilevanza.
3. Per quanto riguarda l'importanza del collegamento a livello europeo in generale, è necessario distinguere tra l'infrastruttura e i servizi forniti: questi ultimi, infatti, essendo per lo più destinati ad esigenze regionali, non possono essere ritenuti d'interesse europeo generale, mentre l'infrastruttura in sé appartiene indubbiamente al sistema ferroviario transeuropeo.
4. È naturalmente possibile prevedere la promozione del collegamento attraverso la collaborazione delle compagnie ferroviarie e degli organismi interessati. Va sottolineato, in particolare, che la responsabilità di eventuali azioni in materia di servizi spetta alle compagnie ferroviarie interessate, responsabili anche, in qualità di operatori ferroviari, delle perdite di esercizio eventualmente risultanti. Le risorse comunitarie, tra cui il programma Interreg, non saranno destinate a questo tipo di spese.

Per quanto concerne l'infrastruttura, spetta innanzitutto alle autorità degli Stati membri individuare le priorità e presentare le relative domande di contributi comunitari nel contesto dei vari strumenti finanziari esistenti. La Commissione ha il compito di garantire la conformità delle iniziative proposte con gli orientamenti comunitari generali, onde raggiungere la coerenza complessiva del sistema di trasporto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3271/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(23 novembre 1993)
(94/C 289/59)

Oggetto: Stanziamenti comunitari a favore del dipartimento dell'Acaia

Dall'inizio del 1990 al 31 giugno 1993 sono stati concessi al dipartimento dell'Acaia stanziamenti a titolo:

1. del Fondo europeo di sviluppo regionale,
2. del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — sezione Orientamento,
3. del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — sezione Garanzia,
4. del Fondo sociale europeo,
5. dei programmi di ricerca della Comunità,
6. dei programmi comunitari nel settore dell'energia,
7. dei programmi comunitari nel settore dell'ambiente,
8. di altri programmi comunitari.

Qual è l'ammontare di questi stanziamenti e per quali progetti sono stati concessi?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**
(28 marzo 1994)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3278/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(23 novembre 1993)
(94/C 289/60)

Oggetto: Protezione del paesaggio a Delfi

L'antica Delfi, come tutti sanno, fa parte del patrimonio culturale mondiale ed è protetta dall'UNESCO; ora però le autorità greche hanno deciso di ampliare il territorio dell'attuale comune di Delfi che ha già 2 500 abitanti. Ciò che è più grave è che tra le nuove costruzioni autorizzate dalle autorità figura anche l'opera di ampliamento di una fabbrica conserviera di olive. Giacché la decisione delle autorità greche viola le norme a tutela delle zone protette quale l'area paesaggistica di Delfi, intende la Commissione chiedere l'immediata revoca del decreto?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**
(28 marzo 1994)

In conformità dell'articolo 128 del Trattato CE gli Stati membri hanno autorità sovrana in materia di politica culturale e in particolare per quanto riguarda la gestione del loro patrimonio architettonico, mentre la Comunità ha il compito di incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e, se necessario, sostenerne e completarne l'azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

La comunicazione della Commissione su «le nuove prospettive per l'azione comunitaria nel settore culturale», confermata dalle conclusioni del Consiglio del 12 novembre 1992 e dalla risoluzione del Parlamento del 21 gennaio 1993, definisce esplicitamente la sfera dell'azione culturale in questo settore.

In tale contesto la Commissione non può considerare misure d'intervento per la protezione del paesaggio di Delfi, che è competenza esclusiva delle autorità elleniche. È tuttavia opportuno ricordare che esse hanno elaborato disposizioni specifiche per la protezione del paesaggio di Delfi, che tengono conto dell'ambiente tanto naturale quanto archeologico e tradizionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3298/93

di Hiltrud Breyer (V)
alla Commissione
(23 novembre 1993)
(94/C 289/61)

Oggetto: Aeroporto sportivo

1. Risulta alla Commissione che nei nuovi Länder federali sono autorizzati aeroporti sportivi senza che venga effettuato l'esame sull'impatto ambientale previsto dalla legislazione CE?

2. Nel comune di Lüsse (distretto Belzig, Land Brandeburgo) è stato progettato un aeroporto sportivo (comprese varie installazioni di gestione e assistenza). È la Commissione consapevole del fatto che questo progetto di costruzione si inserirebbe in uno degli ultimi habitat delle otarde nel Brandeburgo per la cui protezione e conservazione la CE stanziava fondi nell'ordine di milioni?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**
(28 marzo 1994)

1. Secondo la legislazione comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale, i progetti di aerodromi sono soggetti obbligatoriamente ad una valutazione di impatto ambientale quando la pista ha una lunghezza pari o superiore a 2 100 m.

Negli altri casi spetta alle autorità nazionali esaminare se le caratteristiche del progetto richiedono una tale valutazione, in particolare a causa della localizzazione o delle dimensioni.

2. Per quanto riguarda l'aerodromo nel comune di Lüsse, la Commissione si è messa in contatto con le autorità tedesche per ottenere elementi di valutazione riguardanti l'impatto sulla popolazione locale della specie Otis Tarda.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3353/93

di Paul Staes (V)
alla Commissione
(24 novembre 1993)
(94/C 289/62)

Oggetto: Aiuti all'azienda belga Idealspun

Premesso che l'interrogante ringrazia la Commissione per la sua risposta all'interrogazione scritta n. 1942/92 ⁽¹⁾ relativa all'argomento in oggetto, potrebbe la Commissione rispondere ai seguenti quesiti da essa sorvolati:

1. Perché la decisione CE del 27 giugno 1984 fa riferimento unicamente ad un importo di 224 milioni di FB e non già all'importo effettivo di 274 milioni di FB?
2. Non risulta forse incompatibile con l'articolo 92 del Trattato CEE il bonifico di interessi pari a 58 337 488 FB a favore di Idealspun?
3. Quali misure ha la Commissione adottato per ottenere la ripetizione di tali aiuti ingiustificati?

⁽¹⁾ GU n. C 292 del 28. 10. 1993, pag. 9.

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
(3 marzo 1994)**

La Commissione ha adottato la sua decisione del 27 giugno 1984 ⁽¹⁾ sulla base delle informazioni fornite dalle autorità belghe, dopo aver preso in considerazione le osservazioni ricevute dai terzi in seguito alla pubblicazione della comunicazione ⁽²⁾ sull'apertura della procedura contemplata dall'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CE.

⁽¹⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984.

⁽²⁾ GU n. C 61 del 3. 3. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3389/93

di Pedro Canavaro (ARC)
alla Commissione
(26 novembre 1993)
(94/C 289/63)

Oggetto: Programma per promuovere la conoscenza delle lingue nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Lomé

Nel marzo 1993, nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Lomé, è stata accordata una sovvenzione pari a 2 MECU per un programma inteso a promuovere la conoscenza delle lingue negli Stati della «Comunità di sviluppo dell'Africa australe». Tale programma si prefigge

di dare al personale degli organismi parastatali e delle imprese private una formazione in inglese o portoghese: l'inglese per Angola e Mozambico, il portoghese per Malawi, Namibia, Zambia e Zimbabwe. Se da un lato va accolto positivamente il fatto che in tal modo si incoraggia nel paese beneficiario la conoscenza pratica delle lingue dei paesi vicini membri della stessa organizzazione regionale, dall'altro va tenuto presente che, se si vuole realmente agevolare gli scambi e la cooperazione, si deve rispettare una ripartizione equilibrata.

Infatti concentrare gli sforzi sullo sviluppo di una lingua implica che vengano ad essere privilegiate correnti ed influenze capaci di favorire alcuni Stati a scapito di tutti gli altri.

1. È vero che il programma di insegnamento dell'inglese in Angola e in Mozambico si inserisce nel quadro di un'operazione di vasta portata, che è già stata avviata e che dovrebbe comprendere il rilascio di un diploma, mentre il programma d'insegnamento del portoghese nei paesi vicini è più modesto? Può la Commissione precisare quali sono le caratteristiche di ciascun programma?
2. Può dire la Commissione quali sono gli importi destinati a ciascun programma?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione
(24 marzo 1994)**

1. Va ricordato che l'insegnamento della lingua portoghese e quello della lingua inglese rappresentano due fasi distinte per quanto riguarda lo sviluppo delle conoscenze linguistiche del personale della SADC nell'ambito del programma menzionato nell'interrogazione. Infatti l'insegnamento dell'inglese si trova nella prima fase di piena realizzazione, in seguito al successo di una fase pilota durata 18 mesi finanziata dal 6° FES. Gli obiettivi della fase pilota erano migliorare il materiale didattico onde perfezionare i metodi da utilizzare nei corsi, identificare istruzioni e sviluppare un adeguato sistema di gestione e controllo del programma, che viene organizzato in due paesi. Una volta raggiunti gli obiettivi, è stato possibile avviare completamente l'insegnamento dell'inglese.

A causa di problemi amministrativi e tecnici, l'organizzazione dell'insegnamento della lingua portoghese è stata invece più lenta e pertanto la fase pilota può essere avviata soltanto adesso. Il progetto del 7° FES mira pertanto a consolidare ed estendere l'esperienza della fase pilota dell'inglese e a collaborare ad organizzare l'insegnamento del portoghese, più complesso. È chiaro che, se la fase pilota per la lingua portoghese avesse successo, il suo insegnamento diverrebbe pienamente operativo.

Va tuttavia sottolineato che il progetto è volto a soddisfare le effettive necessità dei pubblici funzionari che prendono parte a progetti della SADC o ad altri tipi di cooperazione regionale e del personale interessato di organismi parastatali e del settore privato. La portata delle assegnazioni finanziarie finali per l'insegnamento delle due lingue rifletterà pertanto le effettive necessità.

Per quanto riguarda i certificati, l'unico diploma ottenibile al termine dei vari livelli di studio dell'inglese è un certificato di frequenza rilasciato dall'Istituto per le lingue di Maputo in seguito a una valutazione al termine dei corsi. Al momento detto certificato non è riconosciuto ufficialmente nella regione della SADC. Si prevede che una procedura simile per il rilascio di certificati sarà utilizzata per coloro che terminano con successo i vari corsi di lingua portoghese:

2. La dotazione del progetto del 7° FES è la seguente:

<i>(ECU)</i>	
Lingua inglese	1 225 000
Lingua portoghese (fase pilota)	355 000
Gestione del progetto	155 000
Imprevisti	265 000
Totale	2 000 000

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3432/93

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(2 dicembre 1993)

(94/C 289/64)

Oggetto: Politica energetica della Turchia e progetti per la costruzione di un impianto nucleare

Il governo turco sta per far costruire un impianto nucleare nella regione di Akkuyu che si trova lungo le coste meridionali ad appena 25 km da una zona ad intensa attività sismica. Secondo Greenpeace l'industria nucleare è alla ricerca di nuovi clienti nei paesi mediterranei come la Turchia, l'Egitto, la Tunisia e il Marocco e in occasione di una manifestazione di protesta svoltasi il 18 ottobre 1993 a Akkuyu ha reso noto che l'economia turca utilizza quasi il doppio dell'energia utilizzata in media nei paesi dell'OCSE per unità di prodotto nazionale lordo e che non esiste una strategia di risparmio energetico e di promozione delle fonti rinnovabili. Questa situazione ha provocato forti inquietudini nell'opinione pubblica greca già scossa dall'esperienza di Cernobil e dai continui incidenti verificatisi nella centrale nucleare di Kozlodui in Bulgaria.

Visto che la Turchia intende aderire alla Comunità, può la Commissione riferire:

1. se gli sprechi energetici che si verificano in Turchia sono compatibili con la politica energetica dell'Unione europea e in particolare delle politiche di risparmio energetico e promozione delle forme «dolci» di energia con la conseguenza di complicare ancor più l'adesione della Turchia;

2. se intende sottoporre questo scottante problema all'esame del Consiglio di associazione UE-Turchia in modo da affrontare da un'ottica globale il problema energetico della Turchia nel senso di un'armonizzazione con la politica energetica dell'Unione che consentirebbe tra l'altro di rendere disponibili considerevoli quantità di energia da destinare eventualmente all'esportazione;
3. che non saranno consentite nel territorio dell'Unione importazioni di energia in provenienza dalla Turchia per non destare l'impressione che per coprire i fabbisogni energetici dell'Unione si incoraggiano attività inquinanti al di fuori del suo territorio, qualora la Turchia procederà effettivamente alla costruzione dell'impianto nucleare in questione senza rispettare le norme internazionali?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

Come è noto, l'armonizzazione della politica energetica non fa parte del programma predisposto con l'obiettivo di raggiungere l'unione doganale nel 1995 tra la Comunità e la Turchia. Pertanto la Commissione non prevede di invitare la Turchia ad allineare la propria politica energetica su quella della Comunità, né di porre la questione all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio di associazione, che in ogni caso non dipende dalla Commissione.

Per quanto riguarda la politica energetica della Turchia, l'indice relativo all'intensità energetica della Turchia è effettivamente alquanto elevato ⁽¹⁾ (0,74 nel 1992), praticamente il doppio rispetto alla media dell'OCSE, ma peraltro è analogo a quello di altri Stati dell'OCSE, come il Portogallo (0,67), la Grecia (0,63) o il Lussemburgo (0,82). D'altro canto l'indice dell'intensità energetica della Turchia è andato diminuendo, cioè è migliorato, ad un ritmo annuo dell'1,8% nel periodo 1987-1991. Il consumo pro-capite di energia in Turchia è il più basso della zona OCSE. Nel 1992 era pari a 0,94 TEP, e pertanto notevolmente inferiore alla media dell'OCSE, pari a 4,81 TEP (stime del segretario dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE)).

Le fonti rinnovabile di energia rivestono un'importanza notevole nelle forniture di energia della Turchia. Il legname, la biomassa e l'energia idroelettrica rappresentavano nel 1991 circa il 18% delle forniture complessive di energia primaria. L'attuale programma del governo turco pone un particolare accento sullo sviluppo dell'energia idroelettrica (cfr. progetto GAP per l'Anatolia sudorientale). Nella Comunità il contributo delle energie rinnovabili alle forniture complessive di energia primaria si aggira solo sul 6% (dato rilevato secondo le metodologie statistiche dell'AIE).

Per il momento non sono in funzione, in costruzione o in progetto centrali nucleari, né nella regione di Akkuyu né altrove in Turchia. Tuttavia, così come avviene in numerosi

altri Stati, le autorità turche si chiedono se dovrà essere presa in considerazione la produzione di energia nucleare, quale contributo alla copertura del futuro fabbisogno energetico del paese. In ogni caso le autorità hanno confermato che non si attuerà alcuna proposta prima dello svolgimento dei pertinenti studi di fattibilità.

(¹) L'intensità energetica (FCEP/PIL) è il rapporto tra le forniture complessive di energia primaria (FCEP) e il prodotto interno lordo (PIL), misurato in TEP (tonnellate di equivalente petrolio), riferite a 1 000 USD del PIL ai prezzi e al tasso di cambio relativi al 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3502/93

di Arie Oostlander (PPE)

alla Commissione

(7 dicembre 1993)

(94/C 289/65)

Oggetto: Preparazione dei nuovi programmi di incentivazione per gli anni 1995 e seguenti

Per il periodo 1995-1998 è prevista una nuova generazione di programmi di incentivazione nel settore dell'istruzione e della formazione. In Europa molti istituti di insegnamento si stanno avvalendo, con grande impegno, delle possibilità ora offerte da tali programmi. Per dare continuità alle loro attività nel campo della dimensione europea dell'istruzione, è fondamentale che le generazioni dei programmi di incentivazione si susseguano ad un ritmo accelerato.

Viste le nuove procedure decisionali previste dal Trattato di Maastricht e le elezioni del Parlamento europeo nel 1994, può la Commissione indicare in che modo — quanto meno in senso procedurale — possa garantire la continuità tra i diversi programmi di incentivazione?

Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione

(15 marzo 1994)

La Commissione ha proposto recentemente tre programmi d'azione comunitaria:

- programma «Socrates» (¹) concernente l'istruzione a tutti i livelli;
- programma «Leonardo» (²) nel campo della formazione professionale;
- programma «Gioventù per l'Europa III» (³) consacrato alla gioventù.

Questi nuovi programmi riprendono tutte le attività sostenute nell'ambito dei programmi attualmente esistenti. In tal senso sarà ovviamente assicurata la continuità delle attività già avviate, segnatamente quelle intraprese dalle università nel contesto dei programmi Erasmus, Lingua o Comett.

D'altro canto i nuovi programmi comprendono nuove attività, segnatamente a livello dell'insegnamento secondario

rio e primario, in virtù degli articoli 126 e 127 del Trattato CEE.

(¹) Doc. COM(93) 708.

(²) Doc. COM(93) 686.

(³) Doc. COM(93) 523.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3503/93

di Arie Oostlander (PPE)

alla Commissione

(7 dicembre 1993)

(94/C 289/66)

Oggetto: Dialogo culturale

Il Trattato di Maastricht, sulla base dell'articolo 128, attribuisce alla Comunità nuove competenze nel settore culturale.

1. Può la Commissione rendere noto se e come intende avviare un dialogo con le organizzazioni culturali sulla politica culturale da attuare in vista dell'ulteriore sviluppo di una politica culturale europea, in conformità del disposto del suddetto articolo del Trattato? Nel settore dell'istruzione, in che modo si prefigge di sostenere organizzazioni come PLEASE, EPA, ecc . . . in vista di un dialogo sulla politica culturale da attuare?
2. Come pensa la Commissione di formalizzare le sue relazioni con istituzioni internazionali dotate di competenze nel settore della cultura, quale il Consiglio d'Europa? Sono allo studio proposte concrete? In caso affermativo, di quali proposte si tratta e quando potranno essere sottoposte all'esame del Parlamento?

Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione

(17 marzo 1994)

L'inserimento dell'articolo 128 sulla cultura nel Trattato CE implica che la Comunità deve definire chiaramente, secondo le finalità e procedure previste da detto articolo, il suo approccio per quanto riguarda lo sviluppo dell'azione culturale nonché la sua applicazione pratica.

In questa ottica, la Commissione, che dispone già del consenso in seguito alla presentazione delle «nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale» (¹), l'adozione della relazione dell'on. Barzanti sulle nuove prospettive dell'azione comunitaria nel settore culturale (21 gennaio 1993) e dell'on. Canavaro sulla politica comunitaria nel settore culturale (12 gennaio 1994), presenterà nel corso del primo semestre 1994 al Consiglio, al Parlamento e al Comitato delle regioni una comunicazione globale che tratta pure delle eventuali azioni concrete di incoraggiamento in materia.

In questo quadro, è già previsto che le eventuali relazioni della Comunità con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, ed in particolare col Consiglio d'Europa, si svilupperanno nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna istituzione.

Infine, per quanto riguarda la cooperazione culturale con le principali organizzazioni non governative specializzate, la Commissione conferma che queste dovranno avere un importante ruolo di consulenza e di diffusione e che già ora, in funzione delle esigenze, partecipano a numerose riunioni di esperti per comunicare le loro esperienze e i loro pareri. Ciò si è verificato di recente, per esempio, alle riunioni ristrette di esperti organizzate congiuntamente dalla Commissione e dalla presidenza belga sul tema del patrimonio, alle quali erano stati invitati rappresentanti dell'Unesco e del Consiglio d'Europa nonché, fra l'altro, dell'Icom e dell'Icomos.

(¹) Doc. COM(92) 149 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3112/93

di Sérgio Ribeiro (GUE)

alla Commissione

(10 novembre 1993)

(94/C 289/67)

Oggetto: Deposito di scorie radioattive nell'Oceano Atlantico

Recentemente è stata divulgata l'esistenza di uno studio finanziato da otto paesi industrializzati (di cui quattro comunitari) inteso a individuare una zona nell'Oceano Atlantico destinata al deposito di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari e da armamenti atomici.

Dato che un'eventuale localizzazione di tale zona coincide con una fossa atlantica situata vicino agli Arcipelaghi delle Azzorre, Madeira, delle Canarie e Capo Verde, più concretamente a una distanza di 800 km a sud-est delle isole Canarie, si chiede alla Commissione se è al corrente di tale eventualità e se abbia una posizione in merito a quanto sta preoccupando le autorità locali nelle vicinanze e dovrebbe preoccupare la Comunità nel suo insieme.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3505/93

di Vasco Garcia (ELDR)

alla Commissione

(7 dicembre 1993)

(94/C 289/68)

Oggetto: Deposito di rifiuti radioattivi nell'Atlantico

In merito alla prossima riunione della Convenzione di Londra sul deposito di rifiuti radioattivi nell'Atlantico, si chiede alla Commissione:

1. Che posizione pensa di assumere di fronte alla minaccia costituita dalla possibilità di veder scendere la moratoria sul deposito di rifiuti radioattivi nell'Atlantico, in fosse situate a 400 km dalle Azzorre e a 800 dalle Canarie e da Madera?
2. Quali sono le conclusioni alle quali è pervenuto lo studio elaborato con il finanziamento di otto paesi, fra i quali cinque Stati membri della CE, e qual è la posizione della Commissione nei confronti di tale studio, destinato a definire zone atlantiche per il deposito di rifiuti radioattivi?

**Risposta comune data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte E-3112/93 e E-3505/93

(7 marzo 1994)

Lo scarico in mare di scorie radioattive è regolamentato in tutto il mondo dalla Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino dagli scarichi di scorie ed altri materiali del 1972 comunemente nota come Convenzione di Londra che è entrata in vigore nel 1975. Tutti gli Stati membri della Comunità partecipano al patto e la Commissione vi prende parte come osservatore.

La Convenzione di Londra inizialmente consentiva lo scarico di scorie non altamente radioattive, secondo la definizione dell'Agenzia per l'energia atomica (IAEA). Successivamente invitava le parti contraenti, nella concessione dei permessi di scarico di tali rifiuti, a tenere pienamente conto delle importanti raccomandazioni dell'IAEA. Gli studi nell'ambito della Convenzione di Londra hanno dimostrato che, in generale, gli scarichi effettuati in conformità con la risoluzione e le raccomandazioni dell'IAEA non sono in contraddizione con i provvedimenti della Comunità derivati dal capitolo III, Salute e sicurezza, del trattato Euratom, segnatamente la direttiva 80/836/Euratom del Consiglio che stabilisce gli standard fondamentali di sicurezza delle persone e dei lavoratori rispetto ai pericoli delle radiazioni ionizzanti (¹). Tuttavia dal 1982 non vi sono stati scarichi di rifiuti radioattivi in seguito ad una risoluzione del 1983 della VII riunione consultiva delle parti contraenti della Convenzione di Londra.

Nel novembre 1993 la sedicesima riunione consultiva delle parti contraenti della Convenzione di Londra ha stabilito di modificare gli allegati della Convenzione con il risultato che lo scarico di sostanze radioattive di qualsiasi tipo è stato messo permanentemente al bando. La decisione è stata presa con una votazione durante la quale tutte le delegazioni si sono schierate a favore del bando ad eccezione di Belgio, Francia, Regno Unito, Cina e Russia che si sono astenuti. La Convenzione ha stabilito che, entro 100 giorni dall'approvazione delle modifiche, le parti contraenti potevano dichiara-

rare di non essere in grado di accettare tali modifiche. L'unico Stato a fare tale dichiarazione è stato la Russia.

Lo scarico alla 13' latitudine Nord nell'Atlantico Nord-orientale è subordinato anche alla Convenzione di Parigi del 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico Nord-orientale firmata il 22 settembre 1992 (non ancora entrata pienamente in vigore) che sostituirà l'attuale Convenzione di Oslo per la prevenzione dell'inquinamento marino dagli scarichi di navi ed aeroplani (Convenzione di Oslo), la Convenzione di Parigi del 1974 per la prevenzione dell'inquinamento marino da fonti terrestri (Convenzione di Parigi). Tutti gli Stati membri della Comunità, ad eccezione di Italia e Grecia (che sono estranee all'area geografica interessata alla Convenzione), partecipano alle attuali convenzioni di Parigi e Oslo e hanno firmato nel 1992 la nuova Convenzione di Parigi.

Conformemente alla nuova Convenzione di Parigi, è proibito qualsiasi tipo di scarico radioattivo. Tuttavia il Regno Unito e la Francia conservano il diritto di sottrarsi a tale divieto. Questi Stati dovranno relazionare alle parti contraenti della Convenzione del 1997 sui passi intrapresi per trovare opzioni alternative a terra.

Tutti gli Stati membri della Comunità partecipano anche alla consultazione multilaterale e all'organo di sorveglianza sugli scarichi in mare di rifiuti radioattivi istituita da una decisione del 1977 del Consiglio OCSE.

Per quanto riguarda i provvedimenti applicabili all'interno della Comunità, l'articolo 37 del trattato Euratom stabilisce:

«Ogni Stato membro fornirà alla Commissione i dati generali inerenti a qualsiasi progetto per smaltire i rifiuti radioattivi in qualsiasi forma allo scopo di rendere possibile determinare se l'attuazione di tale progetto possa provocare la contaminazione radioattiva dell'acqua, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. La Commissione fornirà il proprio parere entro sei mesi dopo aver consultato il gruppo di esperti di cui all'articolo 31».

Una raccomandazione del 7 dicembre 1990 sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom ⁽²⁾ stabilisce tra l'altro i dati generali che devono essere forniti in merito ai progetti riguardanti nuovi luoghi per lo scarico in mare.

(1) GU n. L 246 del 17. 9. 1980 e
GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

(2) GU n. L 6 del 9. 1. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3520/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 289/69)

Oggetto: Firma dell'accordo relativo alla Carta energetica

La Carta energetica europea permane pressoché inattiva in mancanza della firma dell'accordo che definisca diritti e obblighi degli Stati contraenti.

Può la Commissione far sapere se i relativi negoziati sono vicini alla dirittura d'arrivo e, se sì, quando avverrà la firma dell'accordo sulla Carta energetica?

Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione

(7 marzo 1994)

Durante l'ultima sessione della conferenza della Carta energetica svoltasi dal 14 al 17 dicembre 1993, le delegazioni hanno deciso di aumentare i loro sforzi per giungere al più presto a una conclusione, in base all'impostazione in due fasi presentata dall'Unione europea.

In caso di successo si presume che la firma avverrà nel corso del 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3523/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 289/70)

Oggetto: Risanamento ambientale nel Golfo Termaico e a Salonicco

Da alcuni giorni Salonicco è impastata da un puzzo tremendo, mentre il Golfo Termaico pullula di pesci morti e di chiazze rosse che ne ricoprono la superficie. Stando alle analisi effettuate su campioni di acqua dal laboratorio di botanica della facoltà di biologia dell'università Aristotelio di Salonicco risulta che nel Golfo Termaico prospera un organismo vegetale unicellulare la cui decomposizione provoca lo sviluppo di batteri aerobici che imprigionano l'ossigeno.

Ha la Commissione la possibilità di aiutare le autorità greche nei loro sforzi tendenti a risanare l'ambiente del Golfo Termaico e di Salonicco?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(25 febbraio 1994)**

Questi ultimi anni numerose «maree rosse» (contenenti alghe unicellulari) hanno invaso le acque comunitarie. Le cause sono multiple e spesso difficili da individuare. All'origine degli squilibri ecologici, si parla spesso di una forte eutrofizzazione.

Diverse direttive comunitarie si prefiggono di migliorare la qualità delle acque e combattere le cause di eutrofizzazione. Si tratta soprattutto della direttiva relativa al trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva concernente la protezione delle acque dall'inquinamento proveniente da nitrati provenienti da fonti agricole, direttive la cui attuazione completa terminerà solo dopo l'anno 2000.

La Commissione ha appena finalizzato una proposta di direttiva ecologica con la quale si prefigge di migliorare in generale la qualità delle acque europee di superficie e costiere.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3557/93

**di Des Geraghty (NI)
alla Commissione
(13 dicembre 1993)
(94/C 289/71)**

Oggetto: Stanziamenti dei fondi strutturali in Irlanda

Viste le conclusioni del vertice di Edimburgo, parte C/B/iii, azioni strutturali, che prende taluni impegni riguardo al finanziamento totale e alla parte che andrà ai paesi di coesione nel periodo 1993-1999 compreso, rendendo così necessario computare separatamente gli stanziamenti del Fondo strutturale di coesione e delle iniziative comunitarie per il 1993, la Commissione vorrà specificare, in ECU a prezzi 1992, quali sono stati gli stanziamenti per il 1993 dell'FSC all'Irlanda senza contare le iniziative comunitarie?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione
(8 febbraio 1994)**

Gli stanziamenti relativi al 1993 per l'Irlanda, nel quadro del Fondo di coesione comunitario 1989/1993, sono stati di 1 010 MECU ai prezzi del 1992. Questo dato rientra esclusivamente nelle iniziative comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3560/93

**di Des Geraghty (NI)
alla Commissione
(13 dicembre 1993)
(94/C 289/72)**

Oggetto: Previsioni della Commissione sui rendimenti dei fondi strutturali

L'8 novembre 1993 tre quotidiani nazionali irlandesi ⁽¹⁾ hanno riferito direttamente da una radio locale ⁽²⁾ un'intervista con il commissario europeo Flynn nella quale egli affermava che se i programmi irlandesi e il Fondo strutturale di coesione irlandese sono a un livello regolare, allora l'Irlanda può aspettarsi molto più denaro dei 7,3 miliardi di IRL nel periodo da oggi alla fine del secolo.

Affermava inoltre di essere perfettamente soddisfatto che l'Irlanda si comporti benissimo, e di pensare che in presenza di programmi adeguati non vi è dubbio che possa fare molto meglio di quanto è risultato fino a oggi.

La Commissione vuol descrivere come è arrivata alla base di 7,3 miliardi di IRL indicati e le basi su cui vengono calcolati (periodo coperto, tassi di cambio, esercizio di bilancio, presunzioni riferite alle iniziative comunitarie, ecc.)?

⁽¹⁾ *Daily Star; Irish Press; Irish Independent.*

⁽²⁾ *Mid-West Radio, Castlebar, Co Mayo.*

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3561/93

**di Des Geraghty (NI)
alla Commissione
(13 dicembre 1993)
(94/C 289/73)**

Oggetto: Previsioni della Commissione sui rendimenti dei fondi strutturali

L'8 novembre 1993 tre quotidiani nazionali irlandesi hanno riferito direttamente da una radio locale un'intervista con il commissario europeo Flynn nella quale egli affermava che se i programmi irlandesi e il Fondo strutturale di coesione irlandese sono a un livello regolare, allora l'Irlanda può aspettarsi molto più denaro dei 7,3 miliardi di IRL nel periodo da oggi alla fine del secolo.

Affermava inoltre di essere perfettamente soddisfatto che l'Irlanda si comporti benissimo, e di pensare che in presenza di programmi adeguati non vi è dubbio che possa fare molto meglio di quanto è risultato fino a oggi.

La Commissione vuol far sapere quando ha dato inizio alla prassi di esprimere gli stanziamenti dei fondi strutturali in moneta nazionale (tenendo presente che soltanto due giorni prima dell'intervista di cui sopra un altro commissario ha affermato alla commissione regionale che questo non si fa mai e che i dati del genere vengono espressi in ECU senza eccezioni)?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3562/93

di Des Geraghty (NI)
alla Commissione
(13 dicembre 1993)
(94/C 289/74)

Oggetto: Previsioni della Commissione sui rendimenti dei fondi strutturali

L'8 novembre 1993 tre quotidiani nazionali irlandesi hanno riferito direttamente da una radio locale un'intervista con il commissario europeo Flynn nella quale egli affermava che se i programmi irlandesi e il Fondo strutturale di coesione irlandese sono a un livello regolare, allora l'Irlanda può aspettarsi molto più denaro dei 7,3 miliardi di IRL nel periodo da oggi alla fine del secolo.

Affermava inoltre di essere perfettamente soddisfatto che l'Irlanda si comporti benissimo, e di pensare che in presenza di programmi adeguati non vi è dubbio che possa fare molto meglio di quanto è risultato fino a oggi.

Vista la dichiarazione convenuta con il sig. Dick Spring il 20 ottobre 1993 secondo cui il Presidente Delors e il commissario Millan hanno affermato che il piano di sviluppo nazionale irlandese raggiunge gli alti livelli di qualità usuali per l'Irlanda in passato e risponde quindi ai requisiti posti dal commissario Flynn, la Commissione vorrà far sapere, eventualmente tracciando i margini di oscillazione, quanto denaro approssimativamente, oltre ai 7,3 miliardi di IRL, l'Irlanda può aspettarsi?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3563/93

di Des Geraghty (NI)
alla Commissione
(13 dicembre 1993)
(94/C 289/75)

Oggetto: Previsioni della Commissione sui rendimenti dei fondi strutturali

L'8 novembre 1993 tre quotidiani nazionali irlandesi hanno riferito direttamente da una radio locale un'intervista con il commissario europeo Flynn nella quale egli affermava che se i programmi irlandesi e il Fondo strutturale di coesione irlandese sono a un livello regolare, allora l'Irlanda può aspettarsi molto più denaro dei 7,3 miliardi di IRL nel periodo da oggi alla fine del secolo.

Affermava inoltre di essere perfettamente soddisfatto che l'Irlanda si comporti benissimo, e di pensare che in presenza di programmi adeguati non vi è dubbio che possa fare molto meglio di quanto è risultato fino a oggi.

Presumendo che sia a seguito della revisione semestrale dell'attività del Fondo strutturale di coesione che la Commissione è stata soddisfatta delle ottime prestazioni dell'Irlanda, la Commissione vorrà far conoscere la possibile fonte o fonti di fondi da trasferire? Ad esempio, i trasferimenti a un paese «di coesione» devono provenire da un altro paese «di coesione», o possono anche venire da un paese «non di coesione» nell'ambito dell'obiettivo 1, e gli orientamenti di Edimburgo, che specificano separatamente gli stanziamenti annui e cumulativi dei paesi di coesione, obiettivo 1, fondi strutturali e azioni strutturali, continuano ad essere rispettati secondo la revisione semestrale?

Risposta comune data dal sig. Millan
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte da E-3560/93 a E-3563/93
(10 marzo 1994)

Il 21 ottobre 1993 la Commissione ha annunciato le ripartizioni indicative, per l'Irlanda e le altre regioni dell'obiettivo 1, delle risorse provenienti dai fondi strutturali e dallo SFOP (strumento finanziario di orientamento della pesca). L'importo indicativo per l'Irlanda ammonta a 5 620 Mio di ECU ai prezzi 1994, per il periodo 1994-1999. Tale importo esclude le iniziative comunitarie e le entrate del Fondo di coesione. Le assegnazioni vengono effettuate in ECU, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/93.

Per quanto riguarda i mezzi finanziari assegnati agli Stati membri, è d'uopo ricordare che i quadri comunitari di sostegno (QCS) possono subire degli adattamenti durante il periodo di attuazione, in conformità dei regolamenti vigenti.

Gli adattamenti consistono soprattutto in scambi di priorità all'interno di uno stesso QCS o tra più QCS e vengono effettuati principalmente in base alle valutazioni della Commissione e delle autorità nazionali, che operano in compartecipazione svolgendo una costante attività di controllo. La Commissione prevede di riesaminare il grado di realizzazione dei QCS verso la metà del periodo citato, apportando, se necessario, gli opportuni adattamenti.

L'onorevole parlamentare può richiamarsi in proposito alla risposta data dalla Commissione, nella sessione di novembre, alle interrogazioni orali H-1125/93 e H-1150/93.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3569/93

di Manuel Medina Ortega (PSE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 289/76)

Oggetto: Disoccupazione di lunga durata nella comunità autonoma delle Canarie

Può la Commissione illustrare lo svolgimento delle azioni di lotta contro la disoccupazione di lunga durata effettuate nelle isole Canarie nel periodo 1990-1993?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione

(7 marzo 1994)

Le ultime informazioni di cui dispone il FSE in merito allo svolgimento del programma operativo 901202 ES 1 realizzato dal «governo delle Canarie» per lottare contro la disoccupazione di lunga durata indicano che nel periodo 1990-1992 tale programma ha permesso la formazione di 1 937 persone nonché l'aiuto all'avviamento o alla creazione di attività indipendenti per altre 331. Durante questo periodo il «governo delle Canarie» ha investito un totale di 5,3 milioni di ECU di cui 3,47 sono stati cofinanziati dal FSE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3594/93

di Dieter Rogalla (PSE)

alla Commissione

(14 dicembre 1993)

(94/C 289/77)

Oggetto: Prassi seguita dalle farmacie belghe in materia di prescrizioni mediche

Le farmacie belghe, specialmente quelle situate nella Fiandra occidentale, si rifiutano di accettare le prescrizioni rilasciate da medici stabiliti in un altro Stato membro, in quanto non consentito dalla legge belga.

Tale prassi pregiudica la libera circolazione delle persone e delle merci fra il Belgio e gli altri Stati membri. Specialmente durante la stagione turistica molti turisti provenienti da altri paesi comunitari affluiscono alla costa belga, che fa parte appunto della Fiandra occidentale. Pertanto i visitatori di questa regione belga si trovano talvolta in difficoltà, non potendo acquistare un farmaco prescritto da un medico del loro paese d'origine, a prescindere dal fatto che in Belgio i medicinali sono in genere molto meno costosi rispetto ad alcuni altri paesi della CE, per esempio la Germania.

1. Condivide la Commissione il punto di vista dell'interrogante, secondo cui in seguito al riconoscimento reciproco dei titoli di studio dei medici, e al conseguente diritto di libertà di stabilimento in tutti gli Stati membri della CE, si dovrebbe assicurare anche il riconoscimento reciproco delle prescrizioni rilasciate da questi medici?
2. La Commissione è stata invitata ad esaminare tale questione il 2 giugno 1992; quali iniziative ha assunto da allora?
3. Per quale motivo non ha avviato la procedura d'infrazione di cui all'articolo 169 del Trattato CEE?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione

(30 marzo 1994)

1. L'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta n. 2491/92 dell'onorevole De Gucht (¹).
2. La Commissione è intervenuta presso le autorità belghe per risolvere il problema.
3. Stando alle ultime informazioni ottenute, la categoria professionale ha rinunciato a questa prassi che non era espressamente prevista da una legge, ma che si basava su un'interpretazione data dall'ordine dei farmacisti. La Com-

missione ha chiesto conferma di tali informazioni alle autorità belghe. Se necessario, essa avvierà la procedura prevista dall'articolo 169 del Trattato CE.

(¹) GU n. C 99 del 7. 4. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3619/93

di Gérard Deprez (PPE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 289/78)

Oggetto: Trasparenza dello stato contabile delle imprese nella Comunità

Poiché esistono divergenze tra gli Stati membri in merito all'obbligo per le imprese di trasmettere regolarmente al tribunale del commercio gli elementi relativi al loro stato contabile e finanziario, non ritiene la Commissione che talune imprese godono di un vantaggio informativo e concorrenziale rispetto ad altre?

Intende essa proporre iniziative intese a migliorare l'ottenimento di questo tipo di informazioni in tutti gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

L'applicazione del diritto comunitario dovrebbe garantire che le imprese di Stati membri diversi non ottengano vantaggi informativi o concorrenziali in conseguenza di disposizioni nazionali sugli obblighi di pubblicità dei loro documenti contabili.

In base alla direttiva 68/151/CEE gli Stati membri debbono emanare le norme intese ad assicurare che le società per azioni portino i loro conti a conoscenza del pubblico. Inoltre gli Stati membri debbono introdurre adeguate sanzioni nei confronti di quelle società per azioni che non rispettino queste disposizioni sulla trasparenza. I testi per l'attuazione della direttiva sono stati adottati in tutti gli Stati membri.

Per quanto consta alla Commissione non esistono problemi specifici in materia di trasparenza negli Stati membri, ad eccezione della Germania in cui un gran numero di società per azioni non rispetta le norme sulla pubblicità a causa dell'inadeguatezza delle sanzioni. Per questo motivo la Commissione ha avviato nei confronti della Germania una procedura per violazione degli obblighi del Trattato.

A parere della Commissione non sono necessarie per il momento ulteriori misure.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3629/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 289/79)

Oggetto: Salvaguardia del patrimonio culturale in Grecia

Il patrimonio culturale greco (monumenti, opere architettoniche etc.), che rappresenta il maggior capitale del paese, rischia di andare distrutto a causa dell'insufficienza dei finanziamenti destinati alle opere e ai programmi di restauro e conservazione. È in grado la Commissione di venire incontro alle autorità greche per salvaguardare l'intero patrimonio culturale greco che, su un piano più generale, è anche europeo?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

In conformità dell'articolo 128 del Trattato CE gli Stati membri sono sovrani in materia di politica culturale e, in particolare, per quanto riguarda la gestione del patrimonio architettonico, mentre la Comunità ha il compito di incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e, se necessario, di sostenere e completarne l'azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

La sfera d'azione della Comunità nel settore culturale, inoltre, è definita, specificamente, nella comunicazione della Commissione sulle nuove prospettive dell'azione comunitaria nel settore culturale (¹), le cui linee generali sono state approvate dal Consiglio (12 novembre 1992) e dal Parlamento (21 gennaio 1993).

La Comunità, di conseguenza, non ha né competenze né linee di bilancio che consentano di giustificare un programma specifico per la salvaguardia del patrimonio culturale greco nel suo complesso.

(¹) Doc. COM(92) 149 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3652/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 289/80)

Oggetto: Scarico di rifiuti radioattivi in mare

Alcune settimane orsono 900 t di scorie radioattive provenienti dalla Russia sono state scaricate in mare a 450 km ad

ovest dell'isola giapponese di Hokkaido, la qual cosa ha suscitato un'azione di protesta da parte dei governi e dei rappresentanti delle organizzazioni ecologiche.

La Commissione ha preso o intende prendere qualche iniziativa per vietare a livello internazionale lo scarico di rifiuti radioattivi in mare, ma anche per imporre sanzioni economiche o d'altro tipo a quanti non osservano questo divieto?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

La Commissione rimanda alla risposta alle interrogazioni scritte n. 3112/93 del sig. Ribeiro e n. 3505/93 del sig. Garcia ⁽¹⁾ sugli scarichi di rifiuti radioattivi in mare.

La Commissione è del parere che le operazioni di scarico effettuate dalla Federazione russa nel mare del Giappone durante il 1993 non sono state conformi con le definizioni e le raccomandazioni contenute negli allegati della Convenzione di Londra riguardanti lo scarico di rifiuti radioattivi (AIEA Safety Series n. 78), stabilite dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

⁽¹⁾ Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3654/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 289/81)

Oggetto: Criteri di potabilità dell'acqua

Con un appello rivolto ai partiti politici greci nel corso della recente campagna elettorale, l'organizzazione ecologica Greenpeace ha chiesto fra le altre cose anche una loro partecipazione alla messa a punto dei criteri di potabilità dell'acqua e anche dei test sulle sostanze inquinanti come i composti clorati e i fitofarmaci. Sensibile ai problemi dell'ambiente, in che modo intende la Commissione sostenere concretamente la richiesta fatta da Greenpeace?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(30 marzo 1994)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che ai termini della direttiva 80/778/CEE ⁽¹⁾, concernente la qua-

lità delle acque destinate al consumo umano, gli Stati membri sono tenuti a prendere le disposizioni necessarie affinché le acque siano almeno conformi alle esigenze specificate nell'allegato I della direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3705/93

di Tom Spencer (PPE)

alla Commissione

(3 gennaio 1994)

(94/C 289/82)

Oggetto: Ritardi nei confronti dei cittadini comunitari non spagnoli dei rimborsi fiscali relativi a vendite immobiliari in Spagna

Intende la Commissione indagare sulla discriminazione praticata nei confronti dei cittadini comunitari non spagnoli mediante la lentezza dei rimborsi fiscali relativi a vendite immobiliari?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

La Commissione è a conoscenza dell'esistenza di un prelievo fiscale che colpisce esclusivamente i non residenti, a prescindere dalla loro cittadinanza, in caso di vendita di beni immobili in Spagna.

L'imposta, pari al 10%, è prelevata nel quadro dell'imposizione sulle plusvalenze immobiliari in Spagna, che fanno parte del reddito imponibile e sono assoggettate all'imposta sul reddito delle persone fisiche (l'aliquota per i non residenti è del 35%).

Tale prelievo, pari al 10% dell'ammontare totale percepito per la vendita di beni immobili, corrisponde ad una ritenuta alla fonte che viene applicata dal notaio spagnolo al momento della firma dell'atto di vendita, e rappresenta in un certo senso una garanzia a carico dei non residenti del successivo pagamento, al fisco spagnolo, dell'imposta sulla plusvalenza. L'importo così trattenuto è rimborsato ai non residenti quando essi dimostrano di aver versato l'imposta sulla plusvalenza.

La Commissione non è tuttavia a conoscenza di ritardi particolari per quanto concerne il rimborso del prelievo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3708/93**di Christa Randzio-Plath (PSE)****alla Commissione***(3 gennaio 1994)**(94/C 289/83)*

Oggetto: Funzionari della Commissione delle CE provenienti dalle regioni dell'ex Germania orientale

1. Corrisponde al vero che tre anni dopo l'unità tedesca i funzionari provenienti dall'ex Germania orientale non hanno quasi possibilità di accedere a posti di funzionario di alto e medio livello?
2. Quali risultati emergono dalle analisi statistiche in proposito?
3. In che modo si contribuisce a compensare la mancanza, nella Commissione delle CE, di cittadini dell'ex Germania orientale?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(21 marzo 1994)

All'atto della riunificazione della Germania, la Commissione non ha organizzato concorsi specifici per i cittadini della Germania dell'Est.

Tutti i concorsi che sono stati banditi da questo periodo in poi sono stati accessibili a tutti i tedeschi senza distinzione di origine.

Nelle statistiche disponibili presso la Commissione si fa menzione della nazionalità tedesca. Il luogo di nascita non è un criterio affidabile per stabilire l'appartenenza a una delle due Germanie prima della riunificazione. Di conseguenza la Commissione non dispone di specifiche statistiche in merito al punto sollevato dall'onorevole parlamentare.

La Commissione non prevede di organizzare concorsi a livello infranazionale, il che causerebbe discriminazioni fra i candidati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3719/93**di Alex Smith (PSE)****alla Commissione***(3 gennaio 1994)**(94/C 289/84)*

Oggetto: Risarcimento dei danni all'ambiente

Può la Commissione far sapere quali informazioni ha ricevuto dall'Associazione internazionale degli avvocati in risposta alle proposte contenute nel suo Libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 47 def.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(24 febbraio 1994)

La Commissione ha ricevuto le dichiarazioni scritte dal gruppo britannico della sezione dell'International Bar Association di diritto commerciale (sottogruppo per il diritto europeo dell'ambiente). La Commissione sta facendo in modo che tutti coloro che vi hanno contribuito siano concordi nel distribuire le loro dichiarazioni ad un pubblico più vasto. L'onorevole parlamentare può richiedere una copia direttamente all'IBA al n. 2 Harewood Place, Hanover Square, London GB W1R 9HB, sebbene copie di tutte le dichiarazioni ricevute siano disponibili presso la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori del Parlamento, prima dell'udienza conoscitiva comune Commissione/Parlamento sul Libro verde il 3 e 4 novembre 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3736/93**di Llewellyn Smith (PSE)****alla Commissione***(3 gennaio 1994)**(94/C 289/85)*

Oggetto: Ambiente

Con riferimento alla risposta all'interrogazione scritta n. 801/93 di Sir James Scott-Hopkins ⁽¹⁾, può la Commissione commentare i risultati degli studi internazionali concernenti le definizioni di «prodotto», «materia prima derivata» e «rifiuti» citati nella risposta?

⁽¹⁾ GU n. C 292 del 28. 10. 1993, pag. 44.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(3 febbraio 1994)

Sono iniziati soltanto di recente sul piano comunitario i lavori relativi all'elaborazione di criteri suscettibili di fornire una chiara distinzione fra prodotti, materie grezze secondarie e rifiuti. Allo stadio attuale la Commissione non può pertanto produrre risultati definitivi.

L'approccio dell'OCSE è leggermente diverso. Non si tratta tanto di stabilire dei limiti fra i concetti quanto di procedere ad un'analisi dei problemi caso per caso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3738/93**di Llewellyn Smith (PSE)****alla Commissione***(3 gennaio 1994)**(94/C 289/86)**Oggetto:* Energia — Ambiente

Quali nuovi progetti per lo sviluppo

1. dell'energia del moto ondoso,
2. dell'energia di marea,
3. e dell'energia idroelettrica

sono stati sostenuti dalla Commissione nel 1993?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione***(22 febbraio 1994)*

Nell'ambito del programma di RST Joule II, nel campo dell'energia non nucleare, la Commissione ha deciso di finanziare i seguenti progetti nel 1993:

- Energia del moto ondoso:
 - «Un impianto pilota europeo per l'energia del moto ondoso su Islay», coordinatore: The Queen's University of Belfast (RU).
 - «Realizzazione e prova di un prototipo di 2MX OWC Osprey di un impianto per l'energia del moto ondoso», coordinatore: Applied Research and Technology (RU).
 - «Un impianto pilota europeo per l'energia del moto ondoso sull'isola di Pico nelle Azzorre», coordinatore: Istituto tecnico superiore.
 - «Generazione elettrica mediante realizzazione pilota di un convertitore brevettato di energia del moto ondoso», coordinatore: Università di Patras (GR).
 - «Sviluppo e realizzazione di una turbina ad aria per impianti di energia del moto ondoso», coordinatore: Coventry University (RU).
 - «Convertitori off-shore delle energie del moto ondoso», coordinatore: Danish Wave Power (DK).
- Energia di marea:
 - «Sfruttamento dell'energia ricavata dalle correnti marine e dalle maree», coordinatore: Tecnomare (I).
- Energia idroelettrica:
 - «Valutazione delle risorse tecniche di energia idroelettrica a bassa pressione in Europa», coordinatore: IT Power (RU).
 - «Modernizzazione di impianti di energia idroelettrica pompata con l'installazione di pompe e turbine a velocità variabile», coordinatore: RWE Energie (D).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3750/93**di Luigi Vertemati (PSE)****alla Commissione***(12 gennaio 1994)**(94/C 289/87)**Oggetto:* Assunzione del personale delle nuove agenzie europee

Dopo la sofferta ed iniqua decisione relativa alle sedi, entro tempi brevi potranno diventare operative le undici nuove agenzie comunitarie.

A tal fine sarà necessario procedere ad azioni di reclutamento del personale.

Può la Commissione far sapere:

quanto personale sarà necessario per le nuove agenzie;

quali criteri intende seguire la Commissione per l'assunzione del personale delle nuove agenzie;

quali misure si intende prendere per assicurare che le assunzioni siano fatte in base a principi di trasparenza e obiettività nonché mediante pubblici concorsi e non tramite contratti arbitrariamente assegnati?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione***(16 marzo 1994)*

Le assunzioni per i nuovi organismi decentralizzati saranno effettuate al momento opportuno direttamente da questi ultimi.

Sono pure i consigli d'amministrazione di questi organismi che, nel quadro della procedura di bilancio definita dai regolamenti di base, determineranno il numero di collaboratori necessari e il loro rapporto di lavoro.

I regolamenti costitutivi rendono possibile il ricorso allo statuto e al RAA (regolamenti e normative applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee) per il personale degli organismi. Saranno in tal modo garantite le condizioni auspiccate dall'onorevole parlamentare, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e l'obiettività in materia di assunzioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3755/93di **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione

(12 gennaio 1994)

(94/C 289/88)

Oggetto: Strage di animali nei laboratori

Secondo dati di riferimento presentati dalle autorità della Gran Bretagna, almeno 3 milioni sarebbero le cavie utilizzate nei laboratori per le diverse forme di sperimentazione. Tra gli animali sono compresi i cani, i gatti e le scimmie, che un decreto legislativo del '92 aveva cercato di proteggere vietandone l'utilizzazione.

Può la Commissione intervenire per una maggiore protezione degli animali sui quali si eseguono esperimenti, per far rispettare la legislazione esistente e per limitare, in modo particolare, le pratiche di vivisezione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(29 marzo 1994)

La Commissione ha l'onore di informare l'onorevole parlamentare che in applicazione della direttiva 86/609/CEE, in particolare dell'articolo 26, sarà prossimamente presentata al Consiglio e al Parlamento una relazione sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Secondo le informazioni ufficiali fornite dagli Stati membri il numero degli animali utilizzati per esperimenti differisce, per quanto riguarda il Regno Unito, dalle cifre citate dall'onorevole parlamentare.

Inoltre la Commissione non vede a quale decreto legislativo del 1992 che vieta l'utilizzazione di animali si fa riferimento.

Per quanto riguarda una migliore protezione degli animali, la Commissione è lieta che sia stato istituito un Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) avente i seguenti obiettivi principali:

- coordinare a livello comunitario la convalida dei metodi alternativi di prove,
- provvedere allo scambio di informazioni,
- creare e gestire una banca di dati,
- promuovere il dialogo tra legislatori, scienziati (settore biomedico), industriali, organizzazioni di consumatori e

società di protezione degli animali, allo scopo di poter ridurre, sostituire o riconsiderare l'uso di cavie da laboratorio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3765/93di **John Cushnahan (PPE)**

alla Commissione

(12 gennaio 1994)

(94/C 289/89)

Oggetto: Televisione multicanale

È la Commissione al corrente del fatto che ad una sola società è stata concessa l'unica licenza per la diffusione televisiva multicanale nella Contea di Cork in Irlanda?

Ritiene la Commissione che ad altri operatori comunitari, minacciati di fallimento, debba essere consentito trasmettere tali segnali affinché gli utenti della zona possano scegliere tra più sistemi?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

La Commissione è al corrente che una società la «Cork Communication Limited», che trasmette via cavo nella contea di Cork, ha ottenuto la licenza per la diffusione televisiva multicanale. La società non è una compagnia di diffusione televisiva ma un'emittente via cavo.

La direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾, impone alcune norme comuni volte a garantire la libertà di ricevere e ritrasmettere programmi diffusi dagli Stati membri, ferma restando la responsabilità e la potestà di questi ultimi per quanto riguarda il sistema di autorizzazione di programmi, incluse le licenze agli enti emittenti via cavo. Allo stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri sono liberi di organizzare i rispettivi sistemi di trasmissione via cavo. Per far ciò devono rispettare le regole imposte dal Trattato CE e, in particolare, le norme in materia di concorrenza, nonché il principio di non discriminazione in ragione della cittadinanza.

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3784/93**di Alexandros Alavanos (GUE)****alla Commissione***(12 gennaio 1994)**(94/C 289/90)*

Oggetto: Concorrenza sleale della Turchia nelle esportazioni di prodotti agricoli deperibili nella Comunità

La Comunità ha abolito gli aiuti alle esportazioni nel proprio ambito territoriale mentre li ha mantenuti per le esportazioni verso i paesi terzi. Al contrario la Turchia, che non fa parte della Comunità, favorisce con sussidi vari le proprie esportazioni verso la Comunità creando in tal modo condizioni sleali soprattutto per quanto riguarda i prodotti agricoli greci deperibili commercializzati all'interno della Comunità.

Giacché, per quanto riguarda questo tipo di prodotti, esistono già gravi problemi di vendita destinati ad acuirsi, una volta conclusi i negoziati GATT, a causa dell'inadeguatezza del sostegno previsto, può far sapere la Commissione se intende prendere i necessari provvedimenti per contrastare le eccessive sovvenzioni che la Turchia accorda ai suoi esportatori verso i paesi dell'Europa occidentale?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(18 marzo 1994)

I meccanismi della politica agraria comune che si applicano ai prodotti agricoli freschi (ortofrutticoli) puntano al sostegno dei prezzi tramite l'attuazione degli strumenti relativi a tali prodotti (operazioni di ritiro, acquisti pubblici, aiuti alla trasformazione, ecc.).

Nel caso delle importazioni, per ciascun prodotto e per ciascun paese di origine il prezzo di entrata viene confrontato con quello di riferimento e, qualora risulti inferiore a quest'ultimo, viene applicata una tassa di compensazione.

Al fine di agevolare le esportazioni si possono inoltre concedere restituzioni che compensino la differenza tra il prezzo interno e quello mondiale.

Nell'ambito delle sue relazioni con i paesi terzi, la Comunità ha accordato talune concessioni, entro i limiti di contingenti tariffari e di scadenze ben precise per i prodotti più sensibili.

Il regime preferenziale previsto nell'accordo con la Turchia si applica solo in determinati periodi, che tengono conto della produzione e del consumo di una serie di prodotti freschi sensibili nella Comunità. Inoltre il prezzo di riferimento applicato a 18 di questi prodotti costituisce un efficace meccanismo di difesa della produzione comunitaria contro le offerte a prezzi troppo bassi, eventualmente sovvenzionate.

La Commissione ritiene soddisfacenti le misure di sostegno e di protezione attualmente in vigore per i prodotti comunitari freschi, almeno per i più importanti. Un meccanismo analogo sarà mantenuto, in qualche forma, nell'ambito dell'Uruguay Round e dell'imminente riforma dell'organizzazione comune dei mercati in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3785/93**di Panayotis Roumeliotis (PSE)****alla Commissione***(12 gennaio 1994)**(94/C 289/91)*

Oggetto: Aiuti a favore delle vittime delle inondazioni nell'Attica sud-orientale

Incessanti piogge torrenziali hanno provocato ingenti danni alle abitazioni, alle vetture e alle strade nella regione sud-orientale dell'Attica.

Intende la Commissione accordare un aiuto a quanti hanno subito danni?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

La Commissione ha seguito attentamente la situazione durante le inondazioni che hanno colpito l'Attica il 20 e 21 novembre 1993.

Essa è disposta ad esaminare qualsiasi proposta delle autorità greche al riguardo, nell'ambito dell'intervento dei fondi strutturali, per porre rimedio ai danni causati dalle inondazioni. Sono già stati presi contatti a tal fine.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3798/93**di Ben Visser (PSE)****alla Commissione***(12 gennaio 1994)**(94/C 289/92)*

Oggetto: Sistemi «postiglione» nei trasporti internazionali

La precaria situazione economica in cui si dibatte la maggioranza dei vettori internazionali rende vieppiù impel-

lente l'utilizzo ottimale di uomini e materiali. All'uopo potrebbero recare un contributo i sistemi di cambio o «postiglioni» che vedono gli autisti darsi il cambio in apposite «transport relais stations» dislocate in tutta Europa. Non poco è l'interesse per dette stazioni attrezzate per fornire assistenza ai camionisti oltre che ai loro mezzi. Tuttavia la mancanza di sicure «transport relais stations» costituisce un grosso problema che si somma alla necessità, ai fini di un utilizzo ottimale del sistema in oggetto, di raggruppare sufficienti flussi di merci (trasporto e logistica, 18 novembre 1993). Ciò premesso:

1. Sono note alle Commissione le esigenze dei vettori internazionali per avvalersi maggiormente di detti sistemi di cambio?
2. Ravvisa essa possibilità per promuovere il varo di un sistema di sicure «transport relais stations»?
3. Ha la Commissione esaminato le possibilità di sostenere le imprese che intendono avvalersi congiuntamente di detti sistemi?
4. Ritiene essa possibile integrare (in parte) detti sistemi di cambio nei modi di trasporto combinato?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione**

(16 marzo 1994)

1. La Commissione è del parere che l'utilità di un sistema di «postiglioni» per i vettori internazionali dipenda dal grado di richiesta.
2. Se la richiesta è evidente, la Commissione si preparerà ad esaminare la possibilità di un sostegno da parte sua.
3. Il tipo di sostegno comunitario dipenderà dalle caratteristiche dei sistemi pianificati e dalla disponibilità di fondi.
4. La possibilità di integrare questi postiglioni nelle reti di trasporti combinati non è stata presa in considerazione dalla Commissione. Tuttavia si potrà esaminare in un prossimo futuro il concetto di «centri integrati di trasporto» che offrono un'ampia gamma di servizi per i trasportatori stradali ivi compresa la possibilità di scambi di autisti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3799/93

di Pol Marck (PPE)

alla Commissione

(12 gennaio 1994)

(94/C 289/93)

Oggetto: Quote nel settore lattiero-caseario

Premesso che il ministro spagnolo dell'Agricoltura ha dichiarato testualmente nel periodico *Cinco Dias* del 29 settembre 1993:

«Non pagheremo, ci dispiace di continuare a discutere per molti mesi, però non pagheremo... non accetteremo di essere penalizzati...»;

Quale significato va attribuito a detta dichiarazione e qual è la posizione della Commissione?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(10 marzo 1994)

Il 25 novembre 1993, in sede di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia, per l'esercizio finanziario 1990 la Commissione, dopo aver consultato il comitato del FEAOG, ha deciso di chiedere alla Spagna il rimborso di 29,5 Mrd di PTA, a titolo di prelievi supplementari non riscossi durante la campagna lattiera 1989/1990.

Tale somma verrà detratta dagli importi mensili che la Commissione verserà alla Spagna, nel 1994, a copertura delle spese imputabili al FEAOG dichiarate da questo paese.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3804/93

di Jens-Peter Bonde (EDN)

alla Commissione

(12 gennaio 1994)

(94/C 289/94)

Oggetto: Individuazione dei prezzi sul mercato mondiale

Qual è la motivazione della Commissione per rifiutare di far conoscere le cifre relative al prezzo del grano sul mercato mondiale, come afferma la Corte dei Conti al paragrafo 2.10 della sua relazione annuale per il 1992 ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 309 del 16. 11. 1992, pag. 47.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(15 marzo 1994)

La stima del fabbisogno di stanziamenti si fonda su un bilancio elaborato in base a ipotesi con un grado di

incertezza variabile concernenti, fra l'altro, i prezzi istituzionali, gli scambi extra-comunitari, il prezzo del mercato mondiale e il tasso del dollaro.

Tali ipotesi, formulate all'inizio dell'anno, riguardano i costi che dovranno essere sostenuti tra il 16 ottobre di detto anno e il 15 ottobre del successivo, ossia 20 mesi più tardi.

Il prezzo mondiale dei cereali viene stabilito in base alle quotazioni borsistiche, in particolare quelle della Borsa di Chicago.

La stima dei prezzi futuri per i cereali si basa sui prezzi attuali di dette quotazioni, mercati a termine inclusi. Tali corsi a termine coprono tuttavia un massimo di sei mesi. Al di là di questo periodo, l'evoluzione dei prezzi può essere valutata unicamente sulla base di parametri soggettivi e oggettivi, con l'ausilio dell'esperienza dei consulenti della relativa divisione di mercato.

Di fatto è impossibile calcolare, in senso stretto, i prezzi mondiali dei cereali per le campagne future. Tali prezzi sono in costante evoluzione e su di essi incidono svariati fattori, il cui impatto non può essere calcolato (soprattutto, non in anticipo). Tra i fattori in causa si possono ricordare le condizioni climatiche, le nuove politiche, la solvibilità dei paesi importatori, le condizioni di credito all'esportazione, lo sviluppo di produzioni alternative, le condizioni fitosanitarie, la scelta dei consumatori e rivolgimenti politici. Talune voci possono anch'esse condizionare i prezzi mondiali. La Commissione, nella misura del possibile, cerca di tener conto di questi parametri, ma non esiste una «formula magica» e i prezzi si possono soltanto stimare.

La Commissione procede, tuttavia, a periodiche revisioni congiunturali, al fine di correggere le conseguenze in materia di bilancio dovute agli scarti tra le stime utilizzate nell'elaborazione di quest'ultimo e la reale evoluzione del mercato. Tali revisioni possono condurre, ove del caso, ad una lettera rettificativa o ad un bilancio rettificativo e suppletivo, in funzione dello stadio di avanzamento della procedura.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3816/93

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(8 dicembre 1993)

(94/C 289/95)

Oggetto: Possibilità per la Grecia di beneficiare della proroga della direttiva 90/684/CEE

Con il COM(93) 0160 def. ⁽¹⁾ la Commissione propone di prorogare la direttiva 90/684/CEE ⁽²⁾ di un anno e cioè fino

al 31 dicembre 1994. Per quanto riguarda la Grecia l'applicazione dell'articolo 10 della suddetta direttiva consentiva alla Commissione di giudicare compatibili gli aiuti, sotto forma di cancellazione dei debiti, a favore dei cantieri navali greci, a condizione che questi cantieri fossero ceduti in vendita o chiusi entro il 31 marzo 1993. Dato che dette cessioni ritardano a causa della inadeguatezza della procedura che è stata scelta, può far sapere la Commissione, sempre che la sua proposta sia approvata dal Consiglio, se intende consentire anche alla Grecia di beneficiare della suddetta proroga onde sia possibile esaminare la proposta di fusione dei cantieri navali di Syros e Skaramangas, fusione che rappresenta la scelta più valida sia sul piano economico che su quello sociale?

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 7. 5. 1993, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27.

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(3 febbraio 1994)

L'articolo 10 della settima direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale prevede per la Grecia una deroga dall'articolo 5 relativo ad altri aiuti al funzionamento. Tale deroga è scaduta il 1° gennaio 1992, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1.

La proposta della Commissione al Consiglio di prorogare di un anno la data di scadenza della settima direttiva non comporta modifiche alla deroga di cui all'articolo 10 scaduta alla fine del 1991.

La Commissione è stata in grado di approvare la concessione di aiuti ai cantieri greci nel dicembre 1992, poiché il governo greco aveva assunto la decisione di concedere gli aiuti prima della fine del 1991 e si è impegnato a vendere o a chiudere i cantieri in oggetto prima del 31 marzo 1993.

A tutt'oggi l'impegno del governo greco è stato rispettato soltanto per quanto concerne due dei predetti quattro cantieri, ossia i cantieri Elefsis e Nafsi.

Per quanto riguarda la fusione tra i cantieri Hellenic e Neorion, l'articolo 10, paragrafo 3 della settima direttiva stabilisce chiaramente che il governo greco è autorizzato a mantenere una partecipazione di maggioranza del 51 % in un cantiere, se ciò risulta giustificato nell'interesse della difesa nazionale. Spetta al governo greco scegliere, qualora lo desidera, in quale cantiere intenda mantenere tale partecipazione di maggioranza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3827/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(17 marzo 1994)

(94/C 289/96)

Oggetto: Il settore della pesca e il GATT

Nella situazione di crisi che il settore della pesca attualmente attraversa le misure commerciali rivestono notevole importanza, onde per cui si vuol sapere:

Qual è la posizione della Commissione rispetto al settore della pesca nel contesto del GATT?

Detta posizione è chiaramente basata sul principio «accesso al mercato: accesso alle risorse»?

Il settore della pesca servirà da contropartita in cambio di concessioni in altri campi, come ad esempio l'agricoltura?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(24 febbraio 1994)

La Commissione è pienamente consapevole della «sensibilità» del settore della pesca in generale e del principio di base adottato dalla Comunità, secondo il quale l'ulteriore accesso al mercato nel settore dovrebbe essere concesso soltanto in cambio dell'accesso alle risorse.

L'offerta comunitaria ha tenuto conto di tali fattori e per 14 voci tariffarie che interessano i paesi terzi ricchi di risorse la diminuzione del 50 % delle tariffe doganali entrerebbe in vigore autonomamente, ogni anno, soltanto se i paesi interessati fossero in grado di concedere l'accesso alle loro risorse.

Non sono state fatte concessioni per il tonno o per altri prodotti molto sensibili. Il settore della pesca non è stato utilizzato come contropartita per concessioni in altri settori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3828/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(17 gennaio 1994)

(94/C 289/97)

Oggetto: Utilizzazione degli aiuti concessi agli Stati membri per il controllo delle attività di pesca

Può la Commissione confermare di aver concesso in svariate occasioni aiuti, talora assai sostanziosi, agli Stati membri, allo scopo di migliorare i sistemi di controllo delle attività di pesca?

Dispone essa delle prove che gli importi erogati sono stati utilizzati per i fini previsti e non sono stati dirottati verso altre destinazioni?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1994)

L'onorevole parlamentare si riferisce probabilmente all'esecuzione della decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989 ⁽¹⁾, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.

Detta decisione prevede che la Commissione decida ogni anno in merito al contributo comunitario agli Stati membri. Essa procede innanzitutto ad una valutazione a priori delle proposte degli Stati membri, stabilendo l'ammissibilità delle domande in base alla documentazione presentata. Le proposte selezionate vengono discusse, ogni anno, nel corso di una riunione del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura. Successivamente, la Commissione decide in merito all'ammissibilità e all'aliquota del contributo comunitario, di norma il 50 %.

I pagamenti relativi a tale contributo comunitario vengono effettuati su presentazione delle fatture validamente quietanzate per le spese ammissibili effettivamente sostenute.

Inoltre è opportuno sottolineare l'importanza delle missioni negli Stati membri. Sono previste, da un lato, missioni specifiche, effettuate da funzionari incaricati dalla Commissione di verificare le spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito della decisione 89/631/CEE. Tali missioni consentono di controllare la conformità tra le attrezzature e la documentazione amministrativa che gli organi nazionali hanno l'obbligo di trasmettere alla Commissione.

D'altro canto gli ispettori della pesca della Commissione effettuano regolarmente missioni per accertare il rispetto del regime di conservazione e di controllo. Nel corso di tali missioni viene verificata in loco l'utilizzazione di navi, aeromobili, autoveicoli, ecc., per i quali è stato concesso un contributo comunitario. Benché lo scopo principale di tali missioni non sia la verifica delle spese ammesse dalle autorità incaricate del controllo, esse forniscono utili elementi di valutazione della situazione reale.

Questa doppia impostazione del controllo consente alla Commissione di valutare l'effettiva applicazione della decisione 89/631/CEE, in particolare per quanto riguarda l'aspetto costi/benefici.

(1) GU n. L 364 del 14. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3829/93

di José Vázquez Fouz (PSE)
 alla Commissione
 (17 gennaio 1994)
 (94/C 289/98)

Oggetto: Controllo della qualità dei prodotti della pesca che entrano nella Comunità per via aerea

Talora la differenza di prezzo e tal'altra circostanze «molto speciali» fanno sì che una quantità sempre maggiore di prodotti della pesca entri nei mercati comunitari per via aerea: ciò può rappresentare sia un modo di trasporto moderno ed efficiente, sia un sistema di dumping dissimulato, realizzato sovvenzionando il trasporto e pertanto concorrendo sul mercato in condizioni di netto vantaggio. È la Commissione al corrente di tale problema?

Intende essa esaminare le conseguenze di tale pratica per taluni prodotti, come ad esempio il merluzzo o i crostacei?

Intende inoltre migliorare i sistemi di controllo e garantire la parità di opportunità per quanto riguarda questi prodotti?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
 a nome della Commissione**
 (3 marzo 1994)

La Commissione non dispone di elementi che inducano a considerare l'invio di prodotti della pesca per via aerea nella Comunità una pratica di dumping, e non intende dunque, per il momento, analizzare il problema in questi termini.

I criteri di qualità dei prodotti della pesca in materia sanitaria e commerciale, definiti nella normativa comunitaria, corrispondono a standard elevati e si applicano in modo identico alla produzione comunitaria e ai prodotti provenienti da paesi terzi, indipendentemente dal modo di trasporto.

Le operazioni di controllo relative al rispetto di detti criteri sono di competenza delle autorità nazionali e la Commissione, in occasione della crisi che dall'inizio del 1993 ha colpito il mercato dei prodotti della pesca, ha avuto modo di sensibilizzare gli Stati membri circa la necessità di una rigida applicazione di tali controlli, la cui insufficienza può essere all'origine di più gravi perturbazioni del mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3830/93

di José Vázquez Fouz (PSE)
 alla Commissione
 (17 gennaio 1994)
 (94/C 289/99)

Oggetto: Misure a favore della riproduzione delle colonie naturali di molluschi

Nella Comunità esistono zone ben note di riproduzione dei molluschi, le quali vanno assolutamente preservate e protette.

Può la Commissione far sapere se condivide questo parere e quali misure intende adottare al riguardo?

Ritiene essa che sia opportuno istituire un regime di aiuti compreso nell'attuale quadro strutturale o creare invece un regime specifico?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
 a nome della Commissione**
 (28 febbraio 1994)

L'onorevole parlamentare si riferisce probabilmente alle zone di captazione del novellame di bivalvi. Dette zone, pur note alla Commissione, non sono oggetto di un riconoscimento geografico codificato.

Per quanto riguarda l'eventuale tutela di tali zone, il regolamento (CEE) n. 2080/93 ⁽¹⁾ del Consiglio, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 ⁽¹⁾ per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca, prevede la possibilità di concedere aiuti strutturali, tra gli altri, ai settori dell'acquicoltura e del riassetto della fascia costiera ai fini della tutela delle risorse alieutiche.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3834/93

di José Apolinário (PSE)
 alla Commissione
 (17 gennaio 1994)
 (94/C 289/100)

Oggetto: Promozione del consumo di agrumi

Data la notizia secondo cui in Spagna si lancerà una campagna di promozione del consumo di arance, limoni e mandarini, può la Commissione fornire informazioni in

merito alle azioni di questo tipo già appoggiate in ogni singolo Stato membro nonché indicare l'importo degli aiuti concessi, parimenti per ciascuno Stato membro?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1994)

Le azioni per la promozione del consumo di agrumi sono basate sul regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 ⁽¹⁾.

Le modalità di applicazione delle misure di promozione destinate ad aumentare il consumo di agrumi nella Comunità si sono concretate nel regolamento (CEE) n. 2282/90 del 31 luglio 1990 ⁽²⁾.

Due azioni di questo tipo sono attualmente in corso. La prima riguarda il mercato comunitario nella sua totalità ed ha ricevuto un finanziamento di 820 000 ECU, che costituisce il 60 % del costo dell'azione; la seconda si limita alla promozione degli agrumi sul mercato spagnolo, con un finanziamento comunitario pari a 4,5 Mio di ECU, per un periodo di 3 anni, che costituisce anch'esso il 60 % del costo totale dell'azione.

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1990.

previsti dalla CEE, la copertura del FEAOG 5a dovrebbe costituire un complemento della dotazione globale accordata a titolo dell'obiettivo 1 (quindi fuori dotazione globale).

Questa analisi può essere confermata dalla Commissione?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(11 gennaio 1994)

La Commissione non concorda con il ragionamento portato avanti dall'onorevole parlamentare.

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato ⁽¹⁾, relativo alle modalità di programmazione dell'aiuto strutturale comunitario a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, precisa, al paragrafo 7, che tale programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo 5a), da attuare nelle regioni interessate.

L'articolo 12 del regolamento suddetto stabilisce inoltre l'importo complessivo delle risorse di bilancio da destinare alle regioni che rientrano nell'obiettivo 1 e specifica che tutte le azioni svolte a titolo degli obiettivi dall' 1 al 5, a favore delle regioni dell'obiettivo 1, saranno contabilizzate a tal fine.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3836/93

di Bernard Frimat (PSE)

alla Commissione

(8 dicembre 1993)

(94/C 289/101)

Oggetto: Finanziamento delle misure attinenti all'obiettivo 5a nell'ambito di un piano — Programma obiettivo 1

Le regioni o territori che fruiranno per la prima volta dell'obiettivo 1 della CEE per il periodo 1994-1999, come nel caso degli arrondissements di Douai-Valenciennes-Avesnes e della regione Nord — Pas-de-Calais, disporranno a tale titolo di una copertura FEAOG-sezione Orientamento che farà parte della loro dotazione globale obiettivo 1.

Considerando che i territori in questione fruiscono già, allo stesso titolo di tutti i territori della CEE, delle misure attinenti all'obiettivo 5a e — di conseguenza — degli stanziamenti necessari al loro finanziamento non vi sarebbe motivo di includere la copertura del FEAOG relativa all'obiettivo 5a nella copertura FEAOG accordata a titolo dell'obiettivo 1, che verrebbe così dedicata esclusivamente all'obiettivo 5b.

In tali condizioni, giacché la finalità dell'obiettivo 1 è quella di fornire un contributo addizionale ai dispositivi generali

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3851/93

di Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione

(17 gennaio 1994)

(94/C 289/102)

Oggetto: Trasparenza della procedura di aggiudicazione nel quadro del programma Tacis

Nella relazione annuale della Corte dei Conti per l'esercizio finanziario 1992 si afferma che «la selezione dei progetti Tacis non è molto trasparente per gli operatori del settore» (paragrafo 11.88).

Può la Commissione riferire quali provvedimenti concreti ha o intende praticamente assumere per porre efficace rimedio alla situazione su denunciata?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(18 marzo 1994)

A partire dal programma 1993 Tacis farà precedere il lancio delle offerte da annunci che saranno distribuiti ai nominativi

elencati nell'indirizzo della Commissione, alle rappresentanze permanenti e altro, contenenti informazioni sulle modalità per esprimere interesse nei progetti del programma Tacis. La rosa dei candidati sarà quindi elaborata da Tacis in base alle risposte, e ai requisiti dei progetti in questione.

Alle società incluse nella rosa dei candidati saranno indicati, tramite il documento inviato a tutti gli offerenti, dal titolo «Istruzioni per gli offerenti», gli orientamenti generali utilizzati per la valutazione dell'offerta.

Quando l'offerente selezionato avrà firmato un contratto con la Commissione, verrà inviata una lettera alle società non selezionate che figurano nella lista dei candidati, nella quale sarà indicato il motivo per cui la loro offerta è stata considerata meno accettabile di quella vincente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3864/93

di Carlos Perreau de Pinninck Domenech (RDE)

alla Commissione

(17 gennaio 1994)

(94/C 289/103)

Oggetto: Strumento Cheysson

Quanti progetti e per quali importi sono stati finanziati in America latina dall' ECIP (strumento Cheysson) nel corso del 1993?

Qual è la nazionalità dei partner europei che hanno partecipato a detti progetti?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

Nel corso del 1993 sono stati approvati a favore dell'America latina 73 progetti ECIP per un finanziamento complessivo di 8 537 036 ECU. Il numero totale di progetti approvati per l'America latina a partire dal 1988 ammonta così a 233, per un valore di 25 253 099 ECU.

L'identità dei singoli partner e dei progetti è riservata per ragioni commerciali.

Un rapporto annuale particolareggiato sull'ECIP viene stilato entro il 30 aprile dell'anno seguente e inviato al Consiglio e al Parlamento. Una copia del rapporto annuale del 1992 viene trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3871/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 289/104)

Oggetto: Situazione a Timor orientale e relazioni tra la Comunità europea e l'Indonesia

Il problema di Timor orientale sta indubbiamente condizionando le relazioni tra la Comunità europea e l'Indonesia: per risolvere la questione è necessario avviare un dialogo sotto gli auspici delle Nazioni Unite, nell'ambito del quale la Comunità europea dovrebbe esercitare tutta la sua influenza. Nella fattispecie, uno degli aspetti principali consiste nel rispetto dei diritti dell'uomo.

Può la Commissione far sapere se condivide questa opinione?

D'altra parte il rappresentante della Commissione in Indonesia è al corrente della posizione del Consiglio sulla materia?

È detto rappresentante consapevole della posizione degna di tutto rispetto adottata al riguardo dal Portogallo, Stato membro dell'Unione europea?

È vero che tale rappresentante, tanto in pubblico quanto in privato, non nasconde le proprie critiche all'indirizzo del suddetto paese e altresì del Parlamento europeo, o meglio di alcuni suoi membri?

Può la Commissione far sapere se per quanto concerne l'Indonesia ha fatto qualcosa di più, oltre ad adottare un atteggiamento positivo o denunciare l'attuale posizione del Consiglio, asserendo che essa non può che ostacolare le relazioni commerciali?

Ritiene essa forse che l'attuale situazione dei diritti dell'uomo in Indonesia sia soddisfacente?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(17 marzo 1994)

La Commissione è concorde sul fatto che la questione di Timor orientale debba essere risolta mediante il dialogo sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Essa segue da vicino il problema del rispetto dei diritti in Indonesia e ritiene che la situazione possa essere ancora migliorata.

La Commissione è consapevole della posizione del Consiglio, che ha sempre sostenuto pienamente. L'Unione europea ha ripetutamente esposto il proprio punto di vista al governo indonesiano, sia per quanto riguarda Timor orientale in generale che in casi specifici, come quello di Xanana Gusmão.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3879/93**di Fernand Herman (PPE)****alla Commissione***(24 gennaio 1994)**(94/C 289/105)*

Oggetto: Partecipazione dei funzionari in pensione agli organi statutari di cui fa parte una rappresentanza del personale

Alla fine del 1992 la Commissione europea aveva circa 6 200 funzionari che beneficiavano della pensione di anzianità, di invalidità o di superstita. Questo numero è in progressione costante e rapida in rapporto a quello dei funzionari in servizio attivo.

Tuttavia in conformità delle regolamentazioni di applicazione dello statuto dei funzionari (regolamento del Consiglio del 29 febbraio 1968), attualmente ampiamente superate, soltanto i funzionari in attività beneficiano del diritto collettivo di rappresentanza e, di conseguenza, di partecipare agli organi o ai comitati creati in applicazione dello statuto quali in particolare il comitato dello statuto e il comitato di gestione del regime comune di assicurazione malattia.

Quando e come la Commissione prenderà le iniziative necessarie per porre fine alla situazione discriminante per i pensionati che deriva da questa mancanza totale di rappresentanza dei loro interessi negli organi statutari?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

La rappresentanza del personale in taluni organi (statutari) spetta, direttamente o indirettamente, alle organizzazioni sindacali o professionali previste dall'articolo 24bis dello statuto. La Commissione ritiene che gli ex-funzionari, in quanto tali, non possano essere considerati come una di tali organizzazioni.

Come nella maggior parte degli Stati membri, gli ex-funzionari possono iscriversi alle organizzazioni sindacali e professionali esistenti e far valere il loro punto di vista particolare tramite tali organizzazioni.

La Commissione tiene a sottolineare la propria disponibilità a scambi di informazioni ampi ed aperti con gli ex-funzionari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3886/93**di Virginio Bettini (V)****alla Commissione***(14 dicembre 1993)**(94/C 289/106)*

Oggetto: Inquinamento atmosferico dovuto all'aumento dell'uso delle benzine verdi

Considerato l'aumento di idrocarburi aromatici nell'aria come conseguenza dell'uso di benzine verdi, dal momento che le benzine senza piombo contengono il 45 % di idrocarburi aromatici (di poco inferiore alle benzine normali);

considerata la ricerca, realizzata dalla Fondazione di oncologia e scienze ambientali B. Ramazzini di Bologna e diretta dal prof. Maltoni, che ha evidenziato la relazione tra l'aumento dell'uso di idrocarburi aromatici e l'incidenza di tumori maligni (da 2 a 6 volte superiore del normale),

Come intende intervenire la Commissione per imporre un uso più corretto e moderato delle benzine ad alto contenuto di idrocarburi aromatici?

Intende la Commissione dar serio seguito alle conclusioni della ricerca «Città senz'auto»?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(23 febbraio 1994)

La Commissione è consapevole dei rischi per la salute rappresentato dagli elevati livelli di emissioni di idrocarburi aromatici nei gas di scarico delle automobili e, in questi ultimi anni, ha intrapreso un certo numero di azioni importanti per ridurre il livello di suddette emissioni. Tra queste azioni la più importante riguarda l'introduzione di limiti di emissione che fondamentalmente hanno reso obbligatoria l'introduzione del catalizzatore e della piccola cartuccia di carbone attivo per tutte le nuove automobili a benzina. Attualmente si è proposto un ulteriore abbassamento dei valori limite delle emissioni delle automobili nella seconda lettura in atto in Parlamento. L'introduzione di benzina senza piombo è essenziale per l'uso del catalizzatore e porta dunque a un doppio beneficio riducendo sia il piombo nell'aria sia l'inquinamento da idrocarburo.

Si riconosce, tuttavia, che gli aumenti di inquinamento atmosferico possano derivare dagli elevati livelli di idrocarburi aromatici nella benzina e che si debba pensare, quindi, a limitare i livelli aromatici nel quadro di disposizioni volte a migliorare la qualità dell'aria.

Nel contesto della normativa concernente la riduzione di emissioni di veicoli per l'anno 2000, che è in preparazione, la Commissione ha dato il via al programma europeo auto-

carburante. Questo programma viene realizzato in collaborazione con le associazioni automobilistiche europee e con le industrie petrolifere e sta valutando in quale misura un miglioramento della qualità del carburante possa aiutare a ridurre le emissioni delle automobili.

Si stanno esaminando i seguenti parametri per la benzina:

- benzina (benzina verde e normale): piombo, ossigenati, idrocarburi aromatici, benzene, intervallo di distillazione, olefine, pressione di vapore Reid (RVP) e zolfo;
- diesel (veicoli leggeri (LD) e veicoli pesanti (HD)): densità, poliaromatici, numero di cetano, zolfo e intervallo di distillazione.

Quando saranno disponibili i risultati delle prove effettuate, la Commissione valuterà gli effetti generali (in termini di riduzione di emissione/qualità dell'aria) e i costi (per il produttore e il consumatore) di una riduzione degli idrocarburi aromatici e di altre eventuali variazioni nella qualità della benzina. Su questa base la Commissione redigerà la sua proposta normativa per la riduzione delle emissioni delle automobili in vista dell'anno 2000. Questo insieme di disposizioni comprenderà certamente una normativa che si prefigge di migliorare la qualità della benzina.

In seguito alla relazione «città senza auto» la Commissione sta preparando una conferenza su questo argomento ad Amsterdam il 24 e il 25 marzo 1994, in collaborazione con le organizzazioni «Città europee». La Commissione promuove anche finanziariamente il lancio di una rete di città piccole e grandi interessate alla promozione e allo scambio di esperienze nel settore globale di un trasporto urbano più ecologico. Si parlerà di questa rete chiamata «Club delle città senza auto» alla conferenza di Amsterdam.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3811/93

di Hugh McMahon (PSE)

alla Commissione

(17 gennaio 1994)

(94/C 289/107)

Oggetto: Non presenza al parlamento dei pensionati del 21 novembre

Il Presidente della Commissione può spiegare al Parlamento europeo per quale motivo, considerata l'importanza attribuita all'Anno europeo degli anziani, nessun commissario ha voluto rivolgersi alla sessione plenaria del parlamento dei pensionati?

Ciò riflette una scarsa preoccupazione da parte della Commissione nei confronti degli interessi degli anziani e significa che l'Anno europeo degli anziani è un'azione puramente di facciata?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3895/93

di Hugh McMahon (PSE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 289/108)

Oggetto: Attività di tutti i membri della Commissione il 24 novembre 1993

Può il Presidente della Commissione informare il Parlamento in merito agli impegni di ciascun membro della Commissione il 24 novembre 1993, impegni che hanno fatto sì che nemmeno uno di loro abbia potuto presenziare al parlamento degli anziani a Lussemburgo in detta data?

Risposta comune data dal sig. Delors
a nome della Commissione

alle interrogazioni scritte E-3811/93 e E-3895/93

(24 febbraio 1994)

La Commissione ha tenuto la sua riunione settimanale come al solito il mercoledì 24 novembre 1993, a Bruxelles, con un'agenda piena di impegni in vista del Consiglio europeo due settimane più tardi. Si è per questo richiamata l'attenzione degli organizzatori del parlamento dei pensionati sull'impossibilità dei membri della Commissione di accettare l'invito in quella data.

Il membro della Commissione responsabile delle relazioni con il Parlamento aveva tutto predisposto per recarsi a Lussemburgo ed intervenire nella riunione inaugurale del parlamento dei pensionati. La Commissione si rammarica per l'ostinazione degli organizzatori di limitare l'invito al mercoledì.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3913/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 289/109)

Oggetto: Salvaguardia della chiesa di Aghios Therapon a Lesbo

La maestosa chiesa di Aghios Therapon a Lesbo dichiarata monumento protetto degno di conservazione rischia di andare in rovina.

Ha la Commissione la possibilità di aiutare finanziariamente le autorità greche affinché vi facciano eseguire lavori di restauro?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(10 marzo 1994)

È opportuno ricordare che gli Stati membri hanno pieno potere discrezionale in materia di politica culturale, specialmente in fatto di gestione del loro patrimonio architettonico, e che la Comunità, da parte sua, in ossequio al principio di sussidiarietà, si limita a sostenere e completare le loro iniziative.

A tal riguardo l'articolo 128 del Trattato CE nonché le conclusioni del Consiglio del 12 novembre 1992 sulle «linee direttrici per un'azione culturale della Comunità» precisano esplicitamente il campo in cui la Comunità può intervenire in ambito culturale.

Di conseguenza, tenuto conto dell'esiguità delle risorse di cui la Comunità dispone per iniziative culturali, la Commissione non ha possibilità di sostenere finanziariamente i lavori di restauro della chiesa di Agios Therapontas di Mytilini, malgrado l'indiscutibile interesse culturale del monumento in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3941/93

di Winifred Ewing (ARE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 289/110)

Oggetto: Limite per la durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione

È consapevole la Commissione che le sue proposte in materia di nuove norme nell'ambito della direttiva 91/628/CEE⁽¹⁾ intesa a proteggere gli animali durante il trasporto non garantiscono che sia posto fine a trattamenti molto crudeli quali, in particolare:

- veicoli sovraffollati,
- disidratazione e morte per fame,
- alto tasso di mortalità,
- assoluto non rispetto dell'obbligo di fornire cibo ed acqua?

Non ritiene la Commissione di poter soddisfare la richiesta avanzata da tutti gli organismi interessati al benessere degli animali che dovrebbe essere imposto un limite massimo di otto ore per i trasporti degli animali da macello?

⁽¹⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(22 febbraio 1994)

La proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione, che modifica la direttiva 91/62/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto⁽¹⁾, è stata fatta dopo aver consultato il comitato veterinario scientifico, l'industria e le organizzazioni per il benessere degli animali. Essa comprende disposizioni sullo spazio minimo, sui periodi minimi di riposo, sugli intervalli per l'alimentazione e l'abbeveraggio degli animali durante il trasporto. Se le disposizioni in questione venissero applicate, non si verificherebbero problemi del genere. Queste misure, prese congiuntamente a quelle che dispongono un'adeguata ventilazione e altre facilitazioni e precauzioni durante il trasporto, e che sono già contenute nella direttiva, ridurrebbero al minimo il rischio di mortalità durante il trasporto.

Le proposte della Commissione non possono evitare che le norme vengano disattese da parte dei trasportatori. Spetta agli Stati membri, ai quali la direttiva e le proposte danno la veste giuridica necessaria, far rispettare la legislazione giorno per giorno.

In precedenza la Commissione, a seguito di un parere del Parlamento⁽²⁾, aveva proposto che venisse limitato il periodo di trasporto degli animali destinati alla macellazione, ma la proposta non era stata accettata dal Consiglio. È stato chiesto al comitato scientifico di esaminare nuovamente la questione prima della presentazione della presente proposta. Il comitato ha concluso che non vi è alcuna giustificazione scientifica per un limite siffatto, e che gli animali possono essere trasportati per distanze molto lunghe, qualsiasi sia lo scopo di detto trasporto, purché esso venga effettuato nelle condizioni adeguate. Nel presentare la sua proposta la Commissione ha seguito questo parere.

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 14. 9. 1993.

⁽²⁾ GU n. C 154 del 23. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3942/93

di Thomas Megahy (PSE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 289/111)

Oggetto: Estinzione di un vasto numero di specie di animali d'allevamento

Alla luce di notizie secondo cui pressioni a breve termine intese a massimalizzare la produzione stanno portando all'estinzione di un vasto numero di razze di animali d'allevamento e in considerazione del fatto che oltre un quarto delle 4 000 razze di animali utilizzati per l'alimen-

tazione e l'agricoltura rischiano di estinguersi, e considerando altresì che molte di queste razze sono importanti sia per il retaggio europeo che per il mantenimento di una diversa base genetica nell'ottica dell'alimentazione delle future generazioni, quali iniziative ha adottato o intende adottare la Commissione per contrastare questa allarmante tendenza?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(22 febbraio 1994)

Un contributo per la tutela delle specie in via di estinzione è contemplato dal regolamento (CEE) n. 2078/92 ⁽¹⁾ relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.

Il regolamento intende anche favorire le pratiche compatibili con la diversità genetica. L'articolo 2 prevede dei regimi di aiuto per l'«impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, oppure allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione».

L'attuazione del regolamento spetta agli Stati membri, che coordinano e presentano alla Commissione le proposte sulla base delle specifiche esigenze. Le proposte vengono poi valutate e approvate dalla Commissione conformemente a quanto disposto dal regolamento stesso.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3979/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(19 gennaio 1994)

(94/C 289/112)

Oggetto: Igrobiotopi realizzati da un certo tipo di imprese

A creare bacini lacustri e igrobiotopi non è solo la natura, bensì anche l'uomo attraverso certe attività da esso poste in essere. Gli scavi realizzati con l'asportazione di vari tipi di materiali, come le argille o le rocce argillose, possono infatti essere proficuamente trasformati in bacini lacustri artificiali che ben si integrano nell'ecosistema divenendo in fretta veri e propri igrobiotopi.

Ha la Commissione la possibilità di contribuire al finanziamento di opere finalizzate alla conservazione di questo tipo di igrobiotopi inserendole, ad esempio, nel programma Life?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(30 marzo 1994)

I criteri di selezione dei progetti riguardanti la conservazione della natura sono definiti dal regolamento Life e dal suo comitato di gestione.

L'importanza della zona umida in questione, secondo la legislazione comunitaria, ossia la direttiva 79/409/CEE «uccelli selvatici» ⁽¹⁾ e la direttiva 92/43/CEE «flora, fauna, habitat» ⁽²⁾ costituisce uno dei criteri previsti, indipendentemente dal modo in cui un sito si sia formato e dai fattori che hanno dato origine allo stesso.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3988/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(19 gennaio 1994)

(94/C 289/113)

Oggetto: Creazione di una commissione di agricoltori di età avanzata

Ha la Commissione la possibilità di contribuire alla creazione di una commissione di livello comunitario di agricoltori di età avanzata costituita dalle organizzazioni nazionali di agricoltori prepensionati e di abitanti delle campagne?

Quali possibilità vi sono che l'Unione europea metta a disposizione le risorse tecniche e finanziarie indispensabili per creare siffatta commissione e consentirle di operare in modo da offrire agli agricoltori di età avanzata i necessari servizi economici e sociali?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 marzo 1994)

Conformemente alla decisione del 17 ottobre 1991 ⁽¹⁾, la Commissione ha creato un gruppo di collegamento «Anziani». Il gruppo di collegamento è formato da rappresentanti di organizzazioni che si occupano di anziani a livello generale.

La Commissione non prevede di costituire un gruppo o un comitato con competenze per un settore più definito.

⁽¹⁾ GU n. L 296 del 26. 10. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3998/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(26 gennaio 1994)**(94/C 289/114)*

Oggetto: Elusione della direttiva 89/552/CEE relativa all'esercizio delle attività televisive

La direttiva 89/552/CEE ⁽¹⁾ relativa all'esercizio delle attività televisive viene spesso elusa. Le norme generali del diritto comunitario vengono raramente applicate in taluni paesi comunitari (come ad es. la Grecia) soprattutto per quanto riguarda modalità e tempi di frequenza dei messaggi pubblicitari durante la messa in onda di opere cinematografiche, notiziari e trasmissioni per i ragazzi, come pure degli spot relativi a bevande alcoliche o concernenti i minori.

Può la Commissione far sapere:

1. se ha invitato gli Stati membri dell'Unione europea a promuovere l'immediata applicazione quanto meno delle norme generali sancite dalla direttiva 89/552/CEE;
2. se intende chiedere l'adozione di sanzioni nei confronti delle emittenti televisive che continuano a rifiutarsi di applicare il quadro normativo vigente in materia di pubblicità televisiva?

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(21 marzo 1994)

La direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere», la cui data di recezione è scaduta col 3 ottobre 1991, coordina le norme in materia di pubblicità e di sponsorizzazione al capitolo IV.

Tutti gli Stati membri (ad eccezione della Spagna il cui progetto di legge è in via d'adozione) hanno recepito gli articoli 10-18 della direttiva. Compete loro applicare agli enti televisivi le disposizioni recepite nel rispettivo ordinamento giuridico interno avvalendosi a tal fine dei mezzi di cui dispongono.

La Commissione, da parte sua, condivide la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare nel senso che le anzidette disposizioni pubblicitarie vanno rispettate dall'insieme dei servizi di radiodiffusione che rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. Attualmente nessun reclamo è stato presentato alla Commissione contro uno Stato membro per il mancato rispetto degli articoli 10-18 della stessa direttiva da parte di enti radiotelevisivi che rientrano nella sua sfera di competenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4005/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(26 gennaio 1994)**(94/C 289/115)*

Oggetto: Patrimonio culturale di Cipro occupata

Viste le preoccupazioni espresse nel corso della III riunione della commissione parlamentare mista UE-Cipro a proposito della continua distruzione del patrimonio culturale nei territori occupati di Cipro, è la Commissione disposta a sostenere finanziariamente in collaborazione con la Repubblica cipriota l'intera opera di catalogazione, conservazione e sistemazione dei tesori culturali esistenti in detti territori, nonché l'individuazione e il rimpatrio dei beni culturali esportati illegalmente dall'isola?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(17 marzo 1994)

La Commissione condivide le preoccupazioni della delegazione presso la commissione parlamentare mista UE-Cipro in merito alla salvaguardia del patrimonio culturale di Cipro. La Commissione rammenta tuttavia all'onorevole parlamentare che la cooperazione finanziaria e tecnica con Cipro riguarda «progetti destinati a contribuire allo sviluppo economico e sociale di Cipro» ⁽¹⁾. La cooperazione culturale, in particolare azioni del tipo proposto dall'onorevole parlamentare, esula pertanto dal campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica con Cipro.

⁽¹⁾ Si veda la decisione del Consiglio del 26 febbraio 1990 relativa alla conclusione del terzo protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica con Cipro, GU n. L 82 del 29. 3. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4011/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(26 gennaio 1994)**(94/C 289/116)*

Oggetto: Abolizione delle misure protezionistiche applicate da taluni paesi africani ai trasporti marittimi

Può la Commissione far sapere se e quando invierà una missione esplorativa soprattutto nei paesi dell'Africa occidentale allo scopo di abolire le misure protezionistiche da questi applicate ai trasporti marittimi?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(7 marzo 1994)

Com'è noto all'onorevole parlamentare, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di inviare una missione esplorativa nei paesi dell'Africa occidentale incaricata di preparare il terreno per una soluzione reciprocamente soddisfacente conformemente agli orientamenti stabiliti dal Consiglio.

La Commissione sta attualmente preparando tale missione che si svolgerà non appena saranno risolti tutti i problemi organizzativi. Una riunione preliminare si è già tenuta a Bruxelles a livello di ambasciatori e direttori generali.

Con riferimento ai dibattiti svoltisi nel corso di tali riunioni, la Commissione presenterà quanto prima al Consiglio una comunicazione sugli orientamenti politici in materia di sanità nei PVS, per la Comunità e per gli Stati membri. Uno dei principali obiettivi di tale comunicazione consisterà nel definire i mezzi atti a migliorare la specificità e l'efficienza degli interventi, in modo da coadiuvare i paesi beneficiari a soddisfare più compiutamente il fabbisogno in campo sanitario delle popolazioni dei PVS e in particolare di quelle più indigenti. È chiaro che per migliorare l'efficienza occorre pure perseguire il coordinamento con gli altri partner a livello internazionale, tra cui l'OMS, la Banca mondiale e i principali fornitori di finanziamenti bilaterali. La predetta comunicazione al Consiglio conterrà proposte in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4018/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 gennaio 1994)

(94/C 289/117)

Oggetto: Creazione di un meccanismo umanitario globale per far fronte ai problemi sanitari e igienici degli abitanti nei paesi ACP

Ha la Commissione la possibilità di proporre agli Stati europei di introdurre un meccanismo umanitario globale da attivare d'intesa con le autorità sanitarie internazionali per far fronte in modo più efficace ai vari problemi esistenti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'igiene di taluni Stati ACP?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

La Commissione è pienamente d'accordo con l'onorevole parlamentare sulla necessità di rendere più efficaci gli interventi della comunità internazionale dei finanziatori nel settore sanitario degli Stati ACP, in particolare di quelli che versano nelle condizioni più difficili.

In questo ordine di idee, la sanità è stata considerata, su proposta della Commissione, un settore prioritario per quanto riguarda le migliorie da apportare al coordinamento degli interventi della Comunità (programmi comunitari) e degli Stati membri (programmi bilaterali): questo principio è stato approvato dal Consiglio Sviluppo nel maggio 1993. Successivamente si sono svolte due riunioni di esperti degli Stati membri e della Commissione dedicate alla sanità nei PVS.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4050/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(31 gennaio 1994)

(94/C 289/118)

Oggetto: Accordo di pesca con l'Argentina

Il Parlamento europeo ha già approvato l'accordo negoziato tra la CE e la Repubblica di Argentina. Anche il Consiglio ha dato il suo assenso, una volta risolte le questioni in sospeso.

Manca quindi soltanto l'approvazione del Parlamento argentino, che sembra aver assunto un atteggiamento dilatorio.

Secondo la Commissione, quando potrà entrare in vigore tale accordo?

Quali sono i motivi reali del ritardo?

Esistono realmente delle riserve da parte dell'Argentina?

È possibile un ritardo ulteriore dovuto alle prossime elezioni?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(17 marzo 1994)

L'accordo di pesca concluso tra la Comunità e l'Argentina è attualmente in corso di ratifica presso le istanze istituzionali argentine.

La Commissione è convinta dell'interesse dell'Argentina per la conclusione di tale accordo, il cui ritardo va attribuito alla complessità delle procedure legislative previste in quest'ambito dalla normativa nazionale.

Stando alle informazioni in possesso della Commissione, il Senato avrebbe già approvato l'accordo in data 24 dicembre 1993, e la Camera dei deputati dovrebbe avviarne l'esame dopo la chiusura estiva (dicembre 1993 — gennaio/febbraio 1994). Si può dunque verosimilmente prevedere l'approvazione definitiva nel corso del primo semestre di quest'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4053/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(31 gennaio 1994)

(94/C 289/119)

Oggetto: Catalogo dei beni culturali europei

L'entrata in vigore dell'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea consente alla Comunità di operare nel campo della cultura. Ora, perché si possa procedere in modo efficace, sarebbe forse opportuna l'elaborazione di un catalogo dei beni culturali europei, lavoro di ricerca lungo e complesso ma indubbiamente necessario.

Condivide la Commissione tale impostazione?

Cosa intende la Commissione per bene culturale europeo?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4054/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(1° febbraio 1994)

(94/C 289/120)

Oggetto: Entrata in vigore dell'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea

Una delle grandi speranze soddisfatte con l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea è stata l'estensione al campo della cultura dell'azione comunitaria, anche se al riguardo esiste tutta una serie di riserve.

Un'azione culturale ben concepita richiede il sostegno e il parere adeguato di un centro specifico di documentazione dei beni culturali a livello comunitario che consenta innanzitutto l'elaborazione di criteri e metodi volti a sottolineare il «patrimonio comune europeo».

La Commissione condivide tale impostazione?

È possibile la creazione a breve termine di tale centro di documentazione?

Risposta comune data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4053/93 e E-4054/93
(29 marzo 1994)

In conformità dell'articolo 128 del Trattato CE, nonché degli orientamenti del Consiglio dei ministri della Cultura, la Commissione sta preparando una comunicazione, che verrà presentata al Consiglio, al Parlamento e al Comitato delle regioni, sul patrimonio culturale mobiliare e immobiliare, accompagnata da un programma di azioni concrete. In tale contesto essa ha già avviato nel 1993, in stretta collaborazione con il Parlamento, un ampio processo di consultazioni delle amministrazioni nazionali, nonché di tutti gli organismi e gli esperti interessati, per preparare nel modo migliore i suoi lavori. Le consultazioni proseguiranno nel primo semestre del 1994.

Allo stato attuale la Commissione non può anticipare l'esito delle consultazioni in corso, ma terrà comunque conto delle osservazioni formulate dall'onorevole parlamentare in materia. Poiché, in materia di patrimonio culturale, la Comunità ha il compito di favorire la cooperazione tra Stati membri e, se del caso, di completarne l'azione, la Commissione cercherà di formulare proposte d'iniziativa in grado di fornire un effettivo valore aggiunto e conformi al principio di sussidiarietà.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4080/93

di Enrique Sapena Granell (PSE)

alla Commissione

(1° febbraio 1994)

(94/C 289/121)

Oggetto: Utilizzazione del Fondo di coesione nella comunità autonoma Valenciana (Spagna)

Nell'ambito del bilancio per il 1993 è stato iscritto il Fondo di coesione, destinato a finanziare progetti in materia di infrastrutture di trasporto e/o di tutela ambientale in Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo.

In relazione al bilancio 1993 ed eventualmente 1994, può la Commissione indicare quali sono i progetti in corso di attuazione o che si prevede di realizzare nella comunità autonoma Valenciana grazie ai finanziamenti di tale Fondo?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4087/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(7 febbraio 1994)

(94/C 289/122)

Oggetto: Fondo di coesione in Galizia (Spagna)

Nell'ambito del bilancio 1993 è iscritta una linea di notevole importanza a titolo del Fondo di coesione a favore di progetti da realizzare in Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda.

Per quanto riguarda quest'anno e il prossimo, può la Commissione far sapere quali progetti prevede di finanziare mediante il Fondo di coesione nel territorio della Galizia?

**Risposta comune data dal sig. Schmidhuber
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4080/93 e E-4087/93**

(10 marzo 1994)

In conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 792/93 istitutivo del Fondo finanziario di coesione, spetta allo Stato membro beneficiario presentare progetti da finanziare.

Nel 1993 i progetti presentati dalle autorità spagnole — approvati dalla Commissione ai fini del finanziamento da parte del Fondo finanziario di coesione — riguardano diverse regioni della Spagna e non hanno una ripartizione geografica regionale. È il caso dei progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti, ma anche dei progetti in campo ambientale che raggruppano interventi sull'intero territorio dello Stato membro.

La Commissione trasmette all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento l'elenco dei progetti che sono stati approvati dalla Commissione sull'esercizio dei fondi 1993.

Per l'esercizio dei fondi 1994 spetta allo Stato membro presentare nuovi progetti da finanziare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4109/93

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(7 febbraio 1994)

(94/C 289/123)

Oggetto: Disposizioni anti-dumping su pezzi di biciclette cinesi

In passato la Comunità europea ha imposto talune disposizioni anti-dumping all'importazione di biciclette fabbri-

cate nella Repubblica popolare cinese. Tale misura si è resa necessaria per proteggere in qualche modo un'industria europea colpita da una grave forma di concorrenza sleale.

Un esempio particolarmente cinico della nuova «politica industriale» cinese è dato dalle dichiarazioni del sig. Ge Yali che considera sé stesso come un «capitalista del partito comunista» e ha reso produttiva una fabbrica statale di biciclette sita ad Asham, in Cina, facendo in modo che essa generi dividendi. La sua formula è molto semplice: seguire gli esempi di Mao Ze Dong e di Hitler, i quali avrebbero compreso che «per vincere è necessario pagare i soldati affamati che provengono dalla campagna» (testimonianza di Patrick E. Tyler, tratta da un «New York Times Service» pubblicato dall'*International Herald Tribune*, Parigi, il 3 dicembre 1993).

Si può supporre che questa e altre fabbriche cinesi non esportino solo biciclette già montate, ma anche pezzi destinati ad un facile montaggio in Europa. Cosa intende fare la Commissione per evitare tale tortuosa pratica, che tanto pregiudica l'industria europea delle due ruote?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-33/94

di José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE)

alla Commissione

(9 febbraio 1994)

(94/C 289/124)

Oggetto: L'industria comunitaria di biciclette

I paesi dell'Estremo Oriente stanno importando parti separate di biciclette che non appena entrate nel territorio comunitario vengono assemblate, eludendo così le norme comunitarie antidumping in tale settore. Queste parti, spesso di qualità inferiore a quelle fabbricate nel territorio dell'Unione, possono mettere in pericolo la sicurezza dei consumatori.

I fabbricanti comunitari di biciclette sono pertanto gravemente danneggiati da questa pratica dei paesi dell'Estremo Oriente.

La Commissione prevede di adottare misure per salvaguardare gli interessi dei fabbricanti e dei consumatori comunitari?

**Risposta comune data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4109/93 e E-33/94**

(30 marzo 1994)

La Comunità ha imposto, col regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, un dazio antidumping del 30,6% sulle importazioni di biciclette originarie della Cina. Il regolamento non si applica ai componenti di biciclette, ma se

biciclette smontate o kits di biciclette importati presentano le caratteristiche essenziali del prodotto finito, le autorità doganali possono applicare la tariffa relativa alle biciclette montate, inclusi i dazi antidumping.

Le industrie europee produttrici di pezzi di biciclette non hanno sinora addotto prove di elusione dei dazi sulle

importazioni di biciclette attraverso l'esportazione di pezzi piuttosto che di biciclette montate. Se dovesse risultare che pezzi di biciclette sono venduti sottocosto nella Comunità da parte di paesi terzi e se dovesse essere presentato un pertinente ricorso a cura dell'industria comunitaria, si potrebbe prendere in considerazione l'avvio di una procedura antidumping.
